SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 19

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 24 gennaio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2001 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e Vendite Gazzetta Ufficiale**
16715047 Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 18

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

DELIBERAZIONE 20 luglio 2000.

Approvazione del III aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4, lettera *c)*, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell'art. 7, comma 1, allegato *A*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (Deliberazione n. 993).

00A15851

LEGGI COSTITUZIONALI

LEGGE COSTITUZIONALE 23 gennaio 2001, n. **1.**

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;

Nessuna richiesta di *referendum* costituzionale è stata presentata;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge costituzionale:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 56 della Costituzione

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero».

2. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, le parole da: «si effettua dividendo» fino a: «seicentotrenta» sono sostituite dalle seguenti: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 57 della Costituzione

1. Il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero».

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero».

3. Al quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo le parole: «La ripartizione dei seggi tra le Regioni,», sono inserite le seguenti: «fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,».

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 gennaio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4979):

Presentato dall'on. TREMAGLIA Mirko il 10 giugno 1998.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 15 luglio 1998, con parere della commissione III.

Esaminato dalla I commissione il 3, 10, 17 febbraio 1999; il 23 marzo 1999; il 7, 27 aprile 1999; il 27 maggio 1999; il 2 e 30 giugno 1999.

Relazione scritta presentata il 16 settembre 1999 (atto n. 4979/*A* - relatore on. CERULLI IRELLI).

Esaminato in aula il 18, 22, 23 febbraio 1999; il 4 febbraio 2000 ed approvato il 7 marzo 2000 in un testo unificato con atto n. 5187 (on. PISANU ed altri) e atto n. 5733 (on. PEZZONI ed altri) (prima deliberazione).

Senato della Repubblica (atto n. 4518):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 9 marzo 2000 con parere della commissione 3ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 29, 30 marzo 2000.

Esaminato in aula il 27 giugno 2000 ed approvato, con modificazioni, il 28 giugno 2000 (prima deliberazione).

Camera dei deputati (atto n. 4979/*B*):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 30 giugno 2000.

Esaminato dalla I commissione il 4 luglio 2000.

Esaminato in aula il 10 luglio 2000 ed approvato il 12 luglio 2000 (prima deliberazione).

Senato della Repubblica (atto n. 4518/*B*):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 19 luglio 2000.

Esaminato dalla 1ª commissione il 3 ottobre 2000.

Esaminato in aula il 4 ottobre 2000 ed approvato il 5 ottobre 2000 (seconda deliberazione).

Camera dei deputati (atto n. 4979/*D*):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 10 ottobre 2000.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 10 ottobre 2000.

Esaminato in aula il 16 ottobre 2000 ed approvato il 18 ottobre 2000 (seconda deliberazione).

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— L'art. 56 della Costituzione come modificato dalla presente legge è il seguente:

«Art. 56. — La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, *fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione per seicentodiciotto* e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.».

Note all'art. 2:

— L'art. 57 della Costituzione come modificato dalla presente legge è il seguente:

«Art. 57. — *Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.*

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, *fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero*, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 48 della Costituzione è il seguente:

«Art. 48. — Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività.

A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge».

01G0037

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 23 gennaio 2001, n. **5.**

Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire i termini per il rilascio delle concessioni radiotelevisive in tecnica analogica e digitale, nonché di disciplinare le attività di risanamento degli impianti radiotelevisivi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Differimento di termini per la prosecuzione della radiodiffusione televisiva in ambito locale e della radiodiffusione sonora.

1. Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale su frequenze terrestri in tecnica analogica, che costituiscono titolo preferenziale per l'esercizio della radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale, è differito al 15 marzo 2001. I soggetti, non esercenti all'atto della domanda, che ottengono la concessione possono acquisire impianti di diffusione e connessi collegamenti legittimamente eserciti alla data di entrata in vigore del

presente decreto. I soggetti in possesso dei requisiti previsti dai commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9 dell'articolo 6 del regolamento approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione n. 78 del 1°dicembre 1998, che non ottengono la concessione, possono proseguire l'esercizio della radiodiffusione, con i diritti e gli obblighi del concessionario, fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, da adottarsi non oltre il 31 dicembre 2002. Fino all'attuazione del predetto piano, sono consentiti i trasferimenti di impianti o rami di azienda tra emittenti televisive locali private e tra queste e i concessionari televisivi nazionali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano raggiunto la copertura del settantacinque per cento del territorio nazionale.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta, entro il 31 dicembre 2001 e con le procedure di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per radiodiffusione sonora in tecnica digitale e, successivamente all'effettiva introduzione di tale sistema e allo sviluppo del relativo mercato, il piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica analogica di cui alla predetta legge. Fino all'adozione di tale piano, i soggetti legittimamente operanti possono proseguire nell'esercizio dell'attività con gli obblighi e i diritti del concessionario.

Art. 2.

Trasferimento e risanamento degli impianti radiotelevisivi

1. In attesa dell'attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 1, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, n. 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono trasferiti, con onere a carico del titolare dell'impianto, su iniziativa delle regioni e delle province autonome, nei siti individuati dai predetti piani e, fino alla loro adozione, nei siti indicati dalle regioni e dalle province autonome, purché ritenuti idonei sotto l'aspetto radioelettrico dal Ministero delle comunicazioni, che dispone il trasferimento e, decorsi inutilmente centoventi giorni, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, disattiva gli impianti fino al trasferimento.

2. Le azioni di risanamento previste dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, sono disposte dalle regioni e dalle province autonome a carico dei titolari degli impianti. I soggetti che non ottemperano all'ordine di riduzione a conformità, nei termini e con le modalità ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria, con esclusione del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, da lire 50 milioni a lire 300 milioni, irrogata dalle regioni e dalle province autonome. In caso di reiterazione della violazione, il Ministro dell'ambiente, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e di cui all'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro delle comunicazioni, dispone, anche su segnalazione delle regioni e delle province autonome, la disattivazione degli impianti, alla quale provvedono i competenti organi del Ministero delle comunicazioni.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARDINALE, *Ministro delle comunicazioni*

BORDON, *Ministro dell'ambiente*

VERONESI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

01G0034

DECRETO LEGISLATIVO 23 novembre 2000, n. **427.**

Modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317, concernenti la procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato *A*;

Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche;

Vista la direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2000;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle comunicazioni;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Disposizione preliminare

1. Il titolo della legge 21 giugno 1986, n. 317, è sostituito dal seguente: «Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998».

2. Nel testo della citata legge n. 317 del 1986, le parole: «direttiva 83/189/CEE del 28 marzo 1983», ovvero le parole: «direttiva 83/189/CEE» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE».

Art. 2.

Sostituzione articolo 1 della legge n. 317 del 1986

1. L'articolo 1 della citata legge n. 317 del 1986 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 *(Definizioni preliminari)*. — 1. Ai fini della presente legge, nonché per l'esercizio delle competenze di cui al decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, si intende per:

a) "prodotto": i prodotti di fabbricazione industriale ed i prodotti agricoli compresi i prodotti della pesca;

b) "servizio": qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi. Ai fini della presente definizione si intende: per "servizio a distanza" un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti; per "servizio per via elettronica" un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale e di memorizzazione di dati e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici; per "servizio a richiesta individuale di un destinatario di servizi" un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale;

c) "regola relativa ai servizi": un requisito di natura generale relativo all'accesso alle attività di servizio di cui al punto *b)* ed al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi ed al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardino specificamente i servizi definiti al predetto punto *b)*. Si considera riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione una regola che, alla luce della sua motivazione e del testo del relativo dispositivo, si pone come finalità e obiettivo specifici, nel suo insieme o in alcune disposizioni puntuali, di disciplinare in modo esplicito e mirato tali servizi; non si considera riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione una regola che riguarda tali servizi solo in modo implicito o incidentale;

d) "specifica tecnica": una specifica normativa contenuta in un documento che definisce le caratteristiche richieste ad un prodotto, quali i livelli di qualità o di appropriata utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità. Sono altresì compresi i metodi ed i procedimenti di produzione relativi ai prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, del Trattato istitutivo della Comunità europea, ai prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni, così come i metodi ed i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;

e) "altro requisito": un requisito diverso da una specifica tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell'ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione, qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione;

f) "norma": una specifica tecnica, approvata da un organismo riconosciuto e abilitato ad emanare atti di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria e che appartenga ad una delle seguenti categorie: norma internazionale, norma europea, norma nazionale. Sono norme internazionali, europee o nazionali, le norme adottate e messe a disposizione del pubblico rispettivamente da un'organizzazione internazionale

di normalizzazione, da un organismo europeo di normalizzazione o da un organismo nazionale di normalizzazione;

g) "programma di normalizzazione": un piano di lavoro predisposto da uno degli organismi di cui alla lettera *l)* contenente l'elenco delle materie costituenti oggetto dei lavori di normalizzazione;

h) "progetto di norma" il documento contenente il testo delle specifiche tecniche per una determinata materia, predisposto ai fini dell'adozione secondo la procedura di normalizzazione nazionale, quale risulta dai lavori preparatori e qual è distribuito ai fini di pubblica inchiesta o di commento;

i) "organismo europeo di normalizzazione": uno degli organismi elencati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE;

l) "organismo nazionale di normalizzazione": uno degli organismi elencati nell'allegato II della direttiva 98/34/CE;

m) "regola tecnica": una specifica tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni, anche amministrative, che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un prestatore di servizi o l'utilizzo degli stessi in tutto il territorio nazionale o in una parte importante di esso. Costituiscono, inoltre, regole tecniche le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi, ad eccezione di quelle indicate all'articolo 9-*ter*. Costituiscono in ogni caso regole tecniche:

1) le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che fanno riferimento diretto ovvero indiretto, attraverso codici professionali o di buona prassi, a specifiche tecniche o ad alti requisiti o a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

2) gli accordi facoltativi dei quali l'Amministrazione è parte contraente e che, nell'interesse generale mirano al rispetto di specifiche tecniche o di altri requisiti o di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici;

3) le specifiche tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi, promuovendo l'osservanza di tali specifiche tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; sono escluse le specifiche tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di sicurezza sociale;

n) "progetto di regola tecnica": il testo di una regola tecnica, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o farlo adottare come regola tecnica e che si trovi in una fase preparatoria in cui sia ancora possibile apportarvi emendamenti sostanziali;

o) "ispettorato tecnico": l'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.».

Art. 3.

*Inserimento dell'articolo 1-*bis *nella legge n. 317 del 1986*

1. Nella citata legge n. 317 del 1986, dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis (Ambito di applicazione della procedura di informazione)*. — 1. I progetti di regole tecniche sono sottoposti alla procedura d'informazione di cui alla presente legge.

2. La presente legge non si applica:

a) ai servizi del tipo di quelli elencati nell'allegato I;

b) ai servizi di radiodiffusione sonora;

c) ai servizi di radiodiffusione televisiva di cui all'articolo 1, lettera *a)*, della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE;

d) alle regole relative ai servizi concernenti questioni che costituiscono oggetto di normativa comunitaria in materia di servizi di telecomunicazione, quali definiti dalla direttiva 90/387/CEE;

e) alle regole relative ai servizi concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa comunitaria in materia di servizi finanziari del tipo di quelli indicati nell'allegato II;

f) salvo quanto previsto all'articolo 9-*bis*, comma 8, alle regole relative ai servizi emanate dai o per i mercati regolamentati ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, da o per altri mercati o organi che effettuano operazioni di compensazione o di pagamento su tali mercati;

g) alle misure necessarie, nell'ambito del Trattato, per garantire la protezione delle persone e, in particolare, dei lavoratori, in relazione all'impiego dei prodotti, a condizione che tali misure non influiscano sui prodotti stessi».

Art. 4.

Modificazioni all'articolo 5 della legge n. 317 del 1986

1. L'articolo 5 della citata legge n. 317 del 1986 è modificato come segue:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Se la Commissione europea o gli organismi europei di normalizzazione comunicano l'intenzione di trattare a livello europeo e secondo le procedure definite dagli organismi europei di normalizzazione, un soggetto compreso nel programma annuale di normalizzazione degli organismi italiani di normalizzazione,

questi ultimi non si oppongono a tale iniziativa e non intraprendono alcuna azione che possa pregiudicare una decisione in merito;

1-*ter*. Durante l'elaborazione o dopo l'approvazione di una norma europea per la quale la Commissione europea abbia conferito agli organismi europei di normalizzazione un mandato con un termine determinato, gli organismi italiani di normalizzazione non intraprendono alcuna azione che possa recare pregiudizio all'armonizzazione comunitaria, e in particolare nel settore in questione non pubblicano una norma nazionale nuova o riveduta che non sia interamente conforme ad una norma europea già esistente;

1-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 1-*ter* non si applicano se, tramite l'Ispettorato tecnico, un'amministrazione pubblica ha presentato ad un organismo italiano di normalizzazione la richiesta di elaborare una specifica tecnica o una norma relativa a determinati prodotti in vista dell'emanazione di una regola tecnica concernente i medesimi prodotti. In questo caso l'Ispettorato tecnico comunica alla Commissione europea la richiesta di elaborazione della specifica tecnica o della norma con la stessa procedura prevista per la comunicazione dei progetti di regole tecniche, indicando i motivi che ne giustificano la formulazione;

1-*quinquies*. Una norma adottata da un organismo italiano di normalizzazione senza attuare le procedure previste ai commi 1 o 1-*quater,* ovvero in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*bis* o 1-*ter* non può essere assunta come riferimento per l'adozione di atti di riconoscimento, omologazione o utilizzazione.»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. I progetti di regole tecniche rientranti nel campo d'applicazione della presente legge, nonché ogni modifica importante degli stessi che ne altera la portata, ne abbrevia il calendario di applicazione iniziale o aggiunge o rende più rigorosi le specifiche o i requisiti, sono trasmessi all'Ispettorato tecnico dai soggetti competenti alla loro adozione; se il progetto di regola tecnica concerne il semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, si può omettere dalla trasmissione il testo della norma recepita, indicando un semplice riferimento alla norma stessa.

Ogni progetto deve essere corredato dalla documentazione seguente:

a) apposita relazione recante l'enunciazione dei motivi che rendono necessaria la sua adozione;

b) nei casi di cui al comma 5, la documentazione ivi prevista;

c) eventuale motivata richiesta di riservatezza alla quale l'Ispettorato tecnico si conforma nell'esplicare la procedura d'informazione della presente legge;

d) testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, se la loro conoscenza è necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica, se tale testo è stato già trasmesso in relazione a comunicazioni precedenti è sufficiente indicare gli estremi di dette comunicazioni;

e) nei casi di urgenza indicati nell'articolo 9, comma 6, la richiesta di procedura d'urgenza accompagnata da un'esauriente relazione sui motivi che la giustificano;

2-*ter*. Per i progetti di regole tecniche contenuti in provvedimenti, anche con valore o forza di legge, ovvero di iniziativa legislativa, di competenza del Consiglio dei Ministri, gli adempimenti di cui al comma 2-*bis* sono effettuati a cura del Ministero proponente con competenza istituzionale prevalente per la materia;

2-*quater*. Per i progetti di regole tecniche contenuti in proposte di legge d'iniziativa parlamentare gli adempimenti di cui al comma 2-*bis* sono effettuati, subito dopo la pubblicazione negli atti parlamentari, a cura del Ministero con competenza istituzionale prevalente per la materia.

2-*quinquies*. L'Ispettorato tecnico trasmette i progetti di regole tecniche, completi della relativa documentazione, alla Commissione europea ed espleta gli adempimenti previsti dall'articolo 9-*bis*.

2-*sexies*. Nel preambolo o nel testo di un progetto di regola tecnica rientrante nel campo d'applicazione della presente legge deve essere indicato un riferimento alla direttiva 98/34/CE.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'Ispettorato tecnico, anche su richiesta dei soggetti che presentano i progetti di regole tecniche o che esprimono osservazioni o pareri sui progetti di regole tecniche presentati da altri Stati membri dell'Unione europea, può chiedere, nei casi in cui il progetto di regola tecnica presenta aspetti che interessano più soggetti, di indire presso il Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri riunioni di coordinamento per la verifica della completezza delle comunicazioni da trasmettere alla Commissione europea.»;

d) il comma 6 è soppresso.

Art. 5.

Modificazioni all'articolo 6 della legge n. 317 del 1986

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della citata legge n. 317 del 1986 è sostituito dal seguente:

«2. Le osservazioni o i pareri circostanziati formulati sui progetti di regole tecniche presentati da altri Stati membri dell'Unione europea sono inviati all'Ispettorato tecnico che li trasmette alla Commissione europea, tenendo conto dei risultati dell'eventuale coordinamento condotto ai sensi dell'articolo 5, comma 3. Per quanto concerne le specifiche tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m)*, numero 3), le osservazioni o i pareri circostanziati possono fondarsi unicamente sugli

aspetti suscettibili di costituire ostacolo agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell'operatore dei servizi, e non sugli elementi fiscali o finanziari del progetto. Per quanto riguarda i progetti di regole relative ai servizi, i pareri circostanziati non possono comunque pregiudicare misure di politica culturale, in particolare nel settore audiovisivo, che lo Stato membro dell'Unione europea che ha presentato il progetto può adottare secondo il diritto comunitario, tenendo conto della diversità linguistica, delle specificità nazionali e regionali, nonché dei loro patrimoni culturali.».

Art. 6.

Sostituzione dell'articolo 9 della legge n. 317 del 1986

1. L'articolo 9 della citata legge n. 317 del 1986 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 *(Differimento della messa in vigore di regole tecniche).* — 1. La regola tecnica non può essere messa in vigore prima della data di scadenza del termine di tre mesi a decorrere dalla data comunicata dalla Commissione europea quale data di ricevimento del progetto di regola tecnica, corredato della documentazione prescritta ai sensi dell'articolo 5, di seguito "data di notifica".

2. Se nel periodo di cui al comma 1 la Commissione europea o uno Stato membro dell'Unione europea emette un parere circostanziato secondo il quale il progetto di regola tecnica presenta aspetti suscettibili di creare ostacoli alla libera circolazione delle merci o alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento degli operatori di servizi nell'ambito del mercato interno, la regola tecnica non può essere messa in vigore prima dei seguenti termini a decorrere dalla data di notifica:

a) quattro mesi, nel caso di regole di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m)*, numero 2);

b) fatti salvi i commi 3 e 4 del presente articolo, sei mesi, nei casi diversi da quello di cui alla lettera *a)* e da altre regole relative ai servizi;

c) fatto salvo il comma 4 del presente articolo, quattro mesi, nel caso di progetto di regola relativa ai servizi; ai fini dell'applicazione della presente lettera il parere circostanziato deve avere un contenuto conforme a quello indicato all'articolo 6, comma 2.

3. Nel caso di un progetto di regola tecnica diversa da una regola relativa ai servizi, se nel periodo di cui al comma 1, del presente articolo, la Commissione europea notifica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva, un regolamento o una decisione in materia conformemente all'articolo 249 del Trattato, la regola tecnica può essere messa in vigore solamente dopo un periodo di sospensione di dodici mesi dalla data di notifica, prolungato a diciotto mesi se durante la sospensione il Consiglio dell'Unione europea adotta una posizione comune.

4. Se nel periodo di cui al comma 1 la Commissione europea comunica la constatazione che il progetto di regola tecnica concerne una materia oggetto di una proposta di direttiva, di regolamento o di decisione presentata al Consiglio dell'Unione europea conformemente all'articolo 249 del Trattato, la regola tecnica può essere messa in vigore solamente dopo un periodo di sospensione di dodici mesi dalla data di notifica, prolungato a diciotto mesi se durante la sospensione il Consiglio dell'Unione europea adotta una posizione comune.

5. Gli obblighi di sospensione di cui ai commi 3 e 4 cessano se la Commissione europea comunica il ritiro della proposta o del progetto o la rinuncia all'intenzione di proporre o di adottare un atto comunitario cogente ovvero se è adottato un atto comunitario vincolante da parte del Consiglio o della Commissione.

6. I commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano nei casi in cui l'adozione di regole tecniche è resa necessaria da urgenti motivi giustificati da una situazione grave e imprevedibile inerente alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza e, per le regole relative ai servizi, giustificati anche da motivi di ordine pubblico, in particolare in materia di tutela dei minori, ovvero giustificati da una situazione grave inerente alla tutela della sicurezza e integrità del sistema finanziario e, in particolare, ai fini della tutela dei depositanti, degli investitori e degli assicurati.».

Art. 7.

Disposizioni aggiuntive

1. Nella citata legge n. 317 del 1986, dopo l'articolo 9, sono inseriti i seguenti:

«Art. 9-*bis (Adempimenti procedurali).* — 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, l'Ispettorato tecnico informa i soggetti di cui all'articolo 5, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* che hanno trasmesso il progetto di regola tecnica, della sua comunicazione alla Commissione europea e della data di scadenza del termine di tre mesi di cui all'articolo 9, comma 1, nonché del numero assegnato da detta Commissione al relativo fascicolo.

2. Se durante il periodo di cui all'articolo 9, comma 1, la Commissione europea trasmette all'Ispettorato tecnico osservazioni su un progetto di regola tecnica formulate dalla Commissione medesima o da un altro Stato membro dell'Unione europea, l'Ispettorato tecnico ne informa tempestivamente i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo affinché formulino una risposta da inviare alla Commissione, tramite lo stesso Ispettorato tecnico, nella quale è indicato se ed in quale misura è possibile tenere conto delle osservazioni nella stesura definitiva della regola tecnica.

3. Se durante il periodo di cui all'articolo 9, comma 1, la Commissione europea trasmette all'Ispettorato tecnico un parere circostanziato su un progetto di regola tecnica formulato dalla Commissione medesima o da un altro Stato membro dell'Unione europea, l'Ispettorato tecnico informa tempestivamente i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, comunicando anche il nuovo termine di differimento della messa in vigore della misura ai sensi dell'articolo 9. Entro tale termine detti soggetti formulano una risposta al parere circostanziato, da inviare alla Commissione europea tramite l'Ispettorato tecnico, nella quale sono indicate le modifiche che si intendono apportare al progetto per conformarlo al parere circostanziato.

4. Se il progetto riguarda regole relative ai servizi e i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo valutano impossibile tenere conto del parere circostanziato, essi formulano una risposta, da inviare alla Commissione europea tramite l'Ispettorato tecnico, nella quale, per ciascuno degli aspetti contestati, sono indicati i motivi per i quali non è possibile tenerne conto nella stesura definitiva della regola tecnica.

5. L'Ispettorato tecnico comunica ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo i commenti che la Commissione europea formula sulle risposte ai pareri circostanziati di cui ai commi 2, 3 e 4.

6. Se durante il periodo di cui all'articolo 9, comma 1, la Commissione europea trasmette all'Ispettorato tecnico comunicazioni ai sensi dell'articolo 9, commi 3, 4 e 5 su un progetto di regola tecnica, l'Ispettorato tecnico ne informa tempestivamente i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, comunicando anche il nuovo termine di differimento della messa in vigore della misura ai sensi dell'articolo 9.

7. Le comunicazioni dell'Ispettorato tecnico di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 del presente articolo ai soggetti che hanno trasmesso il progetto di regola tecnica sono effettuate anche al Ministro per i rapporti con il Parlamento, per la trasmissione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nel caso dei progetti contenuti in disegni di legge di iniziativa parlamentare.

8. Copia del provvedimento definitivo che adotta una regola tecnica rientrante nel campo d'applicazione della presente legge è inviato all'Ispettorato tecnico, all'atto della sua pubblicazione o diramazione ufficiale, dai soggetti competenti alla loro adozione o, nei casi di cui all'articolo 5, commi 2-*ter* e 2-*quater*, dai Ministeri indicati negli stessi commi; l'Ispettorato tecnico ne cura la trasmissione alla Commissione europea.

Art. 9-*ter (Esclusione di adempimenti)*. — 1. L' articolo 5, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 2-*quinquies*, 3, 4 e 5, e l'articolo 9 non si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative o agli accordi facoltativi che:

a) si conformano agli atti comunitari cogenti che danno luogo all'adozione di specifiche tecniche o di regole relative ai servizi;

b) soddisfano gli impegni derivanti da un accordo internazionale che dà luogo all'adozione di specifiche tecniche o di regole comuni relative ai servizi comuni nella Comunità;

c) fanno uso di clausole di salvaguardia previste negli atti comunitari cogenti;

d) applicano l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 92/59/CEE del Consiglio, relativa alla sicurezza generale dei prodotti;

e) eseguono una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee;

f) si limitano a modificare una regola tecnica conformemente ad una richiesta della Commissione europea diretta ad eliminare un ostacolo agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell'operatore di servizi.

2. L'articolo 9 non si applica alle regole tecniche che vietano la fabbricazione di prodotti senza ostacolarne la libera circolazione e alle specifiche tecniche o ad altri requisiti o alle regole relative ai servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m)*, numero 3).

3. L'articolo 9, commi 3, 4 e 5, non si applica agli accordi facoltativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m)*, numero 2).».

Art. 8.

Agenzia per le normative ed i controlli tecnici

1. L'Agenzia per le normative ed i controlli tecnici subentra, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nelle funzioni e nei compiti attribuiti dal presente provvedimento all'ispettorato tecnico.

Art. 9.

Aggiunta di allegati alla legge n. 317 del 1986

2. Alla citata legge n. 317 del 1986 sono aggiunti, in fine, i seguenti allegati:

«ALLEGATO I

Elenco indicativo dei servizi
di cui all'articolo 1-*bis*, comma 2, lettera *a)*

1. Servizi non forniti "a distanza".

Servizi forniti in presenza del prestatario e del destinatario, anche se mediante dispositivi elettronici:

a) esame o trattamento in un gabinetto medico mediante attrezzature elettroniche, ma con la presenza del paziente;

b) consultazione di un catalogo elettronico in un negozio in presenza del cliente;

c) prenotazione di biglietti aerei attraverso una rete informatica in un'agenzia viaggi in presenza del cliente;

d) giochi elettronici messi a disposizione di un giocatore presente in una sala giochi.

2. Servizi non forniti "per via elettronica".

2.1. Servizi a contenuto materiale anche se implicano l'utilizzazione di dispositivi elettronici:

a) distributori automatici di biglietti (banconote, biglietti ferroviari);

b) accesso a reti stradali, parcheggi, ecc. a pagamento, anche se all'entrata e/o all'uscita intervengono dispositivi elettronici per controllare l'accesso e/o garantire il corretto pagamento.

2.2. Servizi non in linea: distribuzione di cd-rom e di software su dischetti.

2.3. Servizi non forniti attraverso sistemi elettronici di archiviazione/trattamento di dati:

a) servizi di telefonia vocale;

b) servizi telefax/telex;

c) servizi forniti mediante telefonia vocale o telefax;

d) consulto medico per telefono/telefax;

e) consulenza legale per telefono/telefax;

f) marketing diretto per telefono/telefax.

3. Servizi non forniti "a richiesta individuale di un destinatario di servizi".

Servizi forniti mediante invio di dati senza una richiesta individuale e destinati alla ricezione simultanea da parte di un numero illimitato di destinatari (trasmissione da punto a multipunto):

a) servizi di radiodiffusione televisiva [compresi i servizi near-video on-demand (N-Vod)] di cui all'articolo 1, lettera *a)*, della direttiva 89/552/CEE;

b) servizi di radiodiffusione sonora;

c) teletesto (televisivo).

ALLEGATO II

Elenco indicativo dei servizi finanziari di cui all'articolo 1-*bis*, comma 2, lettera *e)*.

1. Servizi d'investimento.

2. Operazioni di assicurazione e riassicurazione.

3. Servizi bancari.

4. Operazioni relative ai fondi di pensione.

5. Servizi concernenti operazioni a termine o in opzione.

Tali servizi comprendono in particolare:

a) i servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva 93/22/CEE, i servizi di organismi di investimento collettivo;

b) i servizi concernenti attività che beneficiano del riconoscimento reciproco, di cui all'allegato della direttiva 89/646/CEE;

c) le operazioni che riguardano attività di assicurazione e riassicurazione di cui:

all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE;

all'allegato della direttiva 79/267/CEE;

alla direttiva 64/225/CEE;

alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTIOLI, *Ministro per le politiche comunitarie*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

CARDINALE, *Ministro delle comunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).

Note al titolo:

— Per l'argomento della legge 21 giugno 1986, n. 317, si veda nelle note alle premesse.

— Per le direttive 98/34/CE e 98/48/CE, si veda nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999». L'art. 1 della succitata legge così recita:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B* sono trasmessi, dopo che su di essi sono stati acquisiti gli altri pareri previsti da disposizioni di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. Il termine per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 97/5/CE è di sei mesi».

— L'allegato *A* della succitata legge n. 526/1999 riporta l'elenco delle direttive da attuare con decreto legislativo.

— La direttiva 1998/34/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 204/37 del 21 luglio 1998.

— La direttiva 1998/48/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 217/18 del 5 agosto 1998.

— La legge 21 giugno 1986, n. 317, reca: «Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche».

Note all'art. 1:

— Per quanto riguarda la legge 21 giugno 1986, n. 317, si veda in note alle premesse.

— Per quanto riguarda la direttiva 98/34/CE si veda in note alle premesse.

— Per quanto riguarda la direttiva 98/48/CE si veda in note alle premesse.

— La direttiva 83/189/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 109 del 26 aprile 1983.

Note all'art. 2:

— La legge 12 agosto 1982, n. 597, reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, recante disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro».

— Il paragrafo 1 dell'art. 32 del Trattato istitutivo della Comunità europea così recita:

«1. Il mercato comune comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta concessione con tali prodotti».

— Il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, reca: «Recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali». L'art. 1 del succitato decreto legislativo così recita:

«Art. 1 *(Definizioni).* — 1. Ai fini del presente decreto è da intendersi come medicinale ogni sostanza o composizione presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane o animali, nonché ogni sostanza o composizione da somministrare all'uomo o all'animale allo scopo di stabilire una diagnosi medica o di ripristinare, correggere o modificare funzioni organiche dell'uomo o dell'animale.

2. Per sostanza si intende qualsiasi materia di origine umana o animale o vegetale, o di origine chimica, sia naturale che di trasformazione o di sintesi.

3. Sono specialità medicinali i medicinali precedentemente preparati ed immessi in commercio con una denominazione speciale ed in confezione particolare.

4. Non sono considerati specialità medicinali:

a) i medicinali preparati nella farmacia ospedaliera e destinati ad essere impiegati all'interno dell'ospedale;

b) i medicinali destinati a malati determinati, preparati in farmacia in base a prescrizioni mediche;

c) i medicinali preparati in farmacia in base alle indicazioni della Farmacopea ufficiale e destinati ad essere forniti direttamente ai clienti di tale farmacia».

— Per quanto riguarda la direttiva 98/34/CE si veda in note alle premesse.

— Per quanto riguarda la direttiva 98/48/CE si veda in note alle premesse.

Note all'art. 3:

— La direttiva 1989/552/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 298 del 17 ottobre 1989.

— La direttiva 1997/36/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 202 del 30 luglio 1997.

— La direttiva 1990/387/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 192 del 24 luglio 1990.

— Il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, reca: «Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi».

Note all'art. 4:

— Per quanto riguarda la legge n. 317 del 21 giugno 1986, si veda in note alle premesse. L'articolo 5 della succitata legge, cosi come modificato dal decreto legislativo quì pubblicato è il seguente:

«Art. 5 *(Adempimenti degli organismi di normalizzazione e delle amministrazioni pubbliche).* — 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli organismi di normalizzazione informano la Commissione delle Comunità europee e i corrispondenti organismi degli altri Stati membri della Comunità europea, nonché il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), l'Istituto europeo per la standardizzazione nelle telecomunicazioni (ETSI) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sui programmi di normalizzazione e sui progetti di norma che non costituiscono la trasposizione integrale di una norma internazionale o europea, indicando in particolare se la norma costituisce una nuova norma nazionale o una sua modifica ovvero la trasformazione di una norma internazionale o europea e segnalando in tal caso le differenze o modifiche apportate. Le informazioni di cui al presente comma sono aggiornate ogni tre mesi.

1-bis. *Se la Commissione europea o gli organismi europei di normalizzazione comunicano l'intenzione di trattare a livello europeo e secondo le procedure definite dagli organismi europei di normalizzazione, un soggetto compreso nel programma annuale di normalizzazione degli organismi italiani di normalizzazione, questi ultimi non si oppongono a tale iniziativa e non intraprendono alcuna azione che possa pregiudicare una decisione in merito.*

1-ter. *Durante l'elaborazione o dopo l'approvazione di una norma europea per la quale la Commissione europea abbia conferito agli organismi europei di normalizzazione un mandato con un termine determinato, gli organismi italiani di normalizzazione non intraprendono alcuna azione che possa recare pregiudizio all'armonizzazione comunitaria, e in particolare nel settore in questione non pubblicano una norma nazionale nuova o riveduta che non sia interamente conforme ad una norma europea già esistente.*

1-quater. *Le disposizioni di cui al comma 1*-ter *non si applicano se, tramite l'ispettorato tecnico, un'amministrazione pubblica ha presentato ad un organismo italiano di normalizzazione la richiesta di elaborare una specifica tecnica o una norma relativa a determinati prodotti in vista dell'emanazione di una regola tecnica concernente i medesimi prodotti. In questo caso l'ispettorato tecnico comunica alla Commissione europea la richiesta di elaborazione della specifica tecnica della norma con la stessa procedura prevista per la comunicazione dei progetti di regole tecniche, indicando i motivi che ne giustificano la formulazione.*

1-quinquies. *Una norma adottata da un organismo italiano di normalizzazione senza attuare le procedure previste ai commi 1 o 1*-quater, *ovvero in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1*-bis *o 1*-ter *non può essere assunta come riferimento per l'adozione di atti di riconoscimento, omologazione o utilizzazione.*

2. Le informazioni ricevute dagli organismi di normalizzazione degli altri Stati membri della Comunità europea, dal CEN, dall'ETSI e dal CENELEC, sono trasmesse dagli organi italiani di normalizzazione all'ispettorato tecnico dell'industria del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, limitatamente al settore dell'ingegneria civile e strutturale, al Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

2-bis. *I progetti di regole tecniche rientranti nel campo d'applicazione della presente legge, nonché ogni modifica importante degli stessi che ne altera la portata, ne abbrevia il calendario di applicazione iniziale o aggiunge o rende più rigorosi le specifiche o i requisiti, sono trasmessi all'ispettorato tecnico dai soggetti competenti alla loro adozione; se il progetto di regola tecnica concerne il semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, si può omettere dalla trasmissione il testo della norma recepita, indicando un semplice riferimento alla norma stessa.*

Ogni progetto deve essere corredato dalla documentazione seguente:

a) *apposita relazione recante l'enunciazione dei motivi che rendono necessaria la sua adozione;*

b) *nei casi di cui al comma 5, la documentazione ivi prevista;*

c) *eventuale motivata richiesta di riservatezza alla quale l'ispettorato tecnico si conforma nell'esplicare la procedura d'informazione della presente legge;*

d) *testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, se la loro conoscenza è necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica; se tale testo è stato già trasmesso in relazione a comunicazioni precedenti è sufficiente indicare gli estremi di dette comunicazioni;*

e) *nei casi di urgenza indicati nell'art. 9, comma 6, la richiesta di procedura d'urgenza accompagnata da un'esauriente relazione sui motivi che la giustificano.*

2-ter. *Per i progetti di regole tecniche contenuti in provvedimenti, anche con valore o forza di legge, ovvero di iniziativa legislativa, di competenza del Consiglio di Ministri, gli adempimenti di cui al comma 2*-bis *sono effettuati a cura del Ministero proponente con competenza istituzionale prevalente per la materia.*

2-quater. *Per i progetti di regole tecniche contenuti in proposte di legge d'iniziativa parlamentare gli adempimenti di cui al comma 2*-bis *sono effettuati, subito dopo la pubblicazione negli atti parlamentari, a cura del Ministero con competenza istituzionale prevalente per la materia.*

2-quinquies. *L'Ispettorato tecnico trasmette i progetti di regole tecniche, completi della relativa documentazione, alla Commissione europea ed espleta gli adempimenti previsti dall'art. 9*-bis.

2-sexies. *Nel preambolo o nel testo di un progetto di regola tecnica rientrante nel campo d'applicazione della presente legge deve essere indicato un riferimento alla direttiva 98/34/CE.*

3. L'ispettorato tecnico, anche su richiesta dei soggetti che presentano i progetti di regole tecniche o che esprimono osservazioni o pareri sui progetti di regole tecniche presentati da altri Stati membri dell'Unione europea, può chiedere, nei casi in cui il progetto di regola tecnica presenta aspetti che interessano più soggetti, di indire presso il Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri riunioni di coordinamento per la verifica della completezza delle comunicazioni da trasmettere alla Commissione europea.

4. Se il progetto di regola tecnica fa parte di una misura prevista in atti comunitari diversi dalla direttiva 83/189/CEE, può essere comunicato alla Commissione delle Comunità europee in conformità al presente articolo, ovvero secondo la procedura prevista dalle norme di attuazione della misura sopraindicata. In tal caso nella comunicazione è espressamente dichiarato che la stessa vale anche ai sensi della direttiva 83/189/CEE. Della comunicazione è data notizia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Se il progetto di regola tecnica mira a limitare la commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico, anche per motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, esso è comunicato unitamente ad un promemoria relativo alla sostanza, al preparato o al prodotto, ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se tali informazioni sono disponibili, nonché alle conseguenze per la salute pubblica o la tutela del consumatore o dell'ambiente, corredato da un'analisi dei rischi effettuata secondo i principi generali di valutazione dei rischi dei prodotti chimici di cui all'art. 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 793/93 ove si tratti di una sostanza già esistente, o di cui all'art. 3, paragrafo 2, della direttiva 92/32/CEE nel caso di una nuova sostanza.

6. *(Soppresso)*».

— Per quanto riguarda la direttiva 98/34/CE si veda in note alle premesse.

Nota all'art. 5:

— Per quanto riguarda la legge 21 giugno 1986, n. 317, si veda in note alle premesse. L'art. 6, comma 2, della succitata legge, così come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 6 *(Comunicazione delle informazioni da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — 1. Le informazioni acquisite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel corso della procedura comunitaria di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche sono poste a disposizione delle altre amministrazioni pubbliche interessate. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato definisce le modalità per assicurare il flusso delle informazioni, anche mediante sistemi di posta elettronica. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è tenuto a garantire l'accesso alle informazioni da parte degli utenti, singoli od associati, anche attraverso l'ausilio di adeguati supporti informatici e di sportelli al pubblico, aperti a cura delle amministrazioni regionali.

2. Le osservazioni o i pareri circostanziati formulati sui progetti di regole tecniche presentati da altri Stati membri dell'Unione europea sono inviati all'ispettorato tecnico che li trasmette alla Commissione europea, tenendo conto dei risultati dell'eventuale coordinamento condotto ai sensi dell'art. 5, comma 3. Per quanto concerne le specifiche tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), *numero 3), le osservazioni o i pareri circostanziati possono fondarsi unicamente sugli aspetti suscettibili di costituire ostacolo agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell'operatore dei servizi, e non sugli elementi fiscali o finanziari del progetto. Per quanto riguarda i progetti di regole relative ai servizi, i pareri circostanziati non possono comunque pregiudicare misure di politica culturale, in particolare nel settore audio-*

visivo, che lo Stato membro dell'Unione europea che ha presentato il progetto può adottare secondo il diritto comunitario, tenendo conto della diversità linguistica, delle specificità nazionali e regionali, nonché dei loro patrimoni culturali.

Nota all'art. 6:

— L'art. 249 del Trattato istitutivo della Comunità europea così recita:

«Art. 249 (ex art. 189). — Per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal presente trattato il Parlamento europeo congiuntamente con il Consiglio, il Consiglio e la Commissione adottano regolamenti e direttive, prendono decisioni e formulano raccomandazioni o pareri.

Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi».

La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.

Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti».

Note all'art. 7:

— Per quanto riguarda la legge 21 giugno 1986, n. 317, si veda in note alle premesse.

— La direttiva 1992/59/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 228 dell'11 agosto 1992.

Nota all'art. 8:

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. L'art. 31 del succitato decreto legislativo così recita:

«Art. 31 *(Agenzia per le normative ed i controlli tecnici).* — 1. È istituita l'agenzia per le normative ed i controlli tecnici, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.

2. Spettano all'agenzia le competenze inerenti ai controlli di conformità delle macchine, degli impianti e di prodotti nelle materie di spettanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli enti pubblici da esso vigilati. Spetta, inoltre, all'agenzia la vigilanza sugli enti di normazione tecnica e sugli organismi di accreditamento dei sistemi di qualità aziendale e dei prodotti.

3. Spetta inoltre all'agenzia la predisposizione delle normative tecniche e degli standard per la certificazione dei prodotti nelle materie indicate al comma 2, ai fini della loro approvazione ministeriale.

4. In materia di comunicazioni spetta all'agenzia:

a) rilasciare i titoli di abilitazione all'esercizio dei servizi radioelettrici;

b) determinare requisiti tecnici di apparecchiature e procedure di omologazione; accreditare i laboratori di prova e rilasciare le autorizzazioni ad effettuare collaudi, installazioni, allacciamenti e manutenzioni.

5. Nell'esercizio delle funzioni a livello periferico, l'agenzia può stipulare convenzioni con le regioni ed avvalersi, oltre che degli uffici territoriali di governo di cui all'art. 11, degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di apposita convenzione.

6. Sono soppresse le strutture del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero delle comunicazioni che svolgono le attività demandate all'agenzia. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnati all'agenzia».

Note all'art. 9:

— Per quanto riguarda la legge 21 giugno 1986, n. 317, si veda in note alle premesse.

— La direttiva 1989/552/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 298 del 17 ottobre 1989.

— La direttiva 89/646/CEE è pubblicata in GU.C.E. n. L 386 del 30 dicembre 1989.

— La direttiva 73/239/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 228 del 16 agosto 1973.

— La direttiva 79/267/CEE è pubblicata in G.U.CE. n. L 063 del 13 marzo 1979.

— La direttiva 64/225/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 056 del 4 aprile 1964.

— La direttiva 92/49/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 228 dell'11 agosto 1992.

— La direttiva 92/96/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 360 del 9 dicembre 1992.

01G0028

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 20 novembre 2000, n. **428.**

Regolamento recante le modalità di svolgimento della prima e seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2000-2001.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e, in particolare, l'articolo 3;

Visti gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina gli esami di Stato;

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare, l'articolo 205, comma 1;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata l'esigenza di individuare le tipologie relative alla prima prova, al fine di mettere in condizione le scuole di poter gestire, secondo le scansioni dell'anno scolastico 2000-2001, le attività di programmazione coerenti con i diversi modelli di scrittura;

Udito il parere del Consiglio di Stato, n. 161-162/00 espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 9 ottobre 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 9745 U/L L.P.1653 del 2 novembre 2000);

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Prima prova scritta

1. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività.

2. Il candidato deve realizzare, a propria scelta, uno dei seguenti tipi di elaborati proposti dal Ministero della pubblica istruzione:

a) analisi e commento, anche arricchito da note personali, di un testo letterario o non letterario, in prosa o in poesia, corredato da indicazioni che orientino nella comprensione, nella interpretazione di insieme del passo e nella sua contestualizzazione;

b) sviluppo di un argomento scelto dal candidato tra quelli proposti all'interno di grandi ambiti di riferimento storico-politico, socio-economico, artistico-letterario, tecnico-scientifico. L'argomento può essere svolto in una forma scelta dal candidato tra i modelli di scrittura del saggio breve e dell'articolo di giornale;

c) sviluppo di un argomento di carattere storico, coerente con i programmi svolti nell'ultimo anno di corso;

d) trattazione di un tema su un argomento di ordine generale, attinto al corrente dibattito culturale, per il quale possono essere fornite indicazioni di svolgimento.

3. Nella produzione dell'elaborato il candidato deve dimostrare:

a) correttezza e proprietà nell'uso della lingua;

b) possesso di adeguate conoscenze relative sia all'argomento scelto che al quadro di riferimento generale in cui esso si inserisce

c) attitudini allo sviluppo critico delle questioni proposte e alla costruzione di un discorso organico e coerente, che sia anche espressione di personali convincimenti.

4. Nello svolgimento della prova di cui al comma 2, lettera *a)*, il candidato deve dimostrare di essere in possesso di conoscenze e competenze idonee alla individuazione della natura del testo e delle sue strutture formali.

Art. 2.

Seconda prova scritta

1. La seconda prova scritta, che può essere anche grafica o scrittografica, ha lo scopo di accertare il possesso delle conoscenze specifiche del corso di studi frequentato dal candidato ed ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il medesimo corso di studi, per le quali l'ordinamento vigente o le disposizioni relative alla sperimentazione prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche. Al candidato può essere data facoltà di scegliere tra più proposte. La suddetta materia è individuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, entro la prima decade del mese di aprile.

Art. 3.

Predisposizione dei testi per le prime due prove scritte nel caso di mancato arrivo dei testi ministeriali

1. Qualora nel giorno stabilito per la prima prova scritta non siano pervenuti alla sede d'esame i testi relativi, il presidente della Commissione ne informa il competente ufficio scolastico o il Ministero della pubblica istruzione, al fine del tempestivo invio dei testi medesimi, con gli accorgimenti necessari ad assicurarne la segretezza.

2. Ove, a causa di particolari difficoltà o disguidi, non sia stato possibile acquisire i testi ministeriali entro due ore dall'ora prevista per l'inizio delle prove, la Commissione provvede immediatamente alla formulazione dei testi occorrenti.

3. Il commissario o i commissari aventi specifica competenza nella disciplina cui i testi mancanti si riferiscono predispongono sollecitamente più proposte tra cui la Commissione sceglie quella definitiva.

4. I testi autonomamente predisposti dalla Commissione e acquisiti agli atti sono inviati in copia al Ministero della pubblica istruzione.

5. Qualora non siano pervenuti neanche i testi della seconda prova scritta, la commissione procede con le modalità di cui ai precedenti commi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 novembre 2000

Il Ministro: DE MAURO

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2001
Ufficio controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 10

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e, l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore):

«Art. 3 *(Contenuto ed esito dell'esame).* — 1. L'esame di Stato comprende tre prove scritte e un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività; la seconda ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio per le quali l'ordinamento vigente prevede verifiche scritte; la terza, a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera.

2. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono inviati dal Ministero della pubblica istruzione; il testo della terza prova scritta è predisposto dalla commissione d'esame con modalità predefinite. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal Ministro della pubblica istruzione nella prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il Ministro disciplina altresì le caratteristiche della terza prova scritta, nonché le modalità con le quali la commissione d'esame provvede alla elaborazione delle prime due prove d'esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime.

3. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.

4. La lingua d'esame è la lingua ufficiale di insegnamento.

5. Nelle scuole della Valle d'Aosta la conoscenza delle lingue italiana e francese, parificate a norma dell'art. 38, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante "Statuto speciale per la Valle d'Aosta", è accertata nell'ambito dello svolgimento delle tre prove scritte, di cui almeno una deve essere svolta in lingua italiana e una in lingua francese a scelta del candidato.

6. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 35 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 20 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70 punti.

7. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.

8. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi».

— Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 (Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425):

«Art. 4 *(Contenuto ed esito dell'esame).* — 1. L'esame di Stato comprende tre prove scritte aventi le caratteristiche di cui ai commi 2, 3 e 4 ed un colloquio volti ad evidenziare le conoscenze, competenze e capacità acquisite dal candidato. La lingua d'esame è la lingua ufficiale di insegnamento.

2. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività; essa consiste nella produzione di uno scritto scelto dal candidato tra più proposte di varie tipologie, ivi comprese le tipologie tradizionali, individuate annualmente dal Ministro della pubblica istruzione con il decreto di cui all'art. 5, comma 1.

3. La seconda prova scritta è intesa ad accertare le conoscenze specifiche del candidato ed ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio per le quali l'ordinamento vigente o le disposizioni relative alle sperimentazioni prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche. Al candidato può essere data facoltà di scegliere tra più proposte.

4. La terza prova, a carattere pluridisciplinare, è intesa ad accertare, oltre quanto previsto dal comma 1, le capacità del candidato di utilizzare ed integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell'ultimo anno di corso, anche ai fini di una produzione scritta, grafica o pratica. La prova consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli, ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti. Le predette modalità di svolgimento della prova possono essere adottate cumulativamente o alternativamente. La prova è strutturata in modo da consentire anche l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere se comprese nel piano di studi dell'ultimo anno.

5. Il colloquio tende ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell'argomentazione e di discutere ed approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. Esso si svolge su argomenti di interesse pluridisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.

6. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte e di trentacinque per la valutazione del colloquio. I quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte sono ripartiti in parti uguali tra le tre prove. A ciascuna delle prove scritte e al colloquio giudicati sufficienti non può essere attribuito un punteggio inferiore, rispettivamente, a 10 e a 22. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di venti punti. Per superare l'esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio.

7. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70 punti».

«Art. 5 *(Modalità di invio, formazione e svolgimento delle prove d'esame).* — 1. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione ed inviati ai provveditorati agli studi o alle istituzioni scolastiche con indicazione dei tempi massimi per il loro svolgimento. Alla trasmissione dei testi può provvedersi in via telematica, previa adozione degli accorgimenti necessari a tutelarne la segretezza. La materia oggetto della seconda prova scritta è individuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno.

2. Le caratteristiche formali generali della terza prova scritta sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il testo relativo alla predetta prova è predisposto dalla commissione di esame. La relativa formulazione deve essere coerente con l'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso. A tal fine, i consigli di classe, entro il 15 maggio elaborano per la commissione di esame un apposito documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. Esso è immediatamente affisso all'albo dell'istituto ed è consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque abbia interesse può estrarne copia.

3. La commissione entro il giorno successivo a quello di svolgimento della seconda prova definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta in coerenza con quanto attestato nel documento di cui al comma 2. La mattina del giorno stabilito per lo svolgimento di detta prova, la commissione, in coerenza con quanto attestato nel predetto documento, predispone collegialmente il testo della terza prova scritta tenendo conto delle proposte avanzate da ciascun componente. Per la formulazione delle singole proposte e per la predisposizione collegiale della prova, la commissione può avvalersi dell'archivio nazionale permanente di cui all'art. 14.

4. Il documento di cui al comma 2, nelle scuole che attuano l'autonomia didattica e organizzativa in via sperimentale, è integrato con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui eventualmente si è scomposta la classe o dei docenti che hanno guidato corsi destinati agli alunni provenienti da più classi.

5. Le scuole che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, individuano le modalità di predisposizione del documento di cui al comma 2 nel proprio regolamento.

6. Qualora i testi relativi alle prime due prove scritte non giungano tempestivamente, il presidente della commissione esaminatrice ne informa il Ministero della pubblica istruzione, che provvede all'invio dei testi richiesti. In caso di particolari difficoltà a disguidi, ove siano trascorse due ore dall'orario previsto per l'inizio della prova scritta, la commissione provvede a formulare i testi delle prime due prove di esame con le modalità stabilite col decreto di cui al comma 1.

7. Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato. Esso, tenendo conto di quanto previsto dal comma 8, prosegue su argomenti proposti al candidato a norma dell'art. 4, comma 5. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra indicazione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole. Nel corso del colloquio deve essere assicurata la possibilità di discutere gli elaborati relativi alle prove scritte.

8. Le commissioni d'esame possono provvedere alle correzioni delle prove scritte e all'espletamento del colloquio operando per aree disciplinari definite dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, ferma restando la responsabilità collegiale delle commissioni.

9. Le operazioni di cui al comma 8 si concludono con la formulazione di una proposta di punteggio relativa alle prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti dall'intera commissione a maggioranza. Se sono proposti più di due punteggi, e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, la commissione vota su proposte del presidente a partire dal punteggio più alto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti. Di tali operazioni è dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non è ammessa l'astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti».

— Si riporta il testo dell'art. 205, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado):

«1. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1998, n. 400, il Ministero della pubblica istruzione emana uno o più regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini e agli esami. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami stessi».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17. — 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

01G0032

DECRETO 20 novembre 2000 n. **429.**

Regolamento recante le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e, in particolare, l'articolo 3;

Visti gli articoli 4, 5 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina gli esami di Stato;

Visti i decreti ministeriali n. 357 e n. 520 in data, rispettivamente, 18 settembre 1998 e 8 novembre 1999, con i quali, ai sensi dell'art. 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, per gli anni scolastici 1998/1999 e 1999/2000, è stato disciplinato, in maniera transitoria, lo svolgimento della terza prova scritta;

Considerato che, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e sulla base dei riscontri effettuati nei primi due anni di attuazione transitoria del nuovo modello di esame, occorre stabilire in maniera definitiva le caratteristiche formali generali della terza prova scritta e la relativa articolazione;

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare, l'articolo 205, comma 1;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 161-162/00 espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 9 ottobre 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1998 (nota n. 9745U/L L.P. 1653 del 2 novembre 2000);

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.
Finalità

1. La terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a carattere pluridisciplinare, è intesa ad accertare le conoscenze, competenze e capacità acquisite dal candidato, nonché le capacità di utilizzare e integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell'ultimo anno di corso, anche ai fini di una produzione scritta, grafica o pratica.

Art. 2.
Tipologie e caratteristiche formali generali della prova

1. La prova, predisposta dalle commissioni a norma dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, per la quale le commissioni stesse possono avvalersi dell'archivio nazionale permanente dell'Osservatorio nazionale istituito presso il centro europeo dell'educazione di cui all'articolo 14 del medesimo decreto, può comprendere, alternativamente o cumulativamente, le seguenti tipologie di svolgimento:

a) trattazione sintetica di argomenti significativi anche a carattere pluridisciplinare, contenente l'indicazione della estensione massima consentita (numero delle righe o delle parole). Tale proposta può essere presentata al candidato anche mediante un breve testo, in relazione al quale vengano poste specifiche domande;

b) quesiti a risposta singola, volti ad accertare la conoscenza ed i livelli di competenza raggiunti dal candidato su argomenti riguardanti una o più materie, possono essere articolati in una o più domande chiaramente esplicitate. Le risposte debbono essere in ogni caso autonomamente formulate dal candidato e contenute nei limiti della estensione massima indicata dalla commissione, analogamente a quanto previsto alla precedente lettera *a)*;

c) quesiti a risposta multipla, per i quali vengono fornite più risposte, tra cui il candidato sceglie quella esatta, possono essere presentati anche in forma di risposta chiusa e prevedere un certo numero di permutazioni di posizione delle domande e delle risposte. Tali quesiti possono pertanto concretarsi in vere e proprie prove strutturate vertenti su argomenti di tutte le materie dell'ultimo anno di corso;

d) problemi a soluzione rapida, articolati in relazione allo specifico indirizzo di studio e alle esercitazioni effettuate dal candidato nel settore disciplinare coinvolto nel corso dell'ultimo anno;

e) analisi di casi pratici e professionali, correlata ai contenuti dei singoli piani di studio dei vari indirizzi, alle impostazioni metodologiche seguite dai candidati e alle esperienze acquisite anche all'interno di una progettazione di istituto caratterizzata dall'ampliamento dell'offerta formativa. La trattazione di un caso pratico e professionale, che costituisce una esercitazione didattica particolarmente diffusa negli istituti professionali e tecnici, può coinvolgere più materie ed è presentata con indicazioni di svolgimento puntuali e tali da assicurare risposte in forma sintetica;

f) sviluppo di progetti, proposto per quegli indirizzi di studio per i quali tale modalità rappresenta una pratica didattica largamente adottata. In particolare negli istituti tecnici e professionali, in relazione ai singoli piani di studio, può essere richiesto lo sviluppo di un progetto che coinvolga diverse discipline o la esposizione di una esperienza di laboratorio o anche la descrizione di procedure di misura o di collaudo di apparati o impianti che siano tali da consentire al candidato di dimostrare anche la conoscenza degli strumenti, delle loro caratteristiche e delle metodologie di impiego.

2. Nei licei artistici, al fine di accertare in particolare le capacità di integrazione e applicazione dei linguaggi plastico-visuali ad una problematica architettonica, può essere richiesto lo sviluppo di un progetto anche attraverso la lettura, l'analisi e la interpretazione grafica dei caratteri compositivi, stilistici, costruttivi di un'opera o di un complesso monumentale. La formulazione della proposta deve prevedere anche la trattazione, in forma sintetica, del contesto culturale, storico e sociale entro cui l'opera si pone. In relazione alla specificità dei piani di studio la trattazione è integrata da quesiti attinenti alle discipline dell'ultimo anno, eventualmente non incluse nella traccia assegnata.

3. Negli istituti d'arte è richiesta una produzione, a carattere scritto-grafico, intesa ad accertare le capacità di argomentare e motivare il processo progettuale seguito nella seconda prova scritta, anche sotto il profilo storico, culturale, socio-economico, tecnologico e artistico. Il progetto assegnato è integrato da quesiti inerenti le discipline dell'ultimo anno.

Art. 3.
Scelta delle tipologie e articolazione della prova

1. La prova concerne una sola delle tipologie di cui all'articolo 2 ad eccezione delle tipologie di cui alle lettere *b)* e *c)*, che possono essere utilizzate anche cumulativamente. La scelta della tipologia da parte delle commissioni deve tenere conto della specificità dell'indirizzo di studi, delle impostazioni metodologiche seguite dai candidati, delle esperienze acquisite all'interno della progettazione dell'istituto e della pratica didattica adottata, quali risultano dal documento del consiglio di classe di cui all'articolo 5, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.

2. La prova, che coinvolgerà non più di cinque discipline, deve prevedere:

a) non più di cinque argomenti per la trattazione sintetica;

b) da dieci a quindici quesiti a risposta singola;

c) da trenta a quaranta quesiti a risposta multipla;

d) non più di due problemi scientifici a soluzione rapida, tali cioè da non richiedere calcoli complessi;

e) non più di due casi pratici e professionali;

f) un progetto.

3. Nel caso in cui le tipologie di cui alle lettere *b)* e *c)* siano utilizzate cumulativamente, il numero dei quesiti a risposta singola e il numero dei quesiti a risposta multipla non può essere inferiore, rispettivamente, a 8 e 16.

4. Le commissioni, in alternativa a quanto indicato nel comma 2, possono predisporre la prova mediante un testo di riferimento (in forma di documento scritto e/o iconico e/o grafico) che consenta di sollecitare prestazioni di valore pluridisciplinare, articolate in una o più delle modalità previste dall'articolo 2 e contenute nei limiti di cui al comma 2 del medesimo articolo. A tal fine le commissioni possono avvalersi, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, dei modelli forniti dall'osservatorio nazionale istituito presso il CEDE.

5. Considerato il carattere pluridisciplinare della terza prova, la correzione viene effettuata collegialmente dalla commissione.

Art. 4.

Accertamento della conoscenza della lingua straniera

1. All'interno della terza prova scritta deve essere previsto, ove la lingua o le lingue straniere sia o siano comprese tra le discipline dell'ultimo anno di corso, un breve spazio destinato all'accertamento della conoscenza della lingua o delle lingue straniere comprese nel piano di studi dell'ultimo anno. La verifica di tale conoscenza può essere effettuata dalla commissione secondo una delle seguenti modalità:

a) breve esposizione in lingua straniera (entro un numero massimo di parole prestabilito) di uno degli argomenti o di uno dei quesiti, a scelta del candidato, tra quelli proposti dalla commissione nell'ambito della trattazione sintetica o del gruppo dei quesiti o anche delle domande che accompagnano la soluzione di casi pratici o lo sviluppo di progetti. All'interno di tali tipologie può anche prevedersi che una richiesta o parte di essa venga presentata al candidato attraverso un testo in lingua straniera della lunghezza di circa 80 parole, seguito da una o due domande intese ad accertare la comprensione del brano e la capacità di produzione scritta. In tal caso la commissione ha cura di scegliere possibilmente un testo che per contenuto e caratteristiche linguistico-formali sia, per quanto possibile, congruente con la specificità dell'indirizzo di studio seguito dal candidato;

b) breve risposta in lingua straniera o anche in lingua italiana ad uno o più quesiti appositamente formulati in lingua dalla commissione.

2. Qualora nel piano di studio dell'ultimo anno siano comprese due o più lingue straniere, di cui una già oggetto della seconda prova scritta, il candidato deve utilizzare per la terza prova una lingua straniera diversa da quella nella quale ha svolto la seconda prova.

3. Nella scelta delle modalità da seguire per la verifica della conoscenza della lingua straniera, la commissione tiene nel debito conto gli spazi orari, l'impostazione metodologica, le esperienze realizzate, gli obiettivi conseguiti e il livello di conoscenza della lingua raggiunto dai candidati, in conformità di quanto puntualmente precisato nel documento del consiglio di classe.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 novembre 2000

Il Ministro: DE MAURO

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2001
Ufficio controllo dei Ministeri dei servizi alla persone e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 11

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione dalle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore):

«Art. 3 *(Contenuto ed esito dell'esame)*. — 1. L'esame di Stato comprende tre prove scritte e un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività; la seconda ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio per le quali l'ordinamento vigente prevede verifiche scritte; la terza, a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera.

2. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono inviati dal Ministero della pubblica istruzione; il testo della terza prova scritta è predisposto dalla commissione d'esame con modalità predefinite. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal Ministro della pubblica istruzione nella prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il Ministro disciplina altresì le caratteristiche della terza prova scritta, nonché le modalità con le quali la commissione d'esame provvede alla elaborazione delle prime due prove d'esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime.

3. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.

4. La lingua d'esame è la lingua ufficiale di insegnamento.

5. Nelle scuole della Valle d'Aosta la conoscenza delle lingue italiana e francese, parificate a norma dell'art. 38, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante "Statuto speciale per la Valle d'Aosta", è accertata nell'ambito dello svolgimento delle tre prove scritte, di cui almeno una deve essere svolta in lingua italiana e una in lingua francese a scelta del candidato.

6. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 35 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 20 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70 punti.

7. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.

8. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuata sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi».

— Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 (Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425):

«Art. 4 *(Contenuto ed esito dell'esame)*. — 1. L'esame di Stato comprende tre prove scritte aventi le caratteristiche di cui ai commi 2, 3 e 4 ed un colloquio volti ad evidenziare le conoscenze, competenze e capacità acquisite dal candidato. La lingua d'esame è la lingua ufficiale di insegnamento.

2. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività; essa consiste nella produzione di uno scritto scelto dal candidato tra più proposte di varie tipologie, ivi comprese le tipologie tradizionali, individuate annualmente dal Ministro della pubblica istruzione con il decreto di cui all'art. 5, comma 1.

3. La seconda prova scritta è intesa ad accertare le conoscenze specifiche del candidato ed ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio per le quali l'ordinamento vigente o le disposizioni relative alle sperimentazioni prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche. Al candidato può essere data facoltà di scegliere tra più proposte.

4. La terza prova, a carattere pluridisciplinare, è intesa ad accertare, oltre quanto previsto dal comma 1, le capacità del candidato di utilizzare ed integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell'ultimo anno di corso, anche ai fini di una produzione scritta, grafica o pratica. La prova consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli, ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti. Le predette modalità di svolgimento della prova possono essere adottate cumulativamente o alternativamente. La prova è strutturata in modo da consentire anche l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere se comprese nel piano di studi dell'ultimo anno.

5. Il colloquio tende ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell'argomentazione e di discutere ed approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. Esso si svolge su argomenti di interesse pluridisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.

6. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte e di trentacinque per la valutazione del colloquio. I quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte sono ripartiti in parti uguali tra le tre prove. A ciascuna delle prove scritte e al colloquio giudicati sufficienti non può essere attribuito un punteggio inferiore, rispettivamente, a 10 e a 22. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di venti punti. Per superare l'esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio.

7. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70 punti».

«Art. 5 *(Modalità di invio, formazione e svolgimento delle prove d'esame)*. — 1. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione ed inviati ai provveditorati agli studi o alle istituzioni scolastiche con indicazione dei tempi massimi per il loro svolgimento. Alla trasmissione dei testi può provvedersi in via telematica, previa adozione degli accorgimenti necessari a tutelarne la segretezza. La materia oggetto della seconda prova scritta è individuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno.

2. Le caratteristiche formali generali della terza prova scritta sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il testo relativo alla predetta prova è predisposto dalla commissione di esame. La relativa formulazione deve essere coerente con l'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso. A tal fine, i consigli di classe, entro il 15 maggio elaborano per la commissione di esame un apposito documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. Esso è immediatamente affisso all'albo dell'istituto ed è consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque abbia interesse può estrarne copia.

3. La commissione entro il giorno successivo a quello di svolgimento della seconda prova definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta in coerenza con quanto attestato nel documento di cui al comma 2. La mattina del giorno stabilito per lo svolgimento di detta prova, la commissione, in coerenza con quanto attestato nel predetto documento, predispone collegialmente il testo della terza prova scritta tenendo conto delle proposte avanzate da ciascun componente. Per la formulazione delle singole proposte e per la predisposizione collegiale della prova, la commissione può avvalersi dell'archivio nazionale permanente di cui all'art. 14.

4. Il documento di cui al comma 2, nelle scuole che attuano l'autonomia didattica e organizzativa in via sperimentale, è integrato con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui eventualmente si è scomposta la classe o dei decreti che hanno guidato corsi destinati agli alunni provenienti da più classi.

5. Le scuole che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, individuano le modalità di predisposizione del documento di cui al comma 2 nel proprio regolamento.

6. Qualora i testi relativi alle prime due prove scritte non giungano tempestivamente, il presidente della commissione esaminatrice ne informa il Ministero della pubblica istruzione, che provvede all'invio dei testi richiesti. In caso di particolari difficoltà o disguidi, ove siano trascorse due ore dall'orario previsto per l'inizio della prova scritta, la commissione provvede a formulare i testi delle prime due prove di esame con le modalità stabilite col decreto di cui al comma 1.

7. Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato. Esso, tenendo conto di quanto previsto dal comma 8, prosegue su argomenti proposti al candidato a norma dell'art. 4, comma 5. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra indicazione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole. Nel corso del colloquio deve essere assicurata la possibilità di discutere gli elaborati relativi alle prove scritte.

8. Le commissioni d'esame possono provvedere alle correzioni delle prove scritte e all'espletamento del colloquio operando per aree disciplinari definite dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, ferma restando la responsabilità collegiale delle commissioni.

9. Le operazioni di cui al comma 8 si concludono con la formulazione di una proposta di punteggio relativa alle prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti dall'intera commissione a maggioranza. Se sono proposti più di due punteggi, e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, la commissione vota su proposte del presidente a partire dal punteggio più alto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti. Di tali operazioni è dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non è ammessa l'astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti».

«Art. 14 *(Osservatorio).* — 1. È istituito, presso il Centro europeo dell'educazione, un Osservatorio nazionale con il compito di monitorare, verificare e valutare l'applicazione della nuova disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e di costituire un supporto permanente per le commissioni di esame per quanto riguarda la predisposizione della terza prova scritta anche realizzando, in collaborazione con i competenti uffici dell'amministrazione della pubblica istruzione, un apposito archivio nazionale permanente utilizzabile, a tal fine, dalle commissioni.

2. Al fine del monitoraggio dell'andamento degli esami di Stato, i presidenti delle commissioni di esame predispongono, prima della chiusura dei lavori, un'apposita relazione sulla base di criteri predefiniti dall'Osservatorio nazionale di cui al comma 1, che provvede all'esame e alla valutazione degli elementi conoscitivi contenuti nelle relazioni».

— Il decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 357, reca: «Regolamento recante le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima nei primi due anni di applicazione del nuovo ordinamento».

— Il decreto ministeriale 8 novembre 1999, n. 520, reca: «Regolamento recante le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima per l'anno scolastico 1999-2000».

— Si riporta il testo dell'art. 205, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado):

«1. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1998, n. 400, il Ministero della pubblica istruzione emana uno o più regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini e agli esami. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami stessi».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 5, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, si veda nelle note alle premesse.

01G0033

DECRETO 13 dicembre 2000, n. **430.**

Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e, in particolare, l'articolo 4;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 16 apri1e 1994, n. 297, concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, in particolare, l'articolo 1, commi 72 e 78;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e, in particolare, gli articoli 14 e 15;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.

Disponibilità di posti e tipologia di supplenze

1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata «legge», nei casi in cui non sia stato possibile assegnare sulle disponibilità di posti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, personale soprannumerario in utilizzazione o, a qualsiasi titolo, personale con contratto a tempo indeterminato, si dispone con:

a) supplenze annuali, per la copertura dei posti vacanti, disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, per la copertura di posti non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico;

c) supplenze temporanee, per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'articolo 6.

2. Il presente regolamento non si applica al personale appartenente al profilo professionale dei direttori dei servizi generali e amministrativi che, in caso di assenza, sono sostituiti secondo i criteri e le modalità stabiliti dalle norme contrattuali vigenti.

3. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, si utilizzano le graduatorie di cui all'articolo 2; per l'attribuzione delle supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto di cui all'articolo 5.

4. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui all'articolo 2 di tutti i profili professionali, ad esclusione dei collaboratori scolastici, o, comunque, in carenza di aspiranti interessati, le relative supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche vengono conferite utilizzando appositi elenchi provinciali, compilati con l'inserimento di aspiranti inseriti nelle previgenti graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze e che abbiano prestato servizio per almeno trenta giorni nelle scuole statali; negli stessi elenchi provinciali sono inclusi gli aspiranti non inseriti nelle suddette graduatorie purché abbiano prestato servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali per almeno trenta giorni. Per il conferimento di supplenze nel profilo professionale di collaboratore scolastico, in caso di esaurimento delle graduatorie di cui all'articolo 2, ivi comprese le graduatorie provinciali ad esaurimento di cui all'articolo 587 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, i dirigenti delle scuole ove si verifica la disponibilità procedono all'assunzione, ai sensi del citato articolo 587, comma 1.

5. L'individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell'amministrazione scolastica competente per territorio, nel caso di utilizzazione delle graduatorie di cui all'articolo 2, comma 1; dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di cui all'articolo 5.

6. Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dall'interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell'assunzione in servizio e termine:

a) per le supplenze annuali il 31 agosto;

b) per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;

c) per le supplenze temporanee l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

7. Le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche possono essere prorogate oltre tale termine, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle relative attività, nelle scuole interessate ad esami di stato e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, qualora non sia possibile consentire lo svolgimento di dette attività mediante l'impiego del personale a tempo indeterminato o supplente annuale in servizio presso la scuola interessata, e, comunque, nei casi in cui siano presenti situazioni che possano pregiudicare l'effettivo svolgimento dei servizi di istituto.

Art. 2.

Graduatorie da utilizzare per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche.

1. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche degli assistenti amministrativi, degli assistenti tecnici, dei guardarobieri, dei cuochi e degli infermieri, si utilizzano, ai sensi dell'articolo 4, comma 11, della legge, le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in caso di esaurimento, gli elenchi provinciali di cui all'articolo 1, comma 4; per i collaboratori scolastici, si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli e, in caso di esaurimento, le corrispondenti graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento delle supplenze, aggiornate ed integrate con l'inserimento del personale che negli ultimi tre anni scolastici ha prestato servizio per almeno trenta giorni nelle scuole statali, anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali.

2. Il personale incluso nelle graduatorie di cui al comma 1, può rinunciare in via definitiva o limitatamente a singoli anni scolastici, all'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, manifestando esclusivo interesse per l'assunzione a tempo indeterminato.

3. Nei confronti del personale che sia già titolare di contratto a tempo indeterminato, per altra area o profilo professionale, la supplenza è conferita solo se ha dichiarato esplicitamente che l'inserimento nella graduatoria permanente è finalizzato anche al conferimento delle supplenze. L'accettazione di rapporto a tempo determinato comporta la decadenza dal precedente impiego.

4. Nello scorrimento delle graduatorie di cui al comma 1, ai fini dell'attribuzione delle supplenze, non vengono presi in considerazione i candidati inclusi le cui posizioni non siano utili a norma dei commi 2 e 3.

Art. 3.

Conferimento delle supplenze a livello provinciale

1. Al fine di garantire il regolare inizio delle lezioni, le operazioni di conferimento delle supplenze sono annualmente disposte mediante un piano di individuazione dei destinatari delle proposte di assunzione che, nel rispetto delle posizioni di graduatoria, tenga conto dell'ordine di priorità indicato dagli aspiranti complessivamente per tutte le graduatorie in cui figurano utilmente inclusi relativamente ai seguenti elementi:

a) rilevanza economica del contratto;

b) sede;

c) graduatorie preferenziali.

2. Gli aspiranti hanno facoltà, ogni triennio scolastico, di variare l'ordine di priorità di cui al comma 1. Nel primo triennio di applicazione del presente regolamento tale facoltà può essere esercitata annualmente. I candidati utilmente inclusi nelle graduatorie di cui all'articolo 2, in relazione al numero dei posti disponibili sono destinatari di una proposta di assunzione con contratto a tempo determinato coerente con la posizione in graduatoria e con l'ordine di priorità indicato.

3. L'accettazione in forma scritta e priva di riserve, da parte degli aspiranti a supplenze, della rispettiva proposta di assunzione formulata in base al predetto piano rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a revisione. Le disponibilità successive che si vengono a determinare, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti non originariamente interessati dalle precedenti proposte di assunzione.

Art. 4.

Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico

1. L'aspirante cui viene conferita una supplenza con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario fino al raggiungimento dell'orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo.

2. Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dei seguenti criteri. Il completamento dell'orario può realizzarsi nel limite massimo di due scuole, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d'orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche in scuole non statali, con oneri a carico delle scuole medesime.

3. Nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi di scuola, di istitutore ovvero in qualità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario anche in scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità.

Art. 5.

Graduatorie di circolo e di istituto

1. Il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 6, costituisce, sulla base delle domande prodotte ai sensi del comma 7, apposite graduatorie in relazione ad ogni profilo professionale presente nella scuola, secondo i criteri di cui al comma 3.

2. I titoli di studio per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo, salvo quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro in ordine alla validità dei titoli previsti nel precedente ordinamento.

3. Per ciascun profilo professionale presente nella scuola viene costituita una graduatoria, distinta in tre fasce da utilizzare nell'ordine, composte come segue:

A) *Prima fascia:* comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 2, per il medesimo profilo professionale cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto.

B) *Seconda fascia:* comprende:

1) per i collaboratori scolastici, gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, con precedenza per coloro che hanno prestato servizio per almeno trenta giorni nelle scuole statali;

2) gli aspiranti non inseriti nelle corrispondenti graduatorie di cui all'articolo 2 che, negli ultimi tre anni scolastici, hanno prestato servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche, anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali, per almeno trenta giorni;

3) gli aspiranti, eccettuati i collaboratori scolastici di cui al punto 1), che erano inseriti nelle corrispondenti graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze e che hanno prestato servizio per almeno trenta giorni.

C) *Terza fascia:* comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso al posto richiesto, esclusi i collaboratori scolastici.

4. Gli aspiranti della prima fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di punteggio con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie di cui all'articolo 2.

5. Gli aspiranti inclusi nella seconda e terza fascia sono graduati secondo le seguenti tabelle di valutazione dei titoli annesse al presente regolamento (allegato n. 1):

A/1 tabella di valutazione dei titoli per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto valide per il conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo;

A/2 tabella di valutazione dei titoli per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto valide per il conferimento delle supplenze al personale appartenente ai profili professionali di assistente tecnico, di cuoco e di infermiere;

A/3 tabella di valutazione dei titoli per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto valide per il conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di guardarobiere;

A/4 tabella di valutazione dei titoli per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto valide per il conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico.

6. Le graduatorie della prima fascia hanno validità temporale commisurata alle cadenze di integrazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi provinciali per titoli e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione delle predette graduatorie. Le graduatorie della seconda fascia sono ad esaurimento. Le graduatorie della terza fascia hanno validità triennale.

7. L'aspirante a supplenze può, per tutte le graduatorie di circolo e di istituto in cui ha titolo ad essere incluso, fare domanda in una sola provincia fino a un massimo di trenta istituzioni scolastiche. La presentazione delle domande in più provincie o a più di trenta istituti comporta l'esclusione da tutte le graduatorie per il conferimento di supplenze per il periodo di validità delle stesse.

8. Per coloro che figurano nelle graduatorie provinciali di cui all'articolo 2, la provincia di inclusione in graduatorie di circolo e di istituto coincide con quella di inclusione nelle suddette graduatorie provinciali.

9. Durante il periodo di validità delle graduatorie di circolo e di istituto, per ogni anno scolastico successivo al primo, ciascuna scuola può acquisire ulteriori domande di supplenza da parte di aspiranti che hanno titolo a essere inseriti in una delle fasce di cui al comma 3, salvo il disposto dei commi 10, 11 e 12.

10. Le domande di cui al comma 9 possono essere presentate, per una sola provincia e sempre nel limite massimo complessivo di cui al comma 7 da:

a) coloro che già figurano nelle graduatorie della medesima provincia e che intendono integrare le precedenti domande fino al massimo di scuole previste;

b) coloro che già figurano nelle graduatorie della medesima provincia e che intendono sostituire, fino ad un massimo di tre scuole per ciascun anno scolastico, alcune opzioni precedentemente espresse;

c) coloro che già figurano in graduatorie di altra provincia con conseguente cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di provenienza;

d) coloro che non risultino inclusi in graduatorie di supplenza in alcuna provincia, ad esclusione degli aspiranti a supplenze di collaboratore scolastico.

11. Il personale di cui al comma 10 si inserisce, in ciascun anno scolastico, nelle graduatorie di circolo e di istituto in coda all'ultimo incluso della fascia cui ha titolo secondo i requisiti posseduti, ai sensi di quanto previsto al comma 3.

12. Gli aspiranti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 10 sono graduati tra loro secondo l'automatica trasposizione degli elementi già determinanti la loro posizione nelle graduatorie di precedente inclusione e precedono gli aspiranti di cui alla lettera *d)*, graduati tra loro secondo il punteggio spettante in base alle tabelle di valutazione dei titoli di cui al comma 5.

13. Ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, avverso le graduatorie di circolo e di istituto è ammesso reclamo entro il termine di quindici giorni dalla loro pubblicazione all'albo della scuola, all'organo che ha adottato la graduatoria, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione su reclamo.

Art. 6.

Supplenze conferite utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto

1. I dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Per la sostituzione del personale temporaneamente assente, il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze in via subordinata secondo il disposto dell'articolo 1, comma 1, e per il tempo strettamente necessario nei limiti delle disposizioni vigenti alla data di stipulazione del contratto.

3. Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto, il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo un criterio di viciniorità e previe le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici.

4. Qualora l'assenza del personale appartenente ai profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e la conclusione delle attività didattiche, compresi gli esami, determini nella scuola la impossibilità di assicurare lo svolgimento delle ulteriori attività indispensabili, il dirigente scolastico può, con determinazione motivata, prorogare la data di scadenza delle supplenze per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e nel numero strettamente necessario per evitare l'interruzione del pubblico servizio.

5. In caso di assenza del guardarobiere, cuoco e infermiere, o comunque di dipendente unico nel proprio profilo professionale, il dirigente scolastico può provvedere alla sostituzione, in caso di necessità.

Art. 7.

Effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro

1. L'esito negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti:

A) Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2, comma 1:

1) la rinuncia ad una proposta di assunzione o la mancata assunzione di servizio comportano la perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2, per l'anno scolastico successivo;

2) l'abbandono del servizio comporta sia l'effetto di cui al punto 1) sia la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza, conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l'anno scolastico in corso.

B) Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:

1) la rinuncia ad una proposta contrattuale, o alla sua proroga o conferma, non comporta alcun effetto;

2) l'abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2, che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l'anno scolastico in corso.

2. Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle attività didattiche, ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino al suddetto termine.

3. Per il personale con contratto a tempo indeterminato che abbia dichiarato di essere interessato al conseguimento di supplenze secondo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 2, la mancata accettazione, ripetuta in due anni scolastici, di una proposta di assunzione per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2, comporta, in via definitiva, la perdita della possibilità di conseguire supplenze.

4. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2.

5. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano in caso di mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dovuti a giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell'interessato.

Art. 8.

Disposizioni finali e di rinvio

1. I termini e le modalità organizzative per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, per la formazione delle graduatorie medesime e per l'individuazione dei destinatari delle supplenze sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione recante anche disposizioni per l'attuazione progressiva delle relative procedure informatizzate.

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono improntate, anche con riguardo all'onere di documentazione a carico degli aspiranti a supplenze, a criteri di trasparenza e snellimento delle procedure.

3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati gli articoli 581, 582, 585, 586 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

4. Per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato alla data di stipulazione del contratto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 dicembre 2000

Il Ministro: DE MAURO

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2001
Ufficio controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 9

ALLEGATO 1

AVVERTENZE ALLE TABELLE A/1 - A/2 - A/3 - A/4

A) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

Ferma la predetta condizione, il servizio militare è valutato come servizio specifico solo in una graduatoria a scelta dell'interessato e come servizio non specifico in eventuali altre graduatorie.

B) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero con atto di nomina dell'Amministrazione degli affari esteri secondo le vigenti modalità di conferimento è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti servizi prestati nel territorio nazionale.

C) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1974 e nei profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 588/1985 è considerato a tutti i fini come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali.

D) I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti. La valutazione di un titolo di studio o di un attestato rende impossibile l'assegnazione di punteggi per il corso o per le prove in base ai quali il titolo o l'attestato sia stato conseguito.

TABELLA *A*/1

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO VALIDE PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE APPARTENENTE AL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO.

A) *Titoli di cultura:*

1) titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per cui si procede alla valutazione: si valuta la media dei voti rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta. Ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiranno i seguenti valori: sufficiente - 6, buono - 7, distinto - 8, ottimo - 9. Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli richiesti per l'accesso si valuta il più favorevole. (2);

2) Per i titoli di cui al punto precedente e non valutati ai sensi di tale punto perché meno favorevoli o per i diplomi di qualifica non previsti come titoli di accesso, o per la licenza di scuola tecnica (si valuta un solo titolo) (2): punti 2;

3) diploma di laurea (si valuta un solo titolo) (2): punti 2;

4) attestato di qualifica professionale di cui all'art. 14 della legge n. 845/1978, attinente alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici (si valuta un solo attestato) (2): punti 1,50;

5) attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituti dallo Stato, regioni o altri enti pubblici (si valuta un solo attestato) (2) (5);

6) idoneità in concorso pubblico per esami o prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed

esecutive, o corrispondenti, bandito dallo Stato o da enti pubblici territoriali. Si valuta una sola idoneità: punti 1.

B) *Titoli di servizio:*

7) servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in *a)* Scuole materne: statali, delle regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, non statali autorizzate; *b)* Scuole elementari: statali e non statali parificate, sussidiate o sussidiarie; *c)* Scuole di istruzione secondaria o artistica: statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute; nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali (1) (3) (4) (6), per ogni anno: punti 6;

per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni: punti 0,50 (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico);

8) altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 7, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S., e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali (1) (3) (4) (5) (6), per ogni anno: punti 1,20;

per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni: punti 0,10 (fino a un massimo di punti 1,20 per ciascun anno scolastico);

9) servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli enti locali e nei patronati scolastici (1) (4) (5) (6), per ogni anno: punti 0,60;

per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni: punti 0,05 (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico).

TABELLA *A*/2

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO VALIDE PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE APPARTENENTE AI PROFILI PROFESSIONALI DI ASSISTENTE TECNICO, DI CUOCO E DI INFERMIERE.

A) *Titoli di cultura:*

1) assistente tecnico, cuoco, infermiere:

a) titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per cui si procede alla valutazione: si valuta la media dei voti rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta. Ove nel titolo di studio la votazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiranno i seguenti valori: sufficiente - 6, buono - 7, distinto - 8, ottimo - 9. Si valuta uno solo dei titoli sopraindicati, quello più favorevole (2);

2) per i titoli di cui al punto precedente e non valutati ai sensi di tale punto perché meno favorevoli (si valuta un solo titolo) (2): punti 3;

3) diploma di laurea (si valuta un solo titolo) (2): punti 2;

4) idoneità in precedenti concorsi pubblici per esami o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale cui si concorre oppure nelle precorse qualifiche del personale A.T.A. o non docente, corrispondenti al profilo cui si concorre. Si valuta una sola idoneità: punti 2.

B) *Titoli di servizio:*

5) servizio prestato in: *a)* Scuole materne: statali, delle regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, non statali autorizzate; *b)* Scuole elementari: statali e non statali parificate, sussidiate o sussidiarie; *c)* Scuole di istruzione secondaria o artistica: statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute; *d)* Istituzioni convittuali; istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero in qualità di assistente tecnico (limitatamente a tale profilo professionale) (1) (4) (5) (6) (7), per ogni anno: punti 6;

per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni: punti 0,50;

6) servizio prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato in qualità di cuoco (limitatamente a tale profilo professionale) (1) (4) (5) (6) (7), per ogni anno: punti 6;

per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni: punti 0,50;

7) servizio prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato in qualità di infermiere (limitatamente al profilo professionale di infermiere) (1) (4) (5) (6), per ogni anno: punti 6;

per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni: punti 0,50;

8) servizio prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato in qualità di aiutante cuoco (limitatamente al profilo professionale di cuoco) (1) (4) (5) (6), per ogni anno: punti 3,60;

per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni: punti 0,30;

9) servizio prestato in scuole di cui al punto 5, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (1) (4) (5) (6) (7), per ogni anno: punti 1,20;

per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni: punti 0,10;

10) servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali o enti locali e nei patronati scolastici (1) (4) (6), per ogni anno: punti 0,60;

per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni: punti 0, 05.

TABELLA *A*/3

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO VALIDE PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE APPARTENENTE AL PROFILO PROFESSIONALE DI GUARDAROBIERE.

A) *Titoli di cultura:*

1) titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per cui si procede alla valutazione: si valuta la media dei voti rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi) escluso il voto di religione di educazione fisica e di condotta. Ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiranno i seguenti valori: sufficiente - 6, buono - 7, distinto - 8, ottimo - 9. Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli richiesti per l'accesso, si valuta quello più favorevole (2);

2) diploma di maturità che consenta l'accesso agli studi universitari (2): punti 3;

3) diploma di qualifica (2): punti 2;

4) idoneità conseguita in precedenti concorsi pubblici per esami o prove pratiche a posti di guardarobiere o aiutante guardarobiere (limitatamente al profilo di guardarobiere) .

Il punteggio viene attribuito una sola volta anche se si è risultati idonei in più concorsi: punti 2.

B) *Titoli di servizio:*

5) servizio prestato in qualità di guardarobiere o di aiutante guardarobiere, in: *a)* Scuole materne: statali, delle regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, non statali autorizzate; *b)* Scuole elementari: statali e non statali parificate sussidiate o sussidiarie; *c)* Scuole di istruzione secondaria o artistica: statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute; nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali (1) (4) (5) (6) (7), per ogni anno: punti 6;

per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni: punti 0,50;

6) servizio prestato nelle scuole di cui al punto 6); nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compresi il servizio di insegnamento prestato nei corsi C.R.A.C.I.S. (1) (4) (5) (6) (7), per ogni anno: punti 1,80;

per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindi giorni: punti 0,15;

7) servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (1) (4), per ogni anno: punti 0,60;

per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni: punti 0,05.

TABELLA *A*/4

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO VALIDE PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE APPARTENENTE AL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE SCOLASTICO.

A) *Titoli di cultura:*

1) titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per cui si procede alla valutazione (media dei voti rapportata a decimi, escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta): media del 6 oppure sufficiente - 2; media del 7 oppure buono - 2,5; media dell'8 oppure distinto - 3; media del 9 oppure ottimo - 3,5 (2);

2) diploma di qualifica, o diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o artistica (2): punti 3.

B) *Titoli di servizio:*

3) servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in: *a)* Scuole materne: statali, nelle regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano non statali autorizzate; *b)* Scuole elementari: statali e non statali parificate, sussidiate o sussidiarie; *c)* Scuole di istruzione secondaria o artistica: statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute; *d)* Istituzioni convittuali; *e)* Istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero (1) (3) (4) (5) (7), per ogni anno: punti 6;

per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni: punti 0,50;

4) servizio comunque prestato nelle scuole di cui al punto 3) nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (1) (3) (4) (5) (7), per ogni anno: punti 1,80;

per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni: punti 0,15;

5) servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (1) (3) (4) (6), per ogni anno: punti 0,60;

per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni punti 0,05.

---

(1) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o comunque, quello relativo a periodi, coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni non sono valutabili, con eccezione di quelle situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il periodo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al docente a seguito di contenzioso favorevole.

(2) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi si considerano come conseguiti con la sufficienza.

(3) Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero a tale attestato viene equiparato, ai sensi dell'art. 6 del decreto interministeriale 14 novembre 1977, il certificato conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato dal Ministero degli affari esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero della pubblica istruzione per il personale da inviare all'estero.

(4) Il servizio scolastico (con contratto a tempo indeterminato o determinato) prestato con rapporto di impiego con gli enti locali viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente.

Per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale il punteggio è attribuito in proporzione alla quota della prestazione.

(5) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate il punteggio è ridotto alla metà.

(6) La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i «servizi meccanografici» siano prodotti diplomi o attestati che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti «servizi meccanografici», sempre che tali corsi non siano quelli al cui termine sia stato rilasciato titolo già oggetto di valutazione.

(7) Ove, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, per uno stesso periodo coincida la prestazione di servizi diversi, tale periodo, ai fini dell'assegnazione del punteggio, va qualificato dall'aspirante con uno soltanto dei servizi coincidenti. Qualora nel medesimo anno scolastico siano stati prestati servizi che, ai sensi della tabella della valutazione dei titoli danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo attribuibile per quell'anno scolastico non può comunque eccedere quello massimo previsto per il servizio computato nella maniera più favorevole.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo, fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico):

«Art. 4 *(Supplenze)*. — 1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.

2. Alle copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.

3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.

4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo.

5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.

6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge.

7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti.

8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto, nell'ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta è attribuita limitatamente alle classi di concorso nella cui graduatoria permanente si è inseriti.

9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare siano stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere hanno titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente lingua straniera.

10. Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime.

11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.). Per il conferimento delle supplenze al personale della terza qualifica di cui all'art. 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1995, si utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all'art. 554 del testo unico.

12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì al personale docente ed A.T.A. delle Accademie e dei Conservatori.

13. Restano ferme, per quanto riguarda il Conservatorio di musica di Bolzano, le norme particolari in materia di conferimento delle supplenze adottate in attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

14. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico».

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado».

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi 72 e 78 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):

«72. I provveditori agli studi, sulla base dell'organico complessivo fissato al comma 71, determinano l'organico funzionale di ciascun circolo didattico in relazione al numero degli alunni, alla consistenza delle classi, al sostegno necessario per l'integrazione degli alunni portatori di handicap, alla distribuzione delle scuole sul territorio e alle relative situazioni socio-ambientali, nonché alla diffusione dell'insegnamento della lingua straniera e alle esigenze di scolarizzazione a tempo pieno espresse. dall'utenza. È garantita la continuità del sostegno per gli alunni portatori di handicap.

Le modalità saranno definite previa contrattazione decentrata, ove prevista. Gli organi competenti, sulla base dei principi generali di cui all'art. 128 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, deliberano, nel limite delle risorse professionali disponibili, su tutte le esigenze inerenti l'organizzazione dell'attività didattica, ivi compresi l'insegnamento della lingua straniera, il tempo pieno e, quando sia necessario, la sostituzione dei docenti assenti per periodi non superiori a cinque giorni nell'ambito dello stesso plesso scolastico. È abrogato il comma 5 dell'art. 131 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».

«78. I capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica. Le eventuali economie di gestione realizzate a fine esercizio in materia di supplenze brevi e saltuarie sono utilizzabili nel successivo esercizio per soddisfare esigenze di funzionamento amministrativo e didattico e per eventuali esigenze aggiuntive di supplenze brevi e saltuarie».

— Si riporta il testo degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59) :

«Art. 14 *(Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolasriche)*. — 1. A decorrere dal 1º settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale non riservate, in base all'art. 15 o ad altre specifiche disposizioni, all'amministrazione centrale e periferica. Per l'esercizio delle funzioni connesse alle competenze escluse di cui all'art. 15 e a quelle di cui all'art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le istituzioni scolastiche utilizzano il sistema informativo del Ministero della pubblica istruzione. Restano ferme le attribuzioni già rientranti nella competenza delle istituzioni scolastiche non richiamate dal presente regolamento.

2. In particolare le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali. A norma dell'art. 4 del regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, le istituzioni scolastiche adottano il regolamento di disciplina degli alunni.

3. Per quanto attiene all'amministrazione, alla gestione del bilancio e dei beni e alle modalità di definizione e di stipula dei contratti di prestazione d'opera di cui all'art. 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le istituzioni scolastiche provvedono in conformità a quanto stabilito dal regolamento di contabilità di cui all'art. 21, commi 1 e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che può contenere deroghe alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato, nel rispetto dei principi di universalità, unicità e veridicità della gestione e dell'equilibrio finanziario. Tale regolamento stabilisce le modalità di esercizio della capacità negoziale e ogni adempimento contabile relativo allo svolgimento dell'attività negoziale medesima, nonché modalità e procedure per il controllo dei bilanci della gestione e dei costi.

4. Le istituzioni scolastiche riorganizzano i servizi amministrativi e contabili tenendo conto del nuovo assetto istituzionale delle scuole e della complessità dei compiti ad esse affidati, per garantire all'utenza un efficace servizio.

Assicurano comunque modalità organizzative particolari per le scuole articolate in più sedi. Le istituzioni scolastiche concorrono, altresì, anche con iniziative autonome, alla specifica formazione e aggiornamento, culturale e professionale del relativo personale per corrispondere alle esigenze derivanti dal presente regolamento.

5. Alle istituzioni scolastiche sono attribuite competenze in materia di articolazione territoriale della scuola. Tali competenze sono esercitate a norma dell'art. 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.

6. Sono abolite tutte le autorizzazioni e le approvazioni concernenti le funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15. Ove allo scadere del termine di cui al comma 1 non sia stato ancora adottato il regolamento di contabilità di cui al comma 3, nelle more della sua adozione alle istituzioni scolastiche seguitano ad applicarsi gli articoli 26, 27, 28 e 29 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

7. I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo».

«Art. 15 *(Competenze escluse)*. — 1. Sono escluse dall'attribuzione alle istituzioni scolastiche le seguenti funzioni in materia di personale, il cui esercizio è legato ad un ambito territoriale più ampio di quello di competenza della singola istituzione, ovvero richiede garanzie particolari in relazione alla tutela della libertà di insegnamento:

a) formazione delle graduatorie permanenti riferite ad ambiti territoriali più vasti di quelli della singola istituzione scolastica;

b) reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

c) mobilità esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione del personale eccedente l'organico funzionale di istituto;

d) autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia previsto un contingente nazionale; comandi, utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo;

e) riconoscimento di titoli di studio esteri, fatto salvo quanto previvisto nell'art. 14, comma 2.

2. Resta ferma la normativa vigente in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 4, commi 1, 2, 3 e 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 587 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) :

«Art. 587 *(Le assunzioni tramite l'ufficio provinciale del lavoro)*. — 1. Le disposizioni di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nel caso si tratti di assunzioni per qualifiche funzionali per cui non sia richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo, si applicano al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

2. Il comma 1 si applica soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie permanenti compilate per il conferimento delle supplenze annuali di cui al precedente art. 581».

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 4, comma 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 554 del citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:

«Art. 554 *(Accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale)*. — 1. Le assunzioni nei ruoli della quarta qualifica sono effettuate mediante concorsi provinciali per titoli, indetti annualmente nei limiti delle vacanze dell'organico, dai provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, la quale indicherà, fra l'altro, i titoli ed i criteri di valutazione.

2. Ai predetti concorsi è ammesso il personale A.T.A. non di ruolo, con almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti. È consentita la partecipazione al solo concorso indetto nella provincia in cui si presta servizio alla data di pubblicazione del bando.

3. Il personale A.T.A. non di ruolo, che abbia prestato almeno due anni di servizio, in tutto o in parte, in qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi sono stati indetti, ha titolo a partecipare ai concorsi per fa qualifica immediatamente inferiore.

4. Ai fini della partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo si prescinde dal limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni.

5. Le assunzioni nei ruoli della terza qualifica sono effettuate tramite le apposite liste di collocamento previste dalla legge, previo esaurimento delle graduatorie di conferimento delle supplenze annuali già compilate alla data del 5 luglio 1988, salvo quanto previsto dall'art. 587.

6. I titoli di studio richiesti sono stabiliti con regolamento. Per l'accesso ai posti relativi ai profili professionali di collaboratore tecnico e di collaboratore amministrativo, il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individua i titoli di studio da ritenere equivalenti al diploma di qualifica professionale richiesto per l'ammissione al concorso.

7. Le graduatorie relative ai concorsi di cui al comma 1 hanno carattere permanente e sono integrate a seguito di ciascuno dei successivi concorsi. A tal fine coloro che presentano la domanda per la prima volta sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo riportato e i concorrenti già compresi in graduatoria, ma non ancora nominati, hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione dei nuovi titoli, purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli nel termine di cui al bando di concorso.

8. Le nomine sono disposte, nei limiti dei posti disponibili, secondo l'ordine delle graduatorie permanenti, integrate ed aggiornate con i criteri sopra indicati».

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 4, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si vedano le note alle premesse.

— Le rubriche degli articoli 581, 582, 585, e 586 del citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, abrogati dall'art. 4, comma 14, della citata legge 3 maggio 1999, n. 124, recitavano:

«Art. 581 *(Supplenze annuali)*».

«Art. 582 *(Supplenze temporanee)*».

«Art. 585 *(Precedenze)*».

«Art. 586 *(Ricorsi)*».

01G0031

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 dicembre 2000.

Modificazioni al decreto ministeriale 4 settembre 1996 di approvazione dell'elenco degli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni, ai sensi delle convenzioni, per evitare la doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale stabilisce la non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, percepiti da soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito stipulate dalla Repubblica italiana, che consentono l'acquisizione delle informazioni necessarie ad accertare la sussistenza dei requisiti da parte degli aventi diritto;

Visto l'art. 11, comma 4, lettera *c)*, del menzionato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale dispone che con decreto del Ministro delle finanze viene stabilito l'elenco dei predetti Stati;

Visto l'art. 11, comma 5, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996 il quale prevede che le disposizioni recate nei decreti indicati al comma 4 possono essere modificate con successivi decreti del Ministro delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996, che ha approvato l'elenco degli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni, ai sensi delle convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana;

Considerato che Armenia, Azerbajan, Georgia, Kirghistan, Tadzhikistan, Turkmenistan e Uzbekistan hanno dichiarato di non riconoscere la Convenzione tra la Repubblica Italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche firmata a Roma il 26 febbraio 1985;

Tenuto conto che non esiste attualmente un accordo internazionale che renda possibile l'acquisizione delle informazioni necessarie, ai fini dell'applicazione delle disposizioni indicate nell'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, dagli Stati di cui sopra;

Ritenuta la necessità di modificare l'elenco degli Stati approvato con il citato decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996 e successive integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, è così modificato: dall'elenco di cui all'art. 1 sono eliminati i seguenti Stati:

«3) Armenia;

6) Azerbajan;

23) Georgia;

32) Kirghistan;

56) Tadzhikistan;

62) Turkmenistan;

65) Uzbekistan».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2000

Il Ministro: DEL TURCO

01A0604

DECRETO 2 gennaio 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni servizi dell'ufficio del territorio di Pavia.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LA REGIONE LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al Direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota n. prot. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio - Direzione centrale per i SS.GG., il personale e l'organizzazione, ha chiarito che a decorrere dal 9 marzo 1999 le Direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'adozione dei decreti di cui trattasi;

Vista la nota prot. n. 261062 del 18 dicembre 2000, del direttore dell'ufficio del territorio di Pavia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo del mancato funzionamento di alcuni servizi dell'ufficio medesimo;

Atteso che il mancato funzionamento dei servizi medesimi è da attribuirsi al trasferimento nella nuova sede in via Mentana n. 55;

Ritenuto che la sueposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Pavia relativamente ai seguenti servizi: il giorno 13 dicembre 2000 per il servizio catastale; dal giorno 11 al giorno 16 dicembre 2000 per il servizio di pubblicità immobiliare; dal giorno 12 al giorno 13 dicembre 2000 per i servizi di pubblicità immobiliare delle sezioni di Voghera e di Vigevano.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 2 gennaio 2001

p. *Il direttore compartimentale:* LIBUTTI

01A0387

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 dicembre 2000.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Fontepatri», in Lastra a Signa.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 27 maggio 1992 con la quale la società Fontepatri S.a.s., con sede in Lastra a Signa (Firenze), via Livornese, 411, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Fontepatri» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Ponte a Signa» sita in comune di Lastra a Signa (Firenze);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 25 ottobre 2000;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fontepatri» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Ponte a Signa» sita in comune di Lastra a Signa (Firenze).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 18 dicembre 2000

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

01A0281

DECRETO 18 dicembre 2000.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Lizzarda», in Recoaro.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 22 aprile 1992 con la quale la società Terme di Recoaro, sccessivamente incorporata per fusione di società nella San Pellegrino S.p.a., con sede in Milano, via Castelvetro, 17-23, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Lizzarda» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria sita in comune di Recoaro (Vicenza);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 25 ottobre 2000;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Lizzarda» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria sita in comune di Recoaro (Vicenza).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 18 dicembre 2000

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

01A0282

DECRETO 18 dicembre 2000.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Tre Santi», in Sarnano.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 28 gennaio 1993 con la quale il sindaco del comune di Sarnano ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Tre Santi» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Sorgente Castellane», sita in comune di Sarnano (Macerata);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 25 ottobre 2000;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Tre Santi» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Sorgente Castellane» sita in comune di Sarnano (Macerata).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 18 dicembre 2000

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

01A0283

DECRETO 29 dicembre 2000.

Autorizzazione all'azienda sanitaria locale di Chieti ad espletare le attività di trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista l'istanza presentata congiuntamente dal direttore generale dell'azienda sanitaria locale di Chieti e dal magnifico rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti in data 22 settembre 2000 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 29 dicembre 2000, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Vista l'ordinanza 31 gennaio 2000 e 26 luglio 2000, del Ministro della sanità che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999 convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Abruzzo adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda sanitaria locale di Chieti è autorizzata ad espletare attività di trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cuore devono essere eseguite presso le sale operatorie n. 5 e n. 6 del blocco operatorio sito al livello 9° del corpo E dell'ospedale clinicizzato «SS. Annunziata» di Chieti.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cuore devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Calafiore prof. Antonio Maria, professore associato di cardiochirurgia, Università degli studi di Chieti, coordinatore del dipartimento di cardiologia e cardiochirurgia dell'azienda sanitaria locale di Chieti;

Teodori dott. Giovanni, dirigente medico di primo livello dell'azienda sanitaria locale di Chieti;

Di Giammarco dott. Gabriele, dirigente medico di primo livello dell'azienda sanitaria locale di Chieti;

Mazzei dott. Valerio, dirigente medico, di primo livello dell'azienda sanitaria locale di Chieti;

Canosa dott. Carlo, dirigente medico di primo livello dell'azienda sanitaria locale di Chieti;

Cini dott. Roberto, dirigente medico di primo livello dell'azienda sanitaria locale di Chieti;

Scipioni dott. Giovanni, dirigente medico di secondo livello di anestesia e rianimazione dell'azienda sanitaria locale di Chieti;

Dell'Elice dott. Massimo, dirigente medico di primo livello di anestesia e rianimazione dell'azienda sanitaria locale di Chieti;

Di Rienzo dott. Antonio, dirigente medico di primo livello di anestesia e rianimazione dell'azienda sanitaria locale di Chieti;

Mancinelli dott.ssa Annetta, dirigente medico di primo livello di anestesia e rianimazione dell'azienda sanitaria locale di Chieti;

Miniero dott.ssa Ester, dirigente medico di primo livello di anestesia e rianimazione dell'azienda sanitaria locale di Chieti;

Piccone dott.ssa Maria, dirigente medico di primo livello di anestesia e rianimazione dell'azienda sanitaria locale di Chieti;

Zocaro dott.ssa Rosamaria, dirigente medico di primo livello di anestesia e rianimazione dell'azienda sanitaria locale di Chieti;

Bucci dott.ssa Antonella, dirigente medico di primo livello di anestesia e rianimazione dell'azienda sanitaria locale di Chieti.

Art. 4.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Abruzzo non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti cbe ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

Il direttore generale dell'azienda sanitaria locale di Chieti e il magnifico rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2000

p. *Il direttore:* BALLACCI

01A0553

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 gennaio 2001.

Integrazioni e modificazioni al calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per il 2000.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, contenente norme per la disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 390, con il quale è stato approvato il regolamento recante tra l'altro la semplificazione del procedimento amministrativo di emanazione del calendario ufficiale delle manifestazioni fieristiche;

Visto il proprio decreto in data 29 ottobre 1999, con il quale è stato approvato il calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per l'anno 2000;

Visti i provvedimenti di modifica e di integrazione emanati successivamente;

Considerata la necessità di formalizzare le predette modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Sono approvate le integrazioni e le modificazioni al calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per l'anno 2000, di cui all'unito elenco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2001

Il Ministro: LETTA

SONO ANNULLATE LE SEGUENTI MANIFESTAZIONI

T	SEDE	DENOMINAZIONE	D INIZIO	D FINE	NNO	PROVVEDIMENTO
5	TORINO	MODELFORM - Salone sulle tecnologie per gli stampi e lo stampaggio	21 novembre	24 novembre	2000	D.D. 21-09-00 n.236
5	TORINO	MUSICA 2000	5 ottobre	9 ottobre	2000	D.D. 04-08-00 n.204
5	TORINO	SALONE DEL DOLCE	2 dicembre	10 dicembre	2000	D.D. 03-12-99 n.387

SONO INSERITE LE SEGUENTI MANIFESTAZIONI

T	SEDE	DENOMINAZIONE	D INIZIO	D FINE	NNO	PROVVEDIMENTO
2	PADOVA	MIFLOR - Salone internazionale del florovivaismo professionale, degli accessori e delle attrezzature, della tecnologia applicata e dei servizi	18 febbraio	20 febbraio	2000	D.G.R. 09-02-00 n.22
5	PADOVA	FP/Fiori e piante di primavera Salone nazionale florovivaismo e giardinaggio	18 febbraio	20 febbraio	2000	D.G.R. 14-01-00 n.2
5	PADOVA	BICI SU MISURA	4 novembre	5 novembre	2000	D.G.R. 20-04-00 n.60
5	TORINO	EUROCOAT - Mostra convegno sulle vernici, materie prime, inchiostri da stampa, colle e additivi	19 settembre	21 settembre	2000	D.D. 10-11-99 n.291
5	TORINO	LINGOTTO SPORT AND FITNESS FESTIVAL	7 dicembre	10 dicembre	2000	D.D. 02-12-99 n.383
6	MODENA	Country Life - Uno stile di vita in mostra	2 dicembre	10 dicembre	2000	D.G.R. 10-11-99 n.2013

SONO MODIFICATE LE SEGUENTI MANIFESTAZIONI

T	SEDE	DENOMINAZIONE	D INIZIO	D FINE	NNO	PROVVEDIMENTO
2	BOLOGNA	Fiera internazionale del libro per ragazzi Mostra internazionale degli illustratori	29 marzo	1 aprile	2000	D.G.R. 10-11-99 n.2012
2	BOLOGNA	INTIMARE - Mostra specializzata nell'abbigliamento intimo, mare, calzetteria, fibre, materiali, accessori e servizi per il settore	30 giugno	3 luglio	2000	D.G.R. 10-11-99 n.2012
2	BOLOGNA	SANA - Salone dell'alimentazione naturale Salute-Ambiente	14 settembre	17 settembre	2000	D.G.R. 10-11-99 n.2012

2 PIACENZA	GEOFLUID - Mostra internazionale della tecnologia e delle attrezzature per la ricerca, la captazione, l'estrazione e il trasporto dei fluidi sotterranei	4 ottobre	7 ottobre	2000	D.G.R. 10-11-99 n.2012
2 VICENZA	OROGEMMA - Mostra di oreficeria e gioielleria	16 settembre	20 settembre	2000	D.G.R. 16-02-00 n.28
2 VICENZA	Salone internazionale dell'Orologeria	16 settembre	20 settembre	2000	D.G.R. 16-02-00 n.28
5 BIELLA	INTRAPRENDERE	14 novembre	17 novembre	2000	D.D.02-03-00 n.35
5 MERANO (BZ)	SAPORITA	20 maggio	22 maggio	2000	D.G.P. 18-02-00 n.14/36.1
5 PADOVA	CIVITAS - Salone nazionale dell'economia sociale e civile	28 aprile	30 aprile	2000	D.G.R. 10-12-99 n.268
5 PADOVA	TUTTINFIERA - Fiera mercato dell'hobby e del tempo libero	4 novembre	5 novembre	2000	D.G.R. 10-12-99 n.268
5 PIACENZA	VACANZE E TEMPO LIBERO - Mostra mercato nazionale vacanze e tempo libero, hobby, turismo, e sports	7 aprile	16 aprile	2000	D.G.R. 10-11-99 n.2012
5 PRAMAGGIORE (VE)	Mostra nazionale campionaria dei vini	21 aprile	1 maggio	2000	D.G.R. 16-02-00 n.27
5 REGGIO EMILIA	SALONE DEL CAVALLO	18 maggio	21 maggio	2000	D.G.R. 07-12-99 n.2290
5 SALUZZO (CN)	Mostra nazionale di Antiquariato di Saluzzo	20 maggio	28 maggio	2000	D.D. 02-03-00 n.35
5 TORINO	VIVERE NEL VERDE - Mostra mercato di ambienti e giardini	22 marzo	26 marzo	2000	D.D. 03-12-99 n.387
5 TORINO	AUTOBUSINESS - Salone nazionale dei servizi e del commercio dell'auto usata	8 aprile	16 aprile	2000	D.D. 08-02-00 n.15
5 TORINO	ARTISSIMA - Arte contemporanea a Torino	5 ottobre	8 ottobre	2000	D.D. 02-03-00 n.35
5 TORINO	SALONE DEL GUSTO	25 ottobre	29 ottobre	2000	D.D. 21-09-00 n.236
5 TORINO	SALONE DELLA MONTAGNA	8 novembre	13 novembre	2000	D.D. 14-04-00 n.73
5 TORINO	TURIN HI-TECH WEEK	17 novembre	20 novembre	2000	D.D. 02-03-00 n.35
5 TORINO	RESTRUCTURA - Salone della costruzione e ristrutturazione edilizia	23 novembre	26 novembre	2000	D.D. 02-06-00 n.117
5 VALDOBBIADENE (TV)	Mostra nazionale degli spumanti	1 settembre	10 settembre	2000	D.G.R. 12-11-99 n.250
5 VALENZA (AL)	VALENZA GIOIELLI - edizione primavera	15 aprile	18 aprile	2000	D.D. 08-02-00 n.15
5 VERONA	GRANTOUR - BUS & BUS BUSINNESS - Salone del trasporto in autobus	11 novembre	14 novembre	2000	D.G.R. 16-02-00 n.29
5 VERONA	ELETTROEXPO - Mostra mercato di elettronica, radiantismo, strumentazione, componentistica e informatica	18 novembre	19 novembre	2000	D.G.R. 16-02-00 n.29
5 VERONA	JOB-SCUOLA, orientamento e formazione	23 novembre	25 novembre	2000	D.G.R. 16-02-00 n.29
5 VICENZA	Salone degli argenti	16 settembre	20 settembre	2000	D.G.R. 16-02-00 n.28

LEGENDA

1 – INTERNAZIONALI GENERALI
2 – INTERNAZIONALI SPECIALIZZATE
3 – MOSTRE, ESPOSIZIONI INTERNAZIONALI
4 – NAZIONALI GENERALI
5 – NAZIONALI SPECIALIZZATE
6 – MOSTRE, ESPOSIZIONI NAZIONALI

01A0601

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 15 gennaio 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Bergamo e Cremona.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lombardia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 16 settembre 2000 al 20 settembre 2000 nelle province di Bergamo, Cremona;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate provincie per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Bergamo: grandinate del 16 settembre 2000: provvidenze di cui all'art. 3 comma 2, lettere *b), c), d), e),* nel territorio del comune di Albino;

Cremona: grandinate del 20 settembre 2000: provvidenze di cui all'art. 3 comma 2, lettere *b), c), d), e),* nel territorio dei comuni di Casalbuttano ed uniti, Castelverde, Olmeneta, Pozzaglio ed uniti, Robecco d'Oglio, Soncino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A0597

DECRETO 15 gennaio 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Lecce.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996 n. 273 che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria 18 novembre 2000 nella provincia di Lecce;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Lecce: tromba d'aria del 18 novembre 2000: provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), e)*, nel territorio dei comuni di Carpignano Salentino, Castrignano de' Greci, Cursi, Maglie, Melendugno, Scorrano, Supersano, Vernole.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A0598

DECRETO 15 gennaio 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di L'Aquila.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Abruzzo degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali 11 maggio 2000 nella provincia di L'Aquila;

Visti i complementi di istruttoria della regione Abruzzo pervenuti con nota dell'8 novembre 2000 ed i riscontri a seguito dei sopralluoghi;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

L'Aquila: piogge alluvionali dell'11 maggio 2000: provvidenze di cui all'art. 3 comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Aielli, Vittorito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A0599

DECRETO 15 gennaio 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Pistoia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Toscana degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 6 ottobre 2000 nella provincia di Pistoia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Pistoia: grandinate del 6 ottobre 2000: provvidenze di cui all'art. 3 comma 2, lettere *b*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Larciano, Monsummano Terme, Serravalle Pistoiese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A0600

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI.

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2000.

Riduzione dei pedaggi autostradali a favore delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto per la realizzazione di interventi volti a favorire il miglioramento della protezione ambientale e della sicurezza della circolazione. (Deliberazione n. 18/00).

Il Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, riunitosi nella seduta del 20 dicembre 2000;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, con la quale è stato istituito, presso la Direzione generale della M.C.T.C., l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

Visto l'art. 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162, che dispone che alle spese derivanti dal funzionamento del comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori e a quelle da sostenere per i comitati provinciali provvede il comitato centrale utilizzando le quote annue al cui versamento sono soggette le imprese iscritte all'albo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

Vista la normativa contabile di attuazione, di cui all'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 681/1994, approvata, d'intesa con la Direzione generale della M.C.T.C. dal comitato centrale con delibera n. 5/96 del 17 aprile 1996, e registrata dalla Corte dei conti con reg. n. 1, fog. n. 269, in data 6 giugno 1996;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1999, n. 40, con il quale venivano, tra l'altro, assegnati fondi al comitato centrale, per l'anno 1999, per l'attuazione di un sistema di riduzione compensata dei pedaggi autostradali e per interventi di protezione ambientale;

Visto l'art. 45 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che prevede la proroga degli interventi indicati nel sopracitato decreto-legge n. 451/1998, stanziando allo scopo la somma di L. 90.000.000.000;

Vista la direttiva dell'On.le Ministro dei trasporti e della navigazione n. 540/CT.AG del 20 giugno 2000, con la quale sono state adottate, fra l'altro, le seguenti disposizioni:

1) il comitato centrale utilizzerà il 90% delle risorse ad esso assegnate con la legge 23 dicembre 1999, n. 488, per la riduzione strutturale dei pedaggi autostradali, differenziata per classi di peso complessivo dei veicoli commerciali e per fatturato annuo delle imprese interessate, ivi comprese quelle aventi sede nell'Unione europea;

2) il comitato centrale utilizzerà il rimanente 10% delle risorse ad esso assegnate per le ulteriori finalità già indicate all'art. 2, comma 3 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1999, n. 40, con particolare riferimento a specifici interventi di protezione ambientale, tendenzialmente volti ad incentivare lo spostamento del traffico pesante dalle strade ordinarie e dai centri abitati alle infrastrutture autostradali;

Ritenuto, pertanto, di dover dare tempestiva applicazione alla suddetta direttiva;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito nella legge 10 agosto 2000, n. 229, ed in particolare l'art. 2 della stessa legge, che ha modificato lo stanziamento previsto dall'art. 45, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, portandolo a L. 130.000.000.000;

Ritenuto che le modalità di assegnazione e di utilizzo dettate dalla sopracitata direttiva del 20 giugno 2000, debbano essere analogamente osservate dal comitato centrale per l'utilizzo dell'intero fondo complessivamente assegnato di L. 130.000.000.000;

Considerato pertanto, che ai sensi della predetta direttiva, possono essere destinati fondi per L. 117.000.000.000, ai fini della riduzione dei pedaggi autostradali relativi all'anno 2000;

Considerato che, in tal senso, il comitato centrale ha già avviato trattative con l'AISCAT per la stipula di apposite convenzioni con le società che gestiscono la rete autostradale, il cui onere sarà posto a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione - capitolo n. 1236 (ex 1595) «Somma assegnata al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori per le attività propedeutiche alla riforma organica del settore, nonché per interventi per la sicurezza della circolazione»;

Considerato che, ai sensi della predetta direttiva, il residuo importo di L. 13.000.000.000, deve essere utilizzato per la realizzazione di interventi volti al miglioramento della protezione ambientale, tendenzialmente volti ad incentivare lo spostamento del traffico pesante sulle infrastrutture autostradali;

Ritenuto, altresì, che la parte di risorse eventualmente non utilizzate per la realizzazione degli ulteriori interventi ai fini dell'incremento della protezione ambientale e della sicurezza della circolazione, vada utilizzata per integrare i fondi destinati alla riduzione dei pedaggi autostradali effettuati nell'anno 2000;

Considerato che anche i suddetti oneri, inerenti alla suindicata quota del 10% delle risorse assegnate con il decreto-legge n. 167/2000, convertito con modificazioni, nella legge n. 229/2000, risultano riferibili a carico del capitolo n. 1236 (ex 1595) «Somma assegnata al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori per le attività propedeutiche alla riforma organica del settore, nonché per interventi per la sicurezza della circolazione»;

Delibera:

1) di utilizzare il 90% dell'importo di L. 130.000.000.000, di cui alla legge n. 229/2000, per realizzare riduzioni dei pedaggi autostradali a favore delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto, attraverso la stipula di apposite convenzioni con le società che gestiscono le infrastrutture autostradali;

2) di utilizzare il residuo importo di L. 13.000.000.000, pari al 10% della somma di cui al precedente punto 1, per la realizzazione di interventi volti a favorire il miglioramento della protezione ambientale e della sicurezza della circolazione, anche attraverso interventi tesi ad incentivare la realizzazione di apposite aree di sosta;

3) di utilizzare per le finalità di cui al punto 1, anche le eventuali risorse residuate, in quanto non impegnate, per le finalità di cui al punto 2;

4) con successive delibere il comitato centrale provvederà a stabilire criteri, termini e modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3;

5) la presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2000

Il presidente: DE LIPSIS

01A0699

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 29 dicembre 2000.

Proroga al 31 gennaio 2001 di alcune ordinanze commissariali recanti disposizioni di Governo delle risorse idriche disponibili. (Ordinanza n. 228).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/95;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2001;

Vista l'ordinanza commissariale n. 198 del 9 giugno 2000 con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici on. Silvestro Ladu, è stato nominato sub-commissario governativo con compiti di istruttoria e di proposta degli interventi di Governo delle risorse idriche disponibili;

Viste le proprie ordinanze:

n. 204 del 20 luglio 2000 - Sistema Temo-Cuga;

n. 205 del 20 luglio 2000 - Sistema del Tirso-Taloro e Govossai-Olai;

n. 206 del 20 luglio 2000 - Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri;

n. 207 del 27 luglio 2000 - Sistema Gennarta;

n. 208 del 27 luglio 2000 - Sistema Monte Pranu;

n. 209 del 27 luglio 2000 - Sistema di Bau Pressiu;

n. 210 del 27 luglio 2000 - Sistema Leni;

n. 211 del 27 luglio 2000 - Sistema del Mannu di Pattada;

n. 212 del 27 luglio 2000 - Sistema Liscia;

n. 213 del 27 luglio 2000 - Sistema Posada;

n. 214 del 27 luglio 2000 - Sistema Cedrino;

n. 215 del 27 luglio 2000 - Sistema Coghinas,

con le quali sono stati disposti vincoli delle risorse invasate e regolamentate le erogazioni per uso potabile, industriale ed irriguo, con effetto sino al 31 dicembre 2000;

Atteso che gli afflussi ai bacini artificiali di cui alle predette ordinanze, registrati sino alla data odierna, per la loro scarsità impongono il mantenimento dei vincoli e della regolamentazione delle erogazioni previste dalle ordinanze stesse;

Atteso, altresì, che è necessario confermare il divieto di utilizzo delle risorse idriche disponibili negli invasi sino al momento dell'ulteriore assegnazione di risorse per uso irriguo che verrà stabilito nel mese di marzo 2001, previa verifica del bilancio idrico dei sistemi interessati;

Atteso che al mutare significativo degli afflussi nel prossimo mese di gennaio 2001, potrà, eventualmente, essere disposta una modifica delle ordinanze predette;

Vista la proposta, a tal riguardo, formulata dall'assessore regionale dei lavori pubblici con nota n. 21884 del 21 dicembre 2000;

Sentito il parere dei componenti di espressione regionale della commissione scientifica di supporto al commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Ordina

con decorrenza immediata:

Art. 1.

Sono prorogate sino al 31 gennaio 2001 tutte le disposizioni contenute nelle seguenti ordinanze commissariali:

n. 204 del 20 luglio 2000 - Sistema Temo-Cuga;

n. 205 del 20 luglio 2000 - Sistema del Tirso-Taloro e Govossai-Olai

n. 206 del 20 luglio 2000 - Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri;

n. 207 del 27 luglio 2000 - Sistema Gennarta;

n. 208 del 27 luglio 2000 - Sistema Monte Pranu;

n. 209 del 27 luglio 2000 - Sistema di Bau Pressiu;

n. 210 del 27 luglio 2000 - Sistema Leni;

n. 211 del 27 luglio 2000 - Sistema del Mannu di Pattada;

n. 212 del 27 luglio 2000 - Sistema Liscia;

n. 213 del 27 luglio 2000 - Sistema Posada;

n. 214 del 27 luglio 2000 - Sistema Cedrino;

n. 215 del 27 luglio 2000 - Sistema Coghinas.

Art. 2.

È fatto divieto dell'utilizzo delle risorse idriche, per usi irrigui, fino all'eventuale assegnazione di risorse, per gli usi stessi, che verrà stabilita nel mese di marzo 2001, previa verifica del bilancio idrico dei sistemi di cui alle ordinanze sopra citate.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 29 dicembre 2000

Il commissario governativo: FLORIS

01A0574

ORDINANZA 29 dicembre 2000.

Approvazione della perizia suppletiva e di variante dei lavori: «Adeguamento impianto di potabilizzazione di Galtellì». Consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai. (Ordinanza n. 227).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino 31 dicembre 2001;

Viste le ordinanze commissariali n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998, n. 148 del 16 luglio 1999 e n. 152 del 26 luglio 1999 con le quali sono stati resi esecutivi sette stralci del programma commissariale;

Atteso che tra le opere previste nel sesto stralcio operativo - ordinanza n. 148 del 16 luglio 1999 sono ricompresi i lavori «Adeguamento impianto di potabilizzazione di Galtellì»;

Atteso che il consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai è stato individuato, ai fini della realizzazione dell'opera predetta, quale struttura a disposizione del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995;

Atteso che tale intervento, per l'importo di L. 3.500.000.000, è finanziato con i fondi di cui al programma comunitario INTERREG II C «Sezione assetto del territorio e lotta contro la siccità»;

Atteso che il contributo a favore del commissario governativo a valere sui fondi del sopracitato programma verrà accreditato nella contabilità speciale n. 1690/3, presso la sezione di tesoreria provinciale di Cagliari intestata a «Presidente della giunta regionale - emergenza idrica», con versamenti da effettuarsi in funzione dello stato di avanzamento dell'opera;

Atteso che con nota prot. 747/E.I. in data 20 agosto 1999, il commissario governativo ha chiesto al Ministero del tesoro l'apertura, presso la sezione di tesoreria provinciale dello stato di Cagliari, della seguente contabilità speciale, da alimentare con girofondi dalla contabilità speciale n. 1690/3 sopra menzionata: «Presidente consorzio del Govossai per adeguamento impianto di potabilizzazione di Galtellì»;

Atteso che tale contabilità speciale è stata attivata, in data 16 giugno 2000 con il n. 1742;

Atteso che titolare della suddetta contabilità è ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, il presidente *pro-tempore* del consorzio;

Atteso che su tale contabilità vanno riversate, a valere sulla contabilità speciale n. 1690/3, le somme necessarie all'attuazione dell'intervento sopra indicato;

Atteso che con ordinanza n. 166 del 28 ottobre 1999 il commissario governativo ha provveduto all'approvazione del progetto «definitivo» dell'intervento denominato «Adeguamento impianto di potabilizzazione di Galtellì» per un importo complessivo di L. 3.500.000.000, così articolato:

1	Lavori a base d'asta compresi oneri sicurezza		L. 2.710.000.000
2	Somme a disposizione dell'amministrazione		
2.1	I.V.A. al 10% su 1+ 2.1	L. 271.000.000	
2.2	Spese generali su 1+ 2.1 (12,397)	L. 335.958.700	
2.3	I.V.A. su spese tecniche 20%	L. 66.943.800	
2.4	Imprevisti compresa I.V.A.	L. 66.097.500	
2.5	Allacciamenti elettrici	L. 50.000.000	
	TOTALE . . .	L. 790.000.000	L. 790.000.000
	TOTALE COMPLESSIVO . . .		L. 3.500.000.000

Atteso che con ordinanza n. 201 del 14 luglio 2000 il commissario governativo ha provveduto all'approvazione del progetto «esecutivo» dell'intervento stesso che riportava il seguente quadro economico:

Q.E. PROGETTO ESECUTIVO

1	Lavori compresi oneri sicurezza	L.	2.343.984.000
2	Somme a disposizione dell'amministrazione		
2.1	I.V.A. al 10% su lavori	L.	234.398.400
2.2	Spese generali	L.	335.958.700
2.3	I.V.A. su spese generali	L.	66.943.800
2.4	Imprevisti (compresa I.V.A.)	L.	66.097.500
2.5	Allacciamenti elettrici	L.	50.000.000
	TOTALE COMPLESSIVO . . .	L.	3.097.382.400

Vista l'ordinanza commissariale n. 219 del 26 settembre 2000, relativa alla concessione di una deroga normativa al consorzio acquedotto Govossai, per conseguire l'autorizzazione a redigere apposita perizia suppletiva, in deroga al disposto dell'art. 25 della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, e con la stessa, il consorzio, è stato altresì autorizzato ad utilizzare i ribassi d'asta conseguiti nella misura massima di L. 402.617.600, per la realizzazione degli ulteriori interventi, ritenuti indispensabili per il miglioramento dell'opera;

Vista la nota n. 20700 in data 1° dicembre 2000, con cui l'assessorato regionale dei lavori pubblici, ha trasmesso all'ufficio del commissario governativo la perizia suppletiva dell'opera di che trattasi, unitamente al parere favorevole di cui all'art. 11, primo comma, della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 e decreto del presidente della giunta regionale n. 125 in data 7 luglio 1998, espresso dall'ufficio tecnico istruttore dell'assessorato;

Considerato che il quadro economico complessivo dell'opera risulta così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO

Lavori in appalto compresi oneri sicurezza	L.	2.739.484.016
Somme a disposizione dell'amministrazione:		
I.V.A. al 10% su lavori	L.	273.948.402
Spese generali	L.	385.055.955
I.V.A. su spese generali	L.	77.011.191
Allacciamenti elettrici	L.	24.500.000
Arrotondamento	L.	436
TOTALE COMPLESSIVO . . .	L.	3.500.000.000

Atteso che all'approvazione del progetto in parola provvede il commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, trattandosi di opera finanziata con i fondi messi a disposizione del commissario nel quadro dell'iniziativa comunitaria INTERREG IIC «Assetto del territorio e lotta contro la siccità»;

Viste le ordinanze commissariali n. 81 del 12 luglio 1997, n. 154 del 30 luglio 1999 con le quali il coordinatore dell'ufficio del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2409/95, è stato nominato sub-commissario governativo per la gestione della contabilità e per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso pertanto che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al commissario governativo con le ordinanze commissariali sopracitate;

Ordina:

Art. 1.

Quadro economico del progetto

1. Sulla base del parere favorevole dell'assessorato regionale dei lavori pubblici citati nelle premesse, è approvata la perizia di variante relativa all'intervento «Adeguamento impianto di potabilizzazione di Galtellì» per un importo complessivo di L. 3.500.000.000 così articolato:

QUADRO ECONOMICO

Lavori in appalto compresi oneri sicurezza	L.	2.739.484.016
Somme a disposizione dell'amministrazione:		
I.V.A. al 10% su lavori	L.	273.948.402
Spese generali	L.	385.055.955
I.V.A. su spese generali	L.	77.011.191
Allacciamenti elettrici	L.	24.500.000
Arrotondamento	L.	436
TOTALE COMPLESSIVO . . .	L.	3.500.000.000

2. L'importo di L. 3.500.000.000 (al netto delle somme di L. 437.500.000 e di L. 664.970.600, già erogate a titolo di anticipazione) verrà messo a disposizione del consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai sulla contabilità speciale di tesoreria 1742 presso la sezione provinciale di tesoreria dello stato di Cagliari con giroconti dalla contabilità speciale 1690/3, con atto di determinazione del sub-commissario delegato per la contabilità speciale, nel seguente modo:

L. 822.528.560 per spese sostenute nella misura di L. 700.000.000;

L. 1.050.000.000 per spese sostenute nella misura di L. 1.750.000.000;

L. 525.000.000 per spese sostenute nella misura di L. 2.800.000.000.

Art. 2.

1. Per quanto non espressamente previsto nelle citate ordinanze n. 166/99 e n. 201/2000, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 29 dicembre 2000

Il sub-commissario governativo: DURANTI

01A0607

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 6 dicembre 2000.

Disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW. (Deliberazione n. 224/00).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 dicembre 2000,

Premesso che:

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito legge n. 481/1995), prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorità) definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e interconnessione alle reti;

l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito decreto legislativo n. 79/1999), prevede che l'Autorità fissa le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni;

l'art. 10, comma 7, secondo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (di seguito legge n. 133/1999), prevede che l'Autorità stabilisce le condizioni per lo scambio dell'energia elettrica fornita dal distributore all'esercente degli impianti da fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW;

il Ministro dell'ambiente, con nota in data 24 maggio 2000, prot. n. GAB/2000/7583/A08, pervenuta all'Autorità in data 31 maggio 2000, prot. n. 008663 del 31 maggio 2000, ha segnalato l'importanza di una incisiva azione ambientale nell'ambito delle scelte energetiche con riferimento all'elettricità prodotta da sistemi fotovoltaici;

il servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW costituisce una particolare fattispecie di vettoriamento dell'energia elettrica;

con lettera in data 14 novembre 2000 (prot. n. 19315/FORI), l'Enea, ente per le nuove tecnologie, energia e ambiente, ha trasmesso all'Autorità un documento, recante uno schema di contratto-tipo per il servizio di scambio dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW, «pienamente condiviso dalla società Enel distribuzione S.p.a. e dalla Federelettrica»;

Visti:

la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

la legge n. 481/1995;

la legge n. 133/1999;

il decreto legislativo n. 79/1999;

Viste:

le deliberazioni n. 13/99;

la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2000, n. 119/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 187 dell'11 agosto 2000 (di seguito deliberazione n. 119/00);

Visto il documento «Impianti fotovoltaici da collegare in bassa tensione con la rete di distribuzione» trasmesso dall'Enel distribuzione S.p.a. con lettera in data 20 aprile 2000 (prot. n. 5383);

Considerato che:

la deliberazione n. 13/99, prevede, all'art. 10, le modalità di riconciliazione dell'energia vettoriata e di scambio;

la deliberazione n. 119/99, prevede, all'art. 11, le modalità applicative della riconciliazione;

l'art. 10, comma 7, primo periodo, della legge n. 133/1999 prevede che l'esercizio di impianti che utilizzano fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati alla rete, non è soggetto agli obblighi di cui all'art. 53, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e l'energia consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non è sottoposta all'imposta erariale ed alle relative addizionali sull'energia elettrica;

Ritenuto che:

la disciplina definita nella deliberazione n. 13/99, come successivamente modificata e integrata, non sia adeguata allo scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW, tenuto conto delle caratteristiche tecniche di tali impianti, nonché delle peculiarità della fonte energetica utilizzata;

sia conseguentemente opportuno definire una disciplina delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al precedente alinea;

sia opportuno prevedere un corrispettivo per il servizio di misura a copertura dei costi associati alle attività di misura dell'energia elettrica immessa in rete;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:

a) l'Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;

b) la gestione della rete è l'insieme delle attività e delle procedure che determinano il funzionamento e la previsione del funzionamento, in ogni condizione, di una rete elettrica; tali attività e procedure comprendono la gestione dei flussi di energia elettrica, dai dispositivi di interconnessione e dei servizi ausiliari necessari;

c) il Gestore contraente è il gestore della rete nella quale si trova il punto di connessione;

d) il gestore della rete è la persona fisica o giuridica responsabile della gestione di una rete con obbligo di connessione di terzi, anche non avendone la proprietà, nonché delle attività di manutenzione e di sviluppo della medesima;

e) l'impianto fotovoltaico è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della luce, cioè della radiazione solare, in energia elettrica (effetto fotovoltaico); pertanto, esso rientra nella categoria degli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili;

f) la potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell'impianto fotovoltaico è la potenza determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto;

g) il punto di connessione è il punto in cui il punto di consegna e di riconsegna dell'energia elettrica scambiata coincidono;

h) il punto di consegna è il punto in cui l'energia elettrica scambiata viene immessa in rete;

i) il punto di riconsegna è il punto in cui l'energia elettrica scambiata viene prelevata dalla rete;

j) la rete con obbligo di connessione di terzi è una rete i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, e dall'art. 9, comma 1, del decreto lagislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi incluse le reti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, le porzioni limitate della rete di trasmissione nazionale la cui gestione sia affidata a terzi ai sensi dell'art. 3, comma 7, del medesimo decreto legislativo e le piccole reti isolate, nonché la porzione della rete di proprietà della società Ferrovie dello Stato S.p.a. non facente parte della rete di trasmissione nazionale;

k) il richiedente è il soggetto che presenta richiesta di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW;

l) il saldo è la differenze tra energia elettrica consegnata ed energia elettrica riconsegnata nel punto di connessione;

m) lo scambio è la modalità di riconciliazione tra l'energia elettrica consegnata e l'energia elettrica riconsegnata, applicata nel caso in cui la consegna e la riconsegna dell'energia elettrica non avvengano simultaneamente;

n) scambio sul posto è lo scambio nei casi in cui il punto di consegna e di riconsegna dell'energia elettrica scambiata coincidono.

Art. 2.

Oggetto e ambito di applicazione

2.1. La presente deliberazione definisce le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW situati sul territorio nazionale.

2.2. Le disposizioni contenute nella presente deliberazione si applicano ai clienti del mercato vincolato titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica.

Art. 3.

Modalità per l'erogazione del servizio di scambio sul posto

3.1. Il soggetto che intende usufruire del servizio di scambio sul posto per l'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al precedente art. 2, comma 2.1, ne fa richiesta al gestore della rete nella quale si trova il punto di connessione.

3.2. Il gestore della rete a cui è presentata la richiesta di cui al precedente comma 3.1 propone al soggetto richiedente, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, un contratto conforme allo schema di contratto tipo allegato come parte integrante a sostanziale della presente delibera (allegato *A*).

Art. 4.

Norme tecniche per la consegna e riconsegna dell'energia elettrica

Il Gestore può richiedere, anche telefonicamente, al richiedente il distacco temporaneo dell'impianto fotovoltaico dalla rete, per giustificati motivi o qualora l'esercizio in parallelo alla rete dell'impianto medesimo possa costituire pericolo per persone o cose.

Art. 5.

Misura dell'energia elettrica consegnata e riconsegnata

5.1. I complessi di misura consentono la misura dell'energia elettrica attiva, immessa e prelevata nel punto di connessione, nonché l'accesso alle medesime misure da parte sia del Gestore contraente che del richiedente.

5.2. Il Gestore contraente è responsabile della fornitura e installazione dei complessi di misura relativi al punto di connessione. Il Gestore contraente è altresì responsabile della manutenzione e dell'eventuale sostituzione dei complessi di misura stessi, nonché della rilevazione delle misure in detto punto.

5.3. Ciascun complesso di misura è sigillato a cura del Gestore contraente.

5.4. I complessi di misura sono conformi alle norme tecniche adottate dal Comitato elettrotecnico italiano. La precisione dei complessi di misura è almeno pari a quella raccomandata dallo stesso comitato.

5.5. Il richiedente o il Gestore contraente si comunicano tempestivamente qualunque irregolarità presunta o riscontrata nel funzionamento dei complessi di misura. È compito del Gestore contraente intervenire per effettuare le dovute verifiche.

5.6. Il richiedente e il Gestore contraente possono richiedere in qualsiasi momento la verifica, anche in contraddittorio, dei complessi di misura, rimanendo a carico del soggetto che ha richiesto la verifica le spese necessarie nel caso in cui gli errori riscontrati risultino compresi entro i limiti di precisione di cui al precedente comma 5.4. Qualora gli errori riscontrati superino tali limiti, il Gestore contraente assume a proprio carico le spese di verifica e provvede al ripristino della funzionalità dei complessi di misura stessi.

5.7. Sono a cura e spese del richiedente le eventuali opere civili per l'alloggiamento dei complessi di misura relativi all'energia consegnata e riconsegnata.

Art. 6.

Scambio sul posto dell'energia elettrica

6.1. Lo scambio sul posto dell'energia elettrica è assicurato dal Gestore contraente.

6.2. Lo scambio sul posto dell'energia consegnata e riconsegnata nell'ambito di un contratto di scambio sul posto per gli impianti di cui al precedente art. 2, comma 2.1, viene effettuato su base annuale, secondo le modalità di cui ai seguenti commi.

6.3. Nel caso in cui il contratto di fornitura di cui al precedente art. 2, comma 2.2, preveda corrispettivi articolati sulla base delle fasce orarie in cui l'energia elettrica viene prelevata, l'energia consegnata nell'ambito di un contratto di scambio viene convenzionalmente attribuita a ciascuna fascia oraria proporzionalmente all'energia riconsegnata nella medesima fascia. L'energia elettrica consegnata e quella riconsegnata si compensano tra di loro su base annua in ciascuna fascia oraria, utilizzando un coefficiente pari ad 1.

6.4. Nel caso in cui il contratto di fornitura di cui al precedente art. 2, comma 2.2, preveda corrispettivi indipendenti dalle fasce orarie in cui l'energia elettrica viene prelevata, l'energia elettrica consegnata e quella riconsegnata si compensano tra loro su base annua, utilizzando un coefficiente pari ad 1, indipendentemente dalle fasce orarie in cui l'energia elettrica viene consegnata e riconsegnata.

6.5. Effettuata la compensazione a titolo di scambio, qualora permanga un saldo positivo o negativo, a seconda del caso:

a) se il saldo è positivo viene riportato a credito per la compensazione negli anni successivi e non dà luogo a renumerazione;

b) se il saldo è negativo alla differenza tra energia elettrica riconsegnata ed energia elettrica consegnata si applica il trattamento e il corrispettivo previsto dal contratto di fornitura di cui al precedente art. 2, comma 2.2.

Art. 7.

Corrispettivi

Ai fini dello scambio sul posto al richiedente è richiesto un corrispettivo per il servizio di misura pari a L. 60.000 per anno.

Art. 8.

Disposizioni finali

8.1. Con riferimento ai punti di connessione in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 3.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il

gas 28 dicembre 1999, n. 201/99, nella definizione del livello generale di qualità del servizio relativo ai fattori commerciali del Gestore contraente, non si fa riferimento all'indicatore di qualità «grado di scostamento del conguaglio rispetto agli acconti».

8.2. La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Milano, 6 dicembre 2000

Il presidente: RANCI

ALLEGATO *A*

SCHEMA DI CONTRATTO-TIPO PER IL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI POTENZA NOMINALE NON SUPERIORE A 20 kW

Premessa

Con il presente contratto tra .... con sede legale in .... , via/piazza .... n. .... (codice fiscale/partita I.V.A. ....), in persona di .... in qualità di .... (pro tempore), nel seguito, per brevità: Gestore contraente

e

...., con sede legale in ...., via/piazza .... n. ...... (codice fiscale/partita I.V.A. ....), in persona di .... in qualità di .... (pro tempore), nel seguito, per brevità: Richiedente.

Premesso che:

1) il richiedente è titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica, relativo al punto di connessione e riportato in allegato 1 al presente contratto;

2) il richiedente ha la disponibilità dell'energia elettrica prodotta dall'impianto di generazione (impianto fotovoltaico della potenza nominale di ... kW) avente le caratteristiche tecniche riportate nell'allegato 2 al presente contratto;

3) gli impianti nel punto di connessione individuato nell'allegato 2 al presente contratto soddisfano, anche in considerazione degli oneri di allacciamento alla rete, le regole tecniche di connessione relative alla rete di appartenenza, secondo la normativa vigente;

4) i complessi di misura sono conformi alle specifiche tecniche di cui alla normativa vigente e sono idonei alla gestione del presente servizio di scambio sul posto e conformi alle disposizioni contenute nell'art. 5 della deliberazione 6 dicembre 2000, n. 224/00;

5) l'impianto fotovoltaico di cui al precedente punto 2, soddisfa le regole di buona tecnica dettate dal Comitato elettrotecnico italiano (in particolare la norma CEI 11-20), in materia di esercizio, installazione e protezioni di interfaccia degli impianti di cui si tratta;

6) quanto sopra premesso, unitamente agli allegati, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente contratto si applicano le definizioni contenute nella deliberazione 6 dicembre 2000, n. 224/00.

Art. 2.

Oggetto del contratto

Oggetto del presente contratto è il servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico di cui al punto 2 della premessa nel punto di connessione di cui al punto 3 della premessa.

Art. 3.

Cessione del contratto

In caso di trasferimento della proprietà o disponibilità dell'impianto fotovoltaico. il soggetto a favore del quale è disposto il trasferimento subentra nella titolarità del presente contratto, a far data dalla stipula del nuovo contratto di fornitura.

Art. 4.

Recesso unilaterale dal contratto

Il richiedente ha la facoltà di recedere dal presente contratto. Il recesso è efficace a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento della relativa comunicazione da parte del gestore contraente.

Art. 5.

Modalità amministrative e di fatturazione

5.1. Il gestore contraente computa nelle fatture relative alla fornitura di energia elettrica di cui al contratto di fornitura indicato al punto 1 della premessa la relativa quota del corrispettivo di cui all'art. 7 della deliberazione 6 dicembre 2000, n. 224/00.

5.2. Nelle fatture relative alla fornitura di energia elettrica, di cui al contratto di fornitura indicato al punto 1 della premessa, possono essere addebitati gli eventuali acconti sulla differenza tra l'energia elettrica riconsegnata e consegnata. L'eventuale conguaglio relativo alla medesima differenza viene effettuato su base annuale.

Art. 6.

Riservatezza

6.1. Il richiedente, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 11 e 20 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dichiara di essere stato informato di quanto previsto dagli articoli 10 e 13 della suddetta legge e, a tal fine, consente al gestore contraente il trattamento e la comunicazione dei dati rinvenienti dal presente contratto nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano funzionali alla causa del contratto medesimo.

6.2. Il gestore contraente, come risulta dalle dichiarazioni in allegato 3, si obbliga al trattamento e alla comunicazione dei dati rinvenienti dal presente contratto nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano funzionali alla causa del contratto medesimo.

Art. 7.

Decorrenza e durata

Il presente contratto ha la durata di un anno decorrente dal .... è tacitamente rinnovato di anno in anno ed in ogni caso cessa di avere effetto all'estinzione del contratto di fornitura di cui al punto 1 della premessa.

Art. 8

Elezione di domicilio e foro competente

7.1. Il richiedente elegge domicilio nel luogo della fornitura di cui al punto 1 della premessa.

7.2. Per le eventuali controversie è esclusivamente competente il foro di ....

Allegati al contratto:

allegato l: contratto di fornitura;

allegato 2: schema circuitale del punto di connessione, località e indirizzo, caratteristiche tecniche dell'impianto fotovoltaico;

allegato 3: dichiarazioni relative al trattamento dei dati inerenti il contratto di scambio sul posto.

01A0563

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2000.

Valutazione delle condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale contenute nell'offerta di riferimento di Telecom Italia del 12 maggio 2000. (Deliberazione n. 14/00/CIR).

L'AUTORITÀ
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta della Commissione infrastrutture e reti del 21 dicembre 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante: il «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante: «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante: «Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE del 30 giugno 1997, relativa alla «Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)»;

Vista la comunicazione della Commissione europea COM(2000) 237 del 26 aprile 2000, recante: «Unbundled Access to the local loop: enabling the competitive provision of a full range of electronic communication services including broadband multimedia and high speed internet»;

Vista la raccomandazione della Commissione europea 2000/417/EC del 25 maggio 2000, recante: «Commission Recommendation on Unbundled Access to the Local Loop enabling the competitive provision of a full range of electronic communications services including broadband multimedia and high-speed internet»;

Visto il «Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso disaggregato alla rete locale» del 5 dicembre 2000;

Vista la propria delibera n. 1/CIR/98 del 25 novembre 1998, concernente: «Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del 24 luglio 1998»;

Vista la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999 relativa alla «Determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato»;

Vista la propria delibera n. 2/00/CIR del 16 marzo 2000, recante: «Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi»;

Vista la propria delibera n. 5/00/CIR, recante: «Monitoraggio del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, portabilità del numero e carrier preselection»;

Vista la propria delibera n. 11/00/CIR, recante: «Valutazione degli aspetti tecnici e procedurali dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per i servizi di accesso disaggregato alla rete locale del 12 maggio 2000 e metodologia di attribuzione degli spazi di co-locazione»;

Vista l'offerta di riferimento per i servizi di accesso disaggregato pubblicata da Telecom Italia in data 12 maggio 2000;

Visti gli atti del procedimento;

Udita la relazione del commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Considerato quanto segue:

1. Il quadro normativo di riferimento.

1.1. Riferimenti normativi comunitari.

A livello comunitario, le direttive c.d. «Open Network Provision» (ONP) definiscono il quadro generale di riferimento per la disciplina delle condizioni d'accesso alle reti di telecomunicazioni ed ai servizi di telefonia vocale

degli organismi di telecomunicazioni. In tale contesto, le direttive 97/33/CE (interconnessione) e 98/10/CE (telefonia vocale), intervenendo in una fase avanzata del percorso verso la completa apertura alla concorrenza del mercato delle telecomunicazioni, ed adeguando i principi ONP ad un contesto liberalizzato, definiscono le regole ed i criteri per la fornitura di tale accesso da parte di organismi notificati dall'Autorità nazionale di regolamentazione come aventi notevole forza di mercato sul mercato nazionale dell'interconnessione.

In particolare, la direttiva 98/10/CE riserva alle Autorità nazionali di regolamentazione il potere di «... intervenire di propria iniziativa in qualsiasi momento ove ciò sia giustificato ai fini di un'effettiva concorrenza e/o interoperabilità dei servizi (...), per definire condizioni d'accesso non discriminatorie eque e ragionevoli (...) e garantire il massimo beneficio a tutti gli utenti» e assegna alle Autorità nazionali di regolamentazione il compito di verificare il rispetto del principio di non discriminazione da parte degli organismi notificati «... quando utilizzano la rete telefonica pubblica fissa e, più in particolare qualsiasi sistema di accesso speciale alla rete, per fornire servizi di telecomunicazioni a disposizione del pubblico» (art. 16, commi 4 e 7).

Nell'ambito del quadro regolamentare sopra richiamato, l'Unione Europea è recentemente intervenuta per introdurre specifici obblighi di fornitura di soluzioni di accesso disaggregato alla rete locale in capo agli organismi notificati, con il duplice obiettivo di concludere il percorso di piena apertura del mercato delle telecomunicazioni e di promuovere la diffusione dei servizi innovativi a larga banda. Tale impegno ha recentemente condotto, in data 5 dicembre 2000, alla emanazione di un «Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso disaggregato alla rete locale», direttamente applicabile negli Stati membri e finalizzato ad integrare «il quadro normativo per le telecomunicazioni, ed in particolare le direttive 97/33/CE e 98/10/CE» (considerando 15), attraverso la disciplina dell'accesso disaggregato alla rete locale e delle risorse connesse degli operatori notificati come aventi notevole forza di mercato nell'ambito della fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse e di servizi (ai sensi dell'allegato I, parte 1, della direttiva 97/33/CE o della direttiva 98/10/CE).

Riguardo alla disciplina delle condizioni economiche di fornitura dei servizi di accesso disaggregato, il regolamento stabilisce che «le regole per determinare i costi e i prezzi per le reti locali e le risorse connesse devono essere trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri oggettivi per garantire l'equità» e devono permettere al fornitore dell'accesso di recuperare i «costi attinenti più un margine di profitto», garantendo lo sviluppo di una concorrenza leale, e sostenibile nel lungo periodo, tenendo anche presente l'obiettivo di promuovere investimenti in infrastrutture alternative (considerando 11).

Particolare rilievo è dato al rispetto del principio di non discriminazione, inteso come parità di trattamento interno/esterno, laddove, al considerando (12), si dispone che «gli operatori notificati devono fornire ai terzi le informazioni e l'accesso disaggregato alle medesime condizioni e della medesima qualità di quello fornito per i servizi propri o per le loro società consociate».

L'articolato del regolamento fornisce indicazioni puntuali in tema di condizioni economiche; l'art. 3 comma 1, stabilisce obblighi precisi in capo agli operatori notificati, quali la pubblicazione e l'aggiornamento di un'offerta di riferimento relativa all'accesso disaggregato e alle risorse connesse, che comprenda alcuni elementi considerati «di base» (indicati nell'allegato al regolamento) e che risulti «sufficientemente disaggregata» affinché il beneficiario non paghi elementi o opzioni di rete non necessari all'utilizzo della rete richiesto. Il successivo comma 3, stabilisce che «gli operatori notificati esigono per l'accesso disaggregato alla rete locale e alle risorse connesse prezzi stabiliti in base all'orientamento ai costi».

Sotto il profilo della attribuzione di competenze, infine, il regolamento inquadra le disposizioni da esso stesso recate nel contesto più ampio dell'applicazione del principio di sussidiarietà, in quanto finalizzate a realizzare un quadro normativo armonizzato a livello comunitario per quanto concerne la disciplina dell'accesso alla rete locale, sottolineando peraltro che tali disposizioni sono adottate «senza pregiudizio delle disposizioni nazionali conformi alla normativa che prevedono misure più dettagliate (...)» (considerando 14, ultimo periodo e art. 1, comma 4).

Il considerando (10), analizza il mercato dell'accesso alla rete locale, sottolineando l'importanza dell'azione regolamentare, dovuta allo «squilibrio tra il potere negoziale del nuovo operatore e quello dell'operatore notificato (...)» e attribuendo all'Autorità nazionale di regolamentazione il potere di «intervenire di propria iniziativa per garantire una concorrenza leale, l'efficienza economica e il massimo vantaggio per gli utenti», nell'osservanza della normativa comunitaria. In tale contesto, l'art. 4 stabilisce che l'Autorità nazionale di regolamentazione vigila «affinché la fissazione dei prezzi per l'accesso disaggregato alla rete locale promuova una concorrenza leale e sostenibile» (comma 1);

Può imporre modifiche, purché giustificate, all'«offerta di riferimento per l'accesso disaggregato alla rete locale e risorse connesse, compresi i prezzi» (comma 2, lettera *a*) e, infine, può «intervenire di propria iniziativa per stabilire condizioni intese ad assicurare la non discriminazione, una concorrenza leale, l'efficienza economica e il massimo vantaggio per gli utenti» (comma 3).

1.2. Riferimenti normativi nazionali.

In linea con il quadro regolamentare comunitario, la legge n. 249/1997 conferisce all'Autorità ampi poteri regolatori in tema di accesso alle infrastrutture, tra cui la possibilità di definire «(...) criteri obiettivi e trasparenti, anche con riferimento alle tariffe massime, per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunica-

zioni, secondo criteri di non discriminazione» (art. 1, comma 6, lettera *a*, n. 7), nonché la competenza di intervento per «garantire l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazioni, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti» (art. 1, comma 6, lettera *c*, n. 2).

Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, attribuisce all'Autorità il compito di determinare le condizioni di accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni (art. 22, comma 1, lettera *d*). Con specifico riferimento alle condizioni economiche, l'art. 5, comma 6, del medesimo decreto assegna all'Autorità il potere di «intervenire in qualsiasi momento, di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti, al fine di garantire che le condizioni di accesso alla rete siano eque, ragionevoli e non discriminatorie (...) e che si producano benefici per gli utenti (...)».

I summenzionati principi regolamentari relativi alla definizione delle condizioni economiche, nonché il principio di parità di trattamento interno/esterno, sono puntualmente richiamati nel decreto ministeriale 25 novembre 1997 in materia di licenze, laddove si impone a Telecom Italia (di seguito anche TI) la pubblicazione di condizioni di offerta relative all'interconnessione, all'accesso ed all'utilizzo della rete telefonica pubblica sufficientemente disaggregate, orientate ai costi e non discriminatorie nei confronti degli operatori, rispetto alla propria divisione autonoma interna. Il richiamo ai medesimi obblighi di disaggregazione, orientamento ai costi, non discriminazione, trasparenza e obiettività dell'offerta dei servizi di interconnessione ed accesso alla rete pubblica di telecomunicazioni da parte di Telecom Italia è contenuto nel decreto ministeriale 23 aprile 1998.

Con specifico riferimento ai servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, la delibera 2/00/CIR dispone puntuali obblighi di fornitura in capo a Telecom Italia e prevede la pubblicazione di una offerta di riferimento in relazione alle condizioni tecniche ed economiche di fornitura (art. 9); riguardo alle condizioni economiche, l'art. 8 prevede che esse siano calcolate sulla base della metodologia dei costi storici pienamente allocati, fermo restando l'allineamento della metodologia sulla base della revisione generale del sistema di contabilità dei costi per l'interconnessione, prevista ai sensi dell'art. 4, comma 7, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997.

2. Le principali fasi dell'*iter* istruttorio

A seguito della pubblicazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per i servizi di accesso disaggregato, l'Autorità ha avviato un'analisi approfondita relativamente alle condizioni economiche contenute in tale offerta. L'attività di analisi e valutazione è stata condotta avvalendosi anche del supporto della società di consulenza NERA (National Economic Research Associates).

Nel corso del procedimento istruttorio, l'Autorità ha promosso vari momenti di confronto con Telecom Italia; particolare approfondimento è stato dedicato agli aspetti di critica metodologica rilevati dall'Autorità circa le modalità di definizione dei costi, sia in relazione alle componenti *una tantum* (costi di set up, costi di disattivazione etc), sia in relazione alle componenti ricorrenti (canoni mensili).

Il confronto con Telecom Italia, e in particolare la valutazione delle controdeduzioni da quest'ultima rappresentate, hanno richiesto ulteriori approfondimenti. Tali approfondimenti hanno, in taluni casi, condotto ad una condivisione delle argomentazioni proposte da Telecom Italia e, conseguentemente, ad apportare modifiche alle valutazioni inizialmente elaborate in relazione a talune voci di costo.

L'analisi istruttoria è stata condotta con riferimento ai singoli servizi inclusi nell'offerta di riferimento: si è proceduto, in primo luogo, all'analisi dei servizi di accesso disaggregato alla rete in rame, per poi procedere all'analisi dei servizi di accesso alla fibra, al servizio di co-locazione ed, infine, all'analisi dei servizi di canale numerico e prolungamento dell'accesso.

Con particolare riferimento ai servizi di canale numerico e prolungamento dell'accesso, le informazioni inizialmente fornite da Telecom Italia non sono state ritenute sufficienti per una compiuta valutazione delle condizioni economiche proposte; si è pertanto reso necessario un supplemento d'istruttoria, per richiedere alla società ulteriori informazioni e sviluppare ulteriori approfondimenti. Allo stato attuale, tali attività di valutazione non sono ancora concluse; ne consegue che la valutazione delle condizioni economiche relative a tali servizi sarà oggetto di un successivo provvedimento integrativo del presente.

3. Valutazione delle condizioni economiche proposte da Telecom Italia.

3.1. Servizio di accesso disaggregato alla rete in rame.

3.1.1. La proposta di Telecom Italia.

Le condizioni economiche proposte per l'accesso alla rete in rame si compongono dei seguenti elementi:

a) canoni mensili;

b) costi *una tantum*;

1) costi di installazione;

2) altri costi addizionali *una tantum.*

A) Canone mensile.

Le componenti del canone mensile sono le seguenti:

costi relativi agli apparati ed elementi di rete utilizzati, ivi inclusi gli ammortamenti ed il costo del capitale (pari al 12,5%). La metodologia adottata da Telecom Italia prevede l'identificazione degli specifici elementi di rete utilizzati per la fornitura del servizio di accesso disaggregato. In relazione ad ogni categoria di elemento di rete, la contabilità regolatoria di Telecom Italia espone la relativa quota di ammortamento per il 1999. Per le componenti di rete condivise tra più servizi, viene considerata la quota parte relativa al singolo servizio in funzione di specifici driver di attribuzione. La somma di tutte le quote di ammortamento viene suddivisa per il numero totale di coppie in rame nella rete di accesso, ottenendo così un costo annuale, dal quale si ricava infine il costo mensile. Per i servizi che utilizzano due coppie in rame (quali ad esempio il DECT o HDSL), tale costo viene moltiplicato per il numero di coppie che compongono il servizio. Nel caso dei servizi DECT, non vengono attribuiti i costi associati con gli elementi della rete di distribuzione non utilizzati;

costi di «assurance», ovvero costi di manutenzione correttiva e di utilizzo dei sistemi operativi per l'accesso disaggregato alla rete locale (costi EDP). La contabilità regolatoria di Telecom Italia presenta la voce di costo relativa all'insieme dei costi di manutenzione. Tale componente di costo è stata ulteriormente suddivisa da Telecom Italia tra manutenzione preventiva e manutenzione correttiva, in base a stime della stessa società. Per pervenire ad una stima dei costi unitari, TI ha seguito due diverse metodologie di calcolo. Nel caso della manutenzione preventiva, il costo totale è stato suddiviso per il numero totale di coppie in rame e per il numero di mesi nell'anno, applicando quindi un metodo del tipo «top down». Invece, nel caso della manutenzione correttiva, TI si è avvalsa di un approccio di tipo «bottom-up», in base al quale i costi unitari si ottengono a partire dall'identificazione delle attività pertinenti al processo di manutenzione correttiva e dalla conseguente definizione del periodo di tempo necessario per lo svolgimento delle singole attività, cui va applicato il costo orario della manodopera. Successivamente, il costo per intervento così ottenuto viene moltiplicato per una stima della probabilità di guasti, per anno, da cui si deriva il costo annuale e, di conseguenza, il costo mensile. Al riguardo, va osservato che Telecom Italia ha indicato tempi di risoluzione degli interventi e indici di guastabilità differenziati tra PSTN, ISDN, ADSL, DECT e HDSL. Tuttavia, allorché si tratta di definire i relativi costi unitari, nel caso delle coppie in rame utilizzate per la fornitura di servizi PSTN, ISDN ed ADSL, Telecom Italia ha proposto un costo medio. Come si riporta nella tabella che segue, Telecom Italia ha inizialmente considerato differenti livelli di guastabilità, nonché differenze nei costi di riparazione della coppia in funzione dell'utilizzo che ne viene fatto, per pervenire quindi a tre distinti costi mensili per POTS, ISDN e ADSL. Successivamente, in base ad una stima di Telecom Italia sul presunto utilizzo da parte degli operatori della coppia in rame (ovvero prevedendo che il 10% delle coppie verranno utilizzate per fornire servizi PSTN, il 30% per fornire servizi ISDN-BRA ed il 60% per fornire servizi ADSL), la stessa società Italia calcola un costo medio ponderato, pari a 5.168 lire;

	POTS		**ISDN-BRA**		**ADSL**	
Attività	**Minuti**	**Costo**	**Minuti**	**Costo**	**Minuti**	**Costo**
Ricevimento della richiesta da parte OLO ed analisi preliminare	15	10.801	15	10.801	15	10.801
Diagnosi tecnica e localizzazione	20	14.402	20	14.402	20	14.402
Emissione ordinativo di lavoro	10	7.201	10	7.201	10	7.201
Intervento di correzione del guasto	120	86.411	180	129.616	180	129.616
Completamento del processo	15	10.801	15	10.801	15	10.801
Totale costi diretti	**180**	**129.616**	**240**	**172.822**	**240**	**172.822**
Altre attività operative	18	12.962	24	17.282	24	17.282
Totale attività dirette	**198**	**142.578**	**264**	**190.104**	**264**	**190.104**
Costi relativi agli immobili, energia, consumi ed apparati		82.588		96.358		96.358
Attività indirette		59.959		69.956		69.956
Totale		**285.125**		**356.418**		**356.418**
% di guasti per anno		7,5%		16,0%		20,0%
Costo annuale		21.384		57.027		71.284
Costo mensile		**1.782**		**4.752**		**5.940**
Ipotesi di utilizzo da parte OLO		**10%**		**30%**		**60%**

Costo medio ponderato	**5.168**

costi operativi, ovvero costi relativi alla manutenzione preventiva e costi per la pianificazione della rete. I costi relativi alla pianificazione della rete attribuiti ai servizi di accesso disaggregato sono stati calcolati identificando le funzioni aziendali che si occupano della pianificazione della rete di accesso in rame. Vengono pertanto identificati il numero di dipendenti in tali funzioni ed il relativo costo nonché i costi addizionali relativi all'operatività dei centri di lavoro. Il costo totale anche in questo caso viene suddiviso per il numero di coppie in rame e per il numero di mesi nell'anno;

altri costi, ovvero costi relativi alle perdite su crediti, perdite per radiazioni ed attività di fatturazione. Con riferimento ai costi di fatturazione, Telecom Italia ha utilizzato il rapporto tra il costo della fatturazione dei servizi di accesso ed il totale dei ricavi da accesso ottenuti tramite il processo di fatturazione;

costi di struttura ovvero costi che non sono direttamente attribuibili al singolo servizio e che sono pertanto attribuiti in maniera proporzionale a tutti i servizi. Le categorie di costo incluse sono le seguenti:

1) sviluppo dell'immagine aziendale;

2) costi di segretariato generale - rapporto istituzionali e con l'autorità di regolamentazione;

3) costi amministrativi e finanziari;

4) oneri fiscali;

5) costi relativi alle attività di strategia, pianificazione e supervisione;

6) costi relativi al personale, organizzazione e controllo qualità;

7) management condiviso.

B) Costi *una tantum.*

Con riferimento a tali categorie di costo, occorre evidenziare che tali costi non derivano direttamente dalla contabilità regolatoria e, pertanto, al fine di individuarne il costo, Telecom Italia ha proceduto ad un'analisi delle attività necessarie all'attivazione del servizio di accesso disaggregato alla rete in rame, sia con riferimento ad una coppia attiva che ad una coppia non attiva. Per ogni attività, è stato specificato il tempo necessario allo svolgimento ed applicato il costo orario del personale. Al totale derivante è stato applicato un mark up che tiene conto delle attività indirette (10%), ed i costi relativi all'utilizzo di immobili, energia, ecc. (29%), oltre che i costi indiretti di staff (21%). Tale valutazione è stata effettuata con riferimento a tutte le voci di costo una tantum contenute nell'offerta di riferimento ovvero:

1) contributo installazione;

2) altri contributi *una tantum:*

a) interventi a vuoto;

b) identificazione della coppia che causa interferenza e rimozione della stessa;

c) contributo disattivazione;

d) qualificazione coppia per ADSL.

3.1.2. Le valutazioni dell'Autorità.

A) Canone mensile.

Di seguito, si riportano le osservazioni relative alle componenti di costo per cui si sono registrate significative differenze tra la proposta di Telecom Italia e la valutazione dell'Autorità.

Costi di manutenzione correttiva.

La delibera 2/00/CIR prevede che i costi dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale siano basati sulla metodologia dei costi storici pienamente distribuiti. La metodologia adottata da Telecom Italia per la stima dei costi di manutenzione correttiva non è pienamente coerente con tale approccio, per cui si è seguito un diverso metodo. In breve, si sono utilizzati i costi di manutenzione correttiva che Telecom Italia ha desunto dalla contabilità regolatoria, suddividendoli per il numero di coppie in rame: il valore di costo che ne risulta è notevolmente inferiore a quello proposto da Telecom Italia.

L'Autorità ritiene che la metodologia adottata da Telecom Italia presenti alcune criticità:

1) Telecom Italia ha stimato i costi di manutenzione correttiva da applicare ai diversi servizi di accesso disaggregato per la rete in rame, basandosi in parte sulla propria esperienza, ma adottando diverse ipotesi previsionali, in contrasto - quindi - con la metodologia dei costi storici pienamente distribuiti;

2) le ipotesi adottate da Telecom Italia con riferimento ai maggiori costi di manutenzione relativi alle coppie in rame utilizzate per la fornitura dei servizi ADSL sembrano eccessive in quanto prevedono percentuali di guastabilità superiori di 3 volte a quelle relative alla rete PSTN. Tali ipotesi inoltre sono basate su rilevazioni effettuate da Telecom Italia all'inizio del 2000, su un campione di riferimento limitato;

3) le stime di costo previste da Telecom Italia si basano, inoltre, su ipotesi del tutto presuntive circa l'utilizzo delle coppie in rame da parte degli operatori licenziatari. L'Autorità ritiene non corretto tale approccio, in quanto contempla il rischio di imputare una quota di costo non giustificato agli operatori che richiedono i servizi di accesso disaggregato, e quindi, in ultima istanza, di disincentivare la fornitura di tali servizi.

Alla luce di tali considerazioni, ed in coerenza con la metodologia di riferimento prevista dalla delibera 2/00/CIR, l'Autorità ritiene necessaria l'adozione dei costi di manutenzione correttiva desunti dalla contabilità regolatoria, con riferimento alle coppie in rame utilizzate per la fornitura di servizi POTS ed ISDN. Al riguardo, in merito all'opportunità di prevedere canoni mensili differenziati tra PSTN/ISDN ed ADSL, la scelta di Telecom Italia di offrire un servizio di «coppia general purpose» non appare pienamente coerente con la necessità di qualificare comunque in seguito tale coppia per l'impiego ADSL, in quanto la qualificazione potrebbe avere esito negativo. L'Autorità ritiene, inoltre, poco fondata la preoccupazione di Telecom Italia di utilizzi impropri da parte degli OLO delle coppie richieste, ovvero che alcuni OLO possano utilizzare per la fornitura di servizi ADSL coppie non qualificate per tale uso. Si prende, tuttavia, atto che tali costi non tengono conto di eventuali maggiori tassi di guastabilità e dei conseguenti maggiori costi di manutenzione, in relazione alle coppie utilizzate per la fornitura di servizi ADSL. L'Autorità ritiene, pertanto, che il riconoscimento in via cautelativa di un maggior costo di manutenzione relativo alle coppie in rame utilizzate per la fornitura di servizi ADSL possa essere ammesso, solo con specifico riferimento a tali coppie e solo a condizione di prevedere un meccanismo di conguaglio a fine anno. Con riferimento a tale fattispecie, si ritiene ammissibile prevedere una maggiorazione del tasso di guastabilità non superiore al 100% rispetto alle linee PSTN ed ISDN.

Il maggior tasso di guastabilità proposto da Telecom Italia per le coppie utilizzate per la fornitura di servizi ADSL, non è stato ritenuto applicabile per le seguenti ragioni:

il tasso calcolato per ADSL è basato su dati relativi ad una sperimentazione iniziale di Telecom Italia, che quindi si ritengono statisticamente poco significativi sia per il fatto che si riferiscono ad un processo ancora nella fase iniziale, ma anche perché legati ad un processo completamente svolto all'interno di Telecom Italia. Una valutazione più corretta dovrebbe tenere conto del vero processo, che coinvolge l'unbundling e quindi l'attività e i sistemi di altri operatori, che agendo preventivamente potrebbero, ad esempio, diminuire significativamente la percentuale di segnalazioni di guasto;

si ritiene, inoltre, che l'analisi delle possibili cause di guasto, che giustificherebbero a priori la grande differenza dei tassi di guastabilità, presenti alcune criticità. In particolare, alcuni elementi si riferiscono ad eventi eliminabili nella fase di qualificazione (presenza di interferenze permanenti), altri ad eventi rari e di lungo periodo che sono difficilmente valutabili su piccoli numeri e nella fase iniziale di una attività, per altri infine non è chiara la correttezza dell'inserimento nella valutazione di guastabilità. Ad esempio, una microinterruzione dovuta a stiramento del cavo è un guasto legato alla manipolazione della rete da parte di Telecom Italia, e non è chiaro se debba essere una causa di costo di manutenzione che in ultima analisi ricade sull'OLO. Quindi, potrebbe essere necessario eliminare dal conteggio alcuni guasti se le cause relative, una volta note, non fossero imputabili a eventi esterni o comunque indipendenti dall'attività di Telecom Italia.

In conclusione, si ritiene che la differenza dei tassi di guastabilità, in condizioni stabili e misurata sull'effettivo servizio di accesso disaggregato possa essere significativamente inferiore a quella considerata, nonché maggiormente in linea con i confronti internazionali. Di conseguenza, appare opportuno prevedere un tasso di guastabilità inferiore a quello proposto da Telecom Italia, riservandosi una periodica correzione in presenza di informazioni statistiche raccolte nella fase di esercizio del servizio di accesso disaggregato; informazioni che hanno tra l'altro il pregio di non essere contestabili in quanto in possesso sia di Telecom Italia sia degli OLO. A fine anno, alla luce della reale incidenza degli interventi di manutenzione correttiva sulle coppie in rame utilizzate dagli operatori licenziatari per la fornitura di servizi ADSL, potrà essere previsto un meccanismo di conguaglio tra Telecom Italia e gli operatori che hanno usufruito del servizio di accesso disaggregato per la fornitura di servizi ADSL.

Altri costi.

L'Autorità ha ritenuto non appropriata l'attribuzione ai costi di accesso disaggregato della componente relativa alle perdite su crediti, in quanto tale voce andrebbe correttamente attribuita alle attività commerciali. L'Autorità non ritiene la metodologia proposta da Telecom Italia per il calcolo dei costi di fatturazione agli OLO pienamente soddisfacente in quanto i costi di fatturazione per OLO sono di natura diversa rispetto a quelli che Telecom Italia sostiene per l'utenza finale. In primo luogo, sono rivolti ad un numero estremamente ridotto di clienti, ovvero gli OLO, ed in secondo luogo, non presentano elementi di variabilità paragonabili a quelli di cui occorre tenere conto per fatturare correttamente il cliente finale che utilizza numerosi servizi che hanno differenti modalità di fatturazione (a tempo con prezzi diversi, con o senza lo scatto alla risposta, flat, ecc.) ed i cui prezzi variano frequentemente nel tempo. Il loro costo quindi dovrebbe pertanto essere sostanzialmente inferiore rispetto ai primi.

Costi di struttura.

L'Autorità ha ritenuto non ammissibile all'interno dei costi di struttura la quota relativa allo sviluppo dell'immagine aziendale. L'esclusione di tali costi determina la modifica della percentuale dei costi di struttura attribuibile ai diversi servizi dall'8,6% all'8,2%.

B) Costi *una tantum.*

L'Autorità ritiene che i costi *una tantum,* unitamente ai costi mensili, rivestano un ruolo fondamentale per permettere una reale implementazione dei servizi di accesso disaggregato. Alcune esperienze internazionali hanno evidenziato che lo sviluppo dell'accesso disaggregato nonostante canoni di noleggio mensili relativamente bassi è stato frenato da contributi una tantum eccessivamente onerosi per gli operatori, al punto da condizionare i relativi piani di investimento.

Nell'ambito dell'attività istruttoria, anche attraverso un confronto tecnico internazionale, sono state valutate le tempistiche proposte da Telecom Italia, e si è valutato che, in alcuni casi, i tempi indicati da Telecom Italia fossero eccessivi e non giustificati, pervenendo quindi a stime ritenute maggiormente ragionevoli.

Telecom Italia ha argomentato che ipotesi di efficientamento quali quelle proposte dall'Autorità non siano coerenti con la metodologia dei costi storici pienamente allocati. L'Autorità non condivide tale tesi, soprattutto con riferimento alle attività una tantum, per le quali la stima del costo non è direttamente desumibile dalla contabilità regolatoria di Telecom Italia, ma inevitabilmente frutto di stime da parte di Telecom Italia, anche se in parte basate sull'esperienza effettuata da Telecom Italia per attività analoghe.

Contributi di attivazione.

Nelle due tabelle che seguono, viene riportata la valutazione dell'Autorità sui tempi di lavoro connessi alle attività di installazione.

CONTRIBUTO ATTIVAZIONE COPPIA ATTIVA IN RAME

Attività	**Minuti (TI)**	**Singola coppia in rame POTS/ISDN/ADSL Valutazioni Autorità**
Gestione delle richieste	30	Attività di inserimento dei dati nei sistemi EDP: a) 95% degli inserimenti dati saranno routine: 5 minuti; b) 5% dei casi potrebbe presentare difficoltà e richiedere in alcuni casi fino a 30 minuti . Media ponderata = **7 minuti**
Studi di fattibilità	30	POTS: 0 minuti in quanto nel caso di coppia attiva è sempre fattibile. ISDN-BRA: 0 minuti nel caso in cui la coppia è attiva. ADSL: 15-30 minuti (in quanto è necessaria un'attività di testing). Telecom Italia ha obiettato che è stato considerato solo il caso di cliente finale che richiede l'accesso disaggregato mantenendo la stessa tipologia di servizio. L'Autorità ritiene che la previsione di **15 minuti** in media tenga conto anche dei casi in cui l'utente cambia da PSTN a ISDN o ADSL.
Verifiche commerciali	10	Sono per la maggior parte dei casi automatiche, con il 95% dei casi di routine e ammettendo un 5% dei casi con difficoltà, per cui si perviene ad una media ponderata di **6 minuti.**
Emissione ordinativo di lavoro	10	Una gestione più efficiente dovrebbe prevedere la trasmissione diretta degli ordini di lavorazione in via elettronica, per cui si valuta un tempo di **5 minuti.**
Realizzazione tecnica	75	L'attività consiste essenzialmente nella disconnessione e riconnessione delle coppie in rame, e richiede circa 15 minuti di lavoro. Inoltre, vanno considerati i tempi di spostamento del tecnico, tenuto conto che non tutti i siti di centrale sono presidiati. L'Autorità ritiene ammissibile prevedere 15 minuti di viaggio. Tale tempo tiene conto delle economie di scala ottenibili da ogni spostamento, ovvero che il tecnico eseguirà più interventi. Totale **30 minuti.**
Aggiornamento delle informazioni OLO cliente	15	L'inserimento dei dati è importante, in quanto errori in questa fase potrebbero causare problemi in seguito, per cui si ritiene ammissibile prevedere 5 minuti per verificare la correttezza dei dati, 5 minuti per l'inserimento dei dati e 5 minuti per stampare e ricontrollare i dati inseriti: totale **15 minuti.**
Totale	170	**78 minuti**

CONTRIBUTO ATTIVAZIONE PER HDSL

Attività	Minuti (TI)	2 coppie per HDSL Valutazioni Autorità
Gestione delle richieste	30	Come per la coppia in rame singola, **7 minuti** in media
Verifica fattibilità	90	L'attività di testing non è necessaria nel caso di clienti HDSL esistenti: **0 minuti**
Verifiche commerciali	10	Come per la coppia in rame singola, **6 minuti** in media
Emissione ordinativo di lavoro	10	Come per la coppia in rame singola, **5 minuti**
Realizzazione tecnica	90	Implica lo spostamento di 4 coppie che comporta un'attività pari a **30 minuti.** L'Autorità, analogamente al contributo attivazione per la coppia attiva, ritiene ammissibile la previsione di tempi di spostamento del tecnico pari a 15 minuti. **Totale 45 minuti.**
Aggiornamento delle informazioni OLO Cliente	15	Come per la coppia in rame singola: **15 minuti**
Totale	245	**78 minuti**

Le tabelle sopra esposte, come le successive, contengono l'indicazione dei tempi per lo svolgimento delle attività i quali, valorizzati con il costo orario del personale, forniscono i costi diretti imputabili al singolo servizio. A tali costi, Telecom Italia aggiunge una quota addizionale del 10% che tiene conto di altre tipologie di attività inerenti al singolo servizio, ottenendo così il totale dei costi diretti. A quest'ultimo, vengono ulteriormente aggiunti i costi relativi agli immobili, energia ecc., in misura del 29% dei costi diretti, nonché i costi relativi ad altre attività indirette (staff), nella misura del 21% dei costi diretti. Vengono infine considerati i costi di EDP e di set-up per EDP, ed al totale dei costi viene applicato il coefficiente dei costi di struttura.

Oltre alla revisione dei tempi sopra indicati, sono state portate modifiche relativamente all'applicazione dei costi di struttura pari all'8,2% rispetto all'8,6% proposto da Telecom Italia. Inoltre, il costo di struttura era stato erroneamente applicato da Telecom Italia ai costi EDP inclusivi del costo del capitale, e pertanto è stata apportata la relativa correzione.

CONTRIBUTO ATTIVAZIONE COPPIA NON ATTIVA IN RAME

	Singola coppia (POTS/ISDN-BRA/ADSL)		**2 coppie per servizi DECT**		**2 coppie per HDSL**	
	TI	**AGCOM**	**TI**	**AGCOM**	**TI**	**AGCOM**
	Minuti	Minuti	Minuti	Minuti	Minuti	Minuti
Gestione delle richieste	30	7	30	7	30	7
Verifiche fattibilità	30	30	30	30	90	60
Verifiche commerciali						
Emissione ordinativo di lavoro	10	5	10	5	10	5
Realizzazione tecnica	90	30+15	110	45+15	110	45+15
Aggiornamenti dei dati OLO cliente	15	15	15	15	15	15
Totale	**175**	**102**	**195**	**117**	**255**	**147**
Altre attività operative	17,5	10,2	19,5	11,7	25,5	14,7
Totale attività dirette	**192,5**	**112**	**214,5**	**129**	**280,5**	**162**
Costi relativi agli immobili, energia, apparati, ecc.	29%	29%	29%	29%	29%	29%
Attività indirette (staff)	21%	21%	21%	21%	21%	21%

Le motivazioni alla base della riduzione dei tempi relativi alle singole attività sono analoghe a quelle riportate per il contributo attivazione della coppia attiva. L'attività relativa alla verifica commerciale non viene effettuata in questo caso, mentre è necessaria l'attività di fattibilità tecnica e le attività di installazione tecnica richiedono più tempo.

Altri contributi una tantum.

Alla determinazione dei costi per le attività una tantum si perviene moltiplicando la quantità di tempo stimata per lo svolgimento di tali attività per la remunerazione del personale addetto. La tariffa così ottenuta viene, poi, maggiorata, per riflettere costi addizionali associati con l'attività. La tariffa adottata è 1,6 volte maggiore rispetto a quella utilizzata nella stima dei costi di manutenzione correttiva e contributi attivazione:

a) contributo *una tantum* per la qualificazione della linea ADSL: l'analisi istruttoria ha condotto a ritenere adeguate le tempistiche proposte da Telecom Italia per lo svolgimento di tale attività, per cui non si è ritenuto opportuno apportare revisioni ai tempi indicati. Le uniche modifiche, pertanto, riguardano la revisione del costo del personale e l'applicazione del coefficiente dei costi di struttura dell'8,2% rispetto all'8,6% proposto da Telecom Italia. Si osserva che, in questo caso, Telecom Italia ha utilizzato un costo del personale leggermente più elevato di quello proposto per la determinazione di altri costi;

b) identificazione di una coppia che causa interferenza e rimozione della coppia: le uniche modifiche riguardano la revisione dei costi strutturali. L'attività istruttoria non ha fornito evidenze che indicassero la necessità di una revisione dei tempi indicati da Telecom Italia per l'identificazione della coppia (circa 5 ore);

c) contributo di disattivazione della coppia in rame: il costo stimato da Telecom Italia per l'attività di disattivazione risulta maggiore di quello proposto per l'attività di attivazione. Considerata la specularità delle due attività, si ritiene opportuno utilizzare il costo per l'attivazione della coppia attiva come riferimento per la definizione del costo di disattivazione della coppia in rame. Si evidenzia, inoltre, che le attività per la disattivazione delle linee per GNR sono analoghe a quelle previste per gli altri casi citati; l'unico elemento variabile è costituito, per PBX analogici e ISDN BRA o di grandi dimensioni, dal numero di linee attestate al PBX. Pertanto, il costo relativo alla disattivazione di coppie GNR può variare esclusivamente in funzione del numero di linee coinvolte nella disattivazione, fermo restando che, in questi casi, le attività di tipo organizzativo e gestionale devono essere corrisposte una volta sola;

d) interventi a vuoto: ai fini della stima del costo relativo ad una richiesta di manutenzione di un guasto che poi si rivela inesistente, Telecom Italia utilizza la propria stima del costo della manutenzione correttiva, sostituendo l'attività «intervento per la correzione del guasto» con «ispezione senza l'occorrenza di un guasto», con un tempo associato di 60 minuti. L'attività istruttoria, oltre a riscontrare un errore di calcolo, ha condotto a definire una stima per i costi relativi a tali tipologie di intervento, apportando alcune modifiche ai tempi proposti da Telecom Italia.

3.2 Condizioni economiche del servizio di accesso disaggregato alla rete in fibra ottica.

Le componenti di costo presentate da Telecom Italia sono le seguenti:

a) canone mensile;

b) costi di attivazione;

c) contributo di disattivazione.

L'analisi istruttoria ha evidenziato che Telecom Italia ha utilizzato i dati di contabilità relativi al 1998 per la definizione dei costi associati alla fornitura del servizio di accesso disaggregato alla fibra ottica. A supporto di tale scelta, Telecom Italia ha evidenziato che, a causa di modifiche apportate alla metodologia di contabilità dei costi in relazione all'esercizio 1999, i relativi dati non forniscono un grado di disaggregazione sufficiente a tali fini. Pertanto, Telecom Italia ha scelto di utilizzare i dati di costo derivanti dalla contabilità regolatoria per il 1998, che conteneva un maggiore livello di disaggregazione dei costi. Al riguardo, si evidenzia che tale approccio può produrre impatti significativi sui costi associati alla fornitura del servizio. In particolare, in tale ottica, l'utilizzo di dati 1998 potrebbe portare una sovrastima dei costi in quanto non tiene conto dei recuperi di efficienza conseguiti nel 1999, né delle economie di scala connesse all'incremento delle linee installate. D'altro canto, bisognerebbe considerare gli aumenti prodottisi nel 1999 per il costo del personale e dell'affitto degli immobili, ovvero per voci rilevanti nella determinazione dei costi di installazione e manutenzione delle infrastrutture. Ne consegue che la stima degli impatti conseguenti alla potenziale concomitanza dei due effetti sopra descritti è di difficile quantificazione.

Per tale ragione, nel momento in cui si assumono i dati riferiti alla contabilità 1998, si pone in capo a TI l'obbligo di una disaggregazione della contabilità 2000, tale da consentire l'utilizzo di tali dati per la formulazione delle condizioni economiche del listino per tutti i servizi di accesso disaggregato 2001.

A) Il canone mensile.

È costituito dai seguenti elementi di costo:

costi relativi alle risorse di rete, ivi inclusi gli ammortamenti ed il costo del capitale: i dati relativi all'ammortamento sono desunti dalla contabilità regolatoria. L'attività istruttoria ha evidenziato come elemento di criticità quello dell'allocazione dei costi associati con i cavidotti sottoterranei. La metodologia adottata da Telecom Italia per l'attribuzione di tali costi ai diversi servizi è la seguente:

1) i costi dei cavodotti sono distinti tra la rete di accesso in rame e la rete in fibra, sulla base del valore di ammortamento netto dei cavi presenti in rete. Tuttavia, nel caso della rete in fibra, la contabilità regolatoria di Telecom Italia prevede l'allocazione dei costi dei cavodotti alla sola rete di trasporto;

2) a questo punto, al fine di individuare una stima dei costi di cavodotti per la rete di accesso in fibra, Telecom Italia utilizza il rapporto tra chilometri cavo nella rete in fibra e chilometri cavo nella rete in rame.

Al riguardo, si osserva che questo processo di attribuzione dei costi non appare il più appropriato, in quanto l'attribuzione dei costi alla rete d'accesso in fibra viene realizzata utilizzando un driver che non distingue tra rete di accesso e rete di trasporto. L'Autorità ritiene che, dal prossimo listino, il corretto criterio di attribuzione dei costi dei cavodotti per la rete di accesso in fibra assuma come driver la proporzione di fibra presente nei cavodotti utilizzati per la rete di accesso in fibra in rapporto a quelli utilizzati per la rete di trasporto;

costi di manutenzione correttiva e preventiva: la contabilità regolatoria di Telecom Italia identifica i costi totali di manutenzione per la rete di trasporto, ma non isola i costi specifici all'operatività della rete in fibra ottica. Pertanto, Telecom Italia ha utilizzato dati desunti dal proprio sistema operativo di rete, denominato NAMAS, che identifica i costi operativi e di manutenzione associati con la fibra ottica. Preso atto del percorso finora seguito da TI per individuare tali costi, l'Autorità, da un lato, impone a TI di distinguere in contabilità regolatoria i costi di manutenzione per la fibra ottica in rete d'accesso da quelli in rete di trasporto; dall'altro, rileva che il sistema NAMAS non costituisce parte della contabilità regolatoria di Telecom Italia, e che, conseguentemente, i costi che derivano da tale sistema non sono stati oggetto di certificazione;

altri costi operativi, ovvero costi di pianificazione della rete: i costi di pianificazione della rete associati con la rete in fibra sono identificati da Telecom Italia isolando le funzioni aziendali che si occupano specificatamente della pianificazione della rete in fibra. La pianificazione della rete non comporta alcuna suddivisione dei costi tra diverse componenti e servizi di rete e, pertanto, si ritiene corretta l'identificazione da parte di Telecom Italia dei costi di pianificazione della rete con riferimento alle 2 fibre. Con riferimento alle 4 fibre, Telecom Italia ha assunto che l'utilizzo di altre 2 fibre comporti il doppio dei costi di pianificazione. Ciò implicherebbe che la pianificazione della rete sia dipendente dal numero di fibre richieste per ogni collegamento. Si ritiene che il numero di collegamenti sia il criterio più appropriato per l'attribuzione di tale voce di costo, e che pertanto i costi di pianificazione della rete siano gli stessi con riferimento a collegamenti di 2 o 4 fibre;

costi di struttura: Telecom Italia ha utilizzato un'incidenza di tali costi (8,6%) analogo a quello nel caso della rete in rame. Tuttavia, dal momento che i dati utilizzati nei calcoli relativi alla rete in fibra fanno riferimento al 1998, anno in cui i costi di struttura erano pari al 6,7%, si è ritenuto opportuno utilizzare il dato relativo al 1998;

altri costi, quali i costi di fatturazione verso OLO: per i costi di fatturazione verso OLO, Telecom Italia ha utilizzato il rapporto tra il costo della fatturazione associato ai servizi di accesso ed il totale ricavi da accesso ottenuti dal processo di fatturazione. Al riguardo, si ritiene preferibile l'utilizzo di una metodologia che isoli analiticamente i costi delle specifiche attività sottostanti il processo di fatturazione. Tuttavia, data l'indisponibilità di tali informazioni, si accolgono i risultati dell'analisi di Telecom Italia, con l'indicazione che non si ritiene che i costi di fatturazione dei collegamenti a 4 fibre siano di molto superiori a quelli relativi ai collegamenti a 2 fibre.

B) Costi di attivazione.

Analogamente a quanto descritto per la rete in rame, nell'ambito dell'attività istruttoria sono stati analizzati i tempi proposti da Telecom Italia per le singole attività relative all'attivazione del servizio di accesso disaggregato alla rete in fibra ottica e sono state apportate, laddove ritenuto appropriato, alcune modifiche, come si evince dalla tabella sottostante:

Attività	TI 2 fibre	TI 4 fibre	Valutazioni Autorità	
Gestione delle richieste	90	90	Si ritiene possibile una maggiore efficienza, attraverso l'utilizzo di estratti da database per verificare e spiegare casi complessi di servizi multipli con fatturazione unitaria. Si assume, quindi, che occorrano 40 minuti, assumendo l'utilizzo di un database; e che il 5% delle richieste potrebbero richiedere ulteriori 45 minuti per la risoluzione dei problemi. Ne deriva un ammontare totale di **42,5 minuti**	
Analisi di fattibilità	540	540	Si ritiene tale attività non completamente giustificata, in quanto il collegamento in fibra è già esistente e deve essere semplicemente disconnesso dalla rete di Telecom Italia e riconnesso alla rete dell'OLO. La fase precedente permette - infatti - di stabilire se siano presenti altri servizi. L'Autorità ha ritenuto che le attività descritte da Telecom Italia siano parzialmente evitabili, nel caso in cui il cliente cessi tutti i servizi con Telecom Italia ed, inoltre, che alcune delle attività descritte possono essere svolte dall'OLO. L'Autorità in via cautelativa ha ritenuto ammissibile prevedere **120 minuti**.	
Verifiche commerciali	30	30	L'attività consiste in un'interrogazione del database. Dato che i clienti affari avranno il supporto dell'OLO per stabilire le loro esigenze le possibilità di errori devono considerarsi alquanto ridotte. Si valuta, quindi, in **5 minuti** il tempo medio necessario a tale attività.	
Emissione OL	30	30	Come in altri casi, si ritiene che un operatore efficiente dovrebbe utilizzare la trasmissione diretta degli ordini di lavorazione in via elettronica, per cui valutano necessari **5 minuti**.	
Realizzazione Tecnica	300	420	L'attività consiste nella disconnessione e riconnessione di 2 o 4 fibre, che richiede 45 minuti di lavoro sul posto (inclusa la sperimentazione). Ammettendo che nell'1% dei casi possano sorgere complicazioni che richiedano ulteriori 60 minuti, si perviene ad una media ponderata di 45,5 minuti. L'Autorità, considerando che non tutti i siti sono presidiati, ritiene ammissibile prevedere ulteriori 15 minuti per gli spostamenti del personale. Totale: **60,5 minuti per 2 fibre e 105,5 minuti per 4 fibre.**	
Aggiornamento dei dati OLO Cliente	15	15	L'inserimento dei dati è importante, in quanto errori in questa fase potrebbero causare problemi in seguito. Si ritiene - quindi - ammissibile prevedere 5 minuti per verificare la correttezza dei dati, 5 minuti per l'inserimento dei dati e 5 minuti per stampare e ricontrollare i dati inseriti. Totale: **15 minuti**.	
Totale costi	1.005	1.125	**2 fibre: 248 minuti**	**4 fibre: 293 minuti**

C) Costi di disattivazione.

Nel corso dell'attività istruttoria di verifica dei costi, Telecom Italia ha rivisto verso il basso le stime dei tempi necessari alle attività di disattivazione relativamente alle 2 fibre. In seguito, sono stati analizzati i tempi stimati da Telecom Italia ed è stata condotta una valutazione della ragionevolezza delle ipotesi adottate, i cui risultati sono riportati nella tabella sottostante:

	TI 2 fibre	TI 4 fibre	Valutazioni dell'Autorità	
Gestione delle richieste	10	10	**10 minuti** è una valutazione ritenuta accettabile	
Emissione ordinativo di lavoro	30	30	**5 minuti,** in quanto il processo dovrebbe essere computerizzato	
Realizzazione tecnica	300	420	I tempi indicati comprendono i tempi di viaggi mentre per le attività di disattivazione sono necessari 45 minuti per 2 fibre e 90 minuti per 4 fibre. L'Autorità, analogamente alle considerazioni esposte per il contributo attivazione, ritiene ammissibile prevedere tempi per il trasporto pari a 15 minuti. Totale: 2 fibre- **60 minuti**, 4 fibre-**105 minuti**	
Aggiornamento dei dati OLO Cliente	15	15	**15 minuti** appare una valutazione ragionevole	
Totale costi diretti	**355**	**475**	**2 fibre: 90 minuti**	**4 fibre: 135 minuti**

3.3. Servizio di co-locazione.

I costi proposti da Telecom Italia si compongono di due principali categorie:

a) canoni annui di affitto;

b) costi fissi di installazione.

Telecom Italia espone all'interno dell'offerta di riferimento esclusivamente la prima componente di costi, in quanto per la seconda ritiene che tali costi debbano essere valutati caso per caso.

A) Canoni annui.

Telecom Italia propone due diversi costi di affitto in funzione della tipologia di co-locazione richiesta: co-locazione all'interno dell'edificio di centrale Telecom Italia, ovvero co-locazione all'esterno dell'edificio, ma all'interno del recinto di centrale. Il costo dell'affitto è calcolato da Telecom Italia facendo riferimento ai prezzi di mercato, desunti da una rivista specializzata nel settore denominata «Consulente immobiliare».

I costi proposti da Telecom Italia per l'energia, condizionamento, gestione dei locali e servizi di sicurezza sono analoghi a quelli proposti per il servizio di co-locazione contenuto nell'Offerta di Interconnessione di Riferimento per il 1999.

L'Autorità ritiene tuttavia opportuno eliminare dai costi annui richiesti ad altri operatori i costi relativi alla manutenzione delle aree verdi, in quanto non pertinenti al servizio di co-locazione richiesto.

B) Studio di fattibilità.

La determinazione del costo relativo allo studio di fattibilità si basa sulla previsione del numero di ore uomo necessarie per eseguire lo studio, valorizzate con il costo medio orario del personale. La valutazione di Telecom Italia delle attività richieste è contenuta nella seguente tabella:

Attività	**Staff**	**Ore uomo**	**Totale ore**
A: Attività personale di staff regionale:			
Fornitura della documentazione di base e studio preliminare del sito per cui è stata effettuata la richiesta di co-locazione	2	1	2
Ispezione preliminare del sito per identificare lo spazio all'interno del sito di centrale e definire i criteri generali di pianificazione	2	6	12
Ispezione sul luogo da parte di ingegneri specializzati nelle singole attività (energia, condizionamento, cavi, apparati, sicurezza, ecc.) per definire i criteri di pianificazione in maniera organizzata	8	6	48
Pianificazione, preparazione della documentazione interna e presentazione al management generale	6	4	24
Totale A	**18**	**17**	**86**
B: Attività del management generale			
Preparazione dell'offerta commerciale	2	3	6
Preparazione della documentazione per gli OLO	2	1	2
Totale B	**4**	**4**	**8**

Viene aggiunta, inoltre, una quota che tiene conto dei costi di trasporto del personale. Tale quota è di L. 45.414, che rappresentano un viaggio medio di 30 km in area metropolitana per un totale di 6 viaggi ed un costo di trasporto di L. 252,3 per km. Ne deriva un costo complessivo dello studio di fattibilità di L. 7.753.414, approssimato a L. 7.755.000.

Al riguardo, si osserva che il costo degli studi di fattibilità diminuirebbe se Telecom Italia disponesse di piante e mappe dettagliate delle proprie centrali. Tali piante ridurrebbero, infatti, la necessità di visite ai siti da parte del personale, permettendo lo svolgimento del lavoro presso gli uffici di Telecom Italia, realizzando in tal modo rilevanti economie sia in termini di personale, sia in relazione al numero di viaggi necessari.

È altresì opportuno evidenziare che il costo dello studio di fattibilità rappresenta un costo che va condiviso tra tutti gli operatori che richiederanno il servizio di co-locazione nel singolo sito. Più in generale, è da rilevare che la predisposizione di sale condivise, a fronte della richiesta di anche un solo operatore, conduce alla realizzazione di spazi e di opere che vengono utilizzate anche dai successivi operatori che richiedono quegli spazi.

Costi di installazione del servizio di co-locazione: la maggior parte dei costi di installazione e predisposizione degli spazi di co-locazione saranno stimati da Telecom Italia caso per caso. L'Autorità ritiene, tuttavia, che il costo relativo alla formazione del personale sulle «Regole per la condotta all'interno degli edifici Telecom Italia» non sia necessario, in quanto è sufficiente la predisposizione di linee guida da fornire agli operatori.

Delibera:

Art. 1.

Condizioni economiche per l'accesso disaggregato alla rete in rame

1. Il contributo di cui all'art. 20 della legge n. 448/1998 è abolito.

2. Le condizioni economiche per il servizio di accesso disaggregato alla rete in rame sono modificate come segue:

Tab. 1 - Noleggio mensile relativo alla fornitura di coppie in rame

Noleggio mensile	Valori in Lire
Coppia simmetrica in rame in sede d'utente per POTS, ISDN BRA	22.200
Coppia simmetrica in rame in sede d'utente per ADSL	24.300
2 Coppie simmetriche in rame in sede d'utente per HDSL, ISDN PRA	43.000
2 Coppie simmetriche in rame per sistemi DECT	33.200

Tab. 2 - Contributi impianto relativi alla fornitura di coppie in rame

Contributi impianto	Valori in Lire	
	Coppia attiva	Coppia non attiva
Coppia simmetrica in rame in sede d'utente per ISDN BRA, POTS	174.400	205.300
2 Coppie simmetriche in rame in sede d'utente per HDSL, ISDN PRA	193.700	257.300
2 Coppie simmetriche in rame per sistemi DECT		224.600

Tab. 3 - Contributi aggiuntivi relativi alla fornitura di coppie in rame

Contributi Una Tantum	Valori in Lire
Qualificazione coppia singola per uso ADSL	74.800
Lavori in rete di distribuzione per predisposizione singola coppia simmetrica in rame	37.400
Lavori in rete di distribuzione per predisposizione 2 coppie simmetriche in rame	56.100

Intervento di manutenzione a vuoto	180.000

Tab. 4 - Contributi di disattivazione

Contributi Una Tantum	Valori in Lire
Contributo di disattivazione coppia simmetrica in rame	81.000
Contributo di disattivazione due coppie simmetriche in rame	81.000
Contributo di disattivazione coppie attestate a centralino con prestazione GNR e PBX	81.000

Tab. 5 - Condizioni economiche relative alla eliminazione delle interferenze in ambiente cavo

	Valori in Lire
Identificazione della coppia	361.500
Rimozione della coppia	37.400

3. Il contributo per la qualificazione della coppia per uso ADSL di cui alla tabella 3 del comma precedente può essere addebitato solo nel caso in cui la coppia non sia stata già qualificata.

4. Il contributo di disattivazione, di cui alla tabella 4 del comma precedente, può essere addebitato solo nel caso in cui la linea disattivata rimanga non attiva, ovvero nel caso in cui l'utente non richieda l'attivazione del servizio verso Telecom Italia o verso altro operatore licenziatario.

Art. 2.

Condizioni economiche per l'accesso disaggregato alla rete in fibra ottica

1. Le condizioni economiche per il servizio di accesso disaggregato alla rete in fibra sono modificate come segue:

Tab. 1 - Noleggio mensile relativo alla fornitura di collegamenti in fibra

Numero fibre per ciascun cavo	Valori in Lire
Due fibre	1.145.400
Quattro fibre	1.456.800

Tab. 2 - Contributi impianto relativi alla fornitura di collegamenti in fibra

Numero fibre per ciascun cavo	Valori in Lire
Due fibre	319.000
Quattro fibre	376.800

Tab. 3 - Contributi di disattivazione

Contributi Una Tantum	Valori in Lire
Contributo di disattivazione due fibre ottiche	112.200
Contributo di disattivazione quattro fibre ottiche	168.400

2. Il contributo di disattivazione di cui alla tabella 3 del comma precedente può essere addebitato solo nel caso in cui la linea disattivata rimanga non attiva, ovvero nel caso in cui l'utente non richieda l'attivazione del servizio verso Telecom Italia o verso altro operatore licenziatario.

Art. 3.

Condizioni economiche per il servizio di co-locazione

1. Le condizioni economiche per il servizio di co-locazione sono modificate come segue:

a) eliminazione del contributo per la manutenzione delle aree di verde;

b) eliminazione del contributo per formazione del personale.

2. Il costo dello studio di fattibilità è pari a L. 7.755.000 e deve essere suddiviso tra tutti gli operatori che manifestano interesse verso un singolo sito.

Art. 4.

Disposizioni finali

1) Si dispone quanto segue:

a) le disposizioni di cui al presente provvedimento hanno effetto retroattivo dalla data di pubblicazione dell'Offerta di Riferimento per l'accesso disaggregato alla rete locale del 12 maggio 2000;

b) telecom Italia è tenuta a pubblicare l'offerta di riferimento per l'accesso disaggregato alla rete locale per il 2001 entro il 31 marzo 2001;

c) le condizioni economiche del servizio di canale numerico e servizio di prolungamento dell'accesso costituiranno oggetto di separato provvedimento entro febbraio 2001;

d) il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;

e) avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge n. 249 del 1997.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia s.p.a. e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 21 dicembre 2000

Il presidente
CHELI

Il commissario relatore
MONACI

Il segretario degli organi collegiali
BELATI

01A0528

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 15 dicembre 2000.

Autorizzazione alla società «Centro di assistenza per le imprese coldiretti Toscana-Lazio S.r.l.», in Roma, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale per le imprese ed iscrizione della medesima all'albo dei C.A.A.F.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Visto l'art. 32, comma 1, lettera *a),* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in base al quale le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni, possono costituire centri di assistenza fiscale per le imprese;

Visto il decreto ministeriale del 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto del direttore del Dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 17 luglio 1999, con il quale all'art. 1 è stata attribuita alle direzioni regionali la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale;

Vista l'istanza prodotta in data 4 ottobre 2000 con la quale la società «Centro assistenza imprese coldiretti Toscana-Lazio S.r.l.», con sede legale in Roma, via Raffaele Piria, 6, e sede amministrativa in Firenze, via villa Demidoff, 64/d, chiede di essere abilitata alla costituzione di centri di assistenza fiscale alle imprese;

Visto l'atto costitutivo stipulato il 6 aprile 2000 a rogito notaio Bellini Carlo (rep. 30509, raccolta n. 7602) e lo statuto ad esso allegato dal quale risulta interamente versato il capitale sociale pari a cento milioni di lire;

Vista la polizza di assicurazione stipulata con la compagnia di assicurazioni «F.A.T.A.» la cui garanzia è prestata con un massimale di L. 2.000.000.000, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del citato decreto n. 164/1999;

Vista la relazione tecnica sulla capacità operativa del Caaf anche in ordine all'affidamento a terzi delle attività di assistenza fiscale, previsto a norma dell'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale n. 164/1999;

Vista la delega in data 22 settembre 2000 della Confederazione nazionale coltivatori diretti con la quale si dà mandato per la costituzione del presente CAAF;

Vista l'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza a carico del responsabile

dell'assistenza fiscale dott. Agnelli Alessandro nato a Castiglion Fiorentino l'8 maggio 1965 iscritto all'albo dei dottori commercialisti;

Considerato che nell'istanza di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, sono indicati gli elementi richiesti dall'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale n. 164/1999;

Viste le dichiarazioni rese dai componenti il consiglio di amministrazione della società richiedente e delle società di servizi attestanti la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 8 del decreto ministeriale n. 164/1999;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previste dal capo V del decreto legislativo n. 241/1997, come aggiunto dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, e del capo II del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, per la costituzione dei centri di assistenza fiscale;

Decreta:

La società «Centro di assistenza per le imprese coldiretti Toscana-Lazio S.r.l.» all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto ministeriale n. 164/1999 e dell'art. 33 del decreto legislativo n. 241/1997.

La predetta società sarà iscritta all'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2000

Il direttore regionale: DI IORIO

01A0606

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 11 gennaio 2001, n. **S/150003.**

Criteri e modalità per l'applicazione nel 2001 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, recante «Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane» e del decreto ministeriale 25 marzo 1992.

Ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, questa amministrazione si atterrà per l'anno 2001 ai criteri di seguito indicati nel disporre i contributi finanziari ai consorzi multiregionali per il commercio estero costituiti da piccole e medie imprese.

La presente circolare non si applica ai consorzi monoregionali delle regioni a statuto ordinario, alle quali il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 ha attribuito la gestione degli incentivi. Considerato che è previsto il medesimo trasferimento anche per le regioni a statuto speciale, la presente circolare potrà subire modifiche in relazione a tale evento.

Sezione I

SCOPO DELLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

1. Secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero), i contributi concessi dal Ministero del commercio con l'estero sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

DEFINIZIONE DI CONSORZIO MULTIREGIONALE

2. Sono considerati multiregionali i consorzi le cui imprese associate abbiano la sede legale in almeno due regioni secondo i seguenti requisiti:

consorzi che alla data del 30 giugno 2000 contavano tra i propri associati almeno una impresa con sede legale in una regione diversa da quella degli altri associati; tale requisito, di natura temporanea, si applica unicamente alle domande di liquidazione delle spese sostenute nell'esercizio 2000;

consorzi che annoverino almeno il 25% di imprese con sede legale in una o più regioni diverse da quella degli altri associati ovvero associno almeno quindici imprese con sede legale in una o più regioni diverse.

DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

3. Possono accedere ai contribuiti i consorzi e le società consortili multiregionali, tra medie e piccole imprese, anche in forma cooperativa, aventi come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla. Lo statuto deve specificare il divieto di distribuzione degli utili anche in caso di scioglimento. I contributi possono essere riconosciuti esclusivamente sulle spese relative all'attività promozionale.

4. Il numero delle imprese consorziate non deve essere inferiore a otto, ovvero cinque nei casi previsti dall'art. 2, comma 3, della legge n. 83/1989.

5. In attesa del trasferimento delle competenze alle regioni a statuto speciale i consorzi monoregionali ubicati in tali regioni possono inoltrare domanda al Ministero.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

6. Per l'anno 2001, l'accesso ai contributi avverrà attraverso la presentazione di due distinte domande, riguardanti rispettivamente l'approvazione dei progetti promozionali e la liquidazione dei contributi.

7. Le domande, le dichiarazioni e le schede devono essere firmate dal legale rappresentante del consorzio, il quale con la propria firma attesta di essere a conoscenza delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci.

8. Le domande devono specificare il nominativo del referente, eventualmente incaricato dal rappresentante legale di intrattenere rapporti con il Ministero.

9. Le domande devono essere redatte in bollo e inoltrate al Ministero del commercio con l'estero - D.G. per la promozione degli scambi e per l'internazionalizzazione delle imprese - Div. III, via posta raccomandata o corriere entro e non oltre le date in seguito specificate. Le domande spedite successivamente non saranno prese in esame. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso o, in mancanza, la data di ricezione apposta sulla busta dal Ministero.

Sezione II

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PROMOZIONALE

10. I consorzi che intendono accedere al contributo sulle attività promozionali da realizzare nel 2001 devono presentare il programma che intendono svolgere per ottenere l'approvazione del Ministero. La domanda di approvazione deve essere redatta secondo il facsimile allegato (Modello A1) e inviata al Ministero non oltre la data del 28 febbraio 2001. Il programma si articola in progetti annuali redatti come da allegato (Modello A2). I progetti di durata pluriennale dovranno essere suddivisi in annualità separate. Il programma deve illustrare il piano finanziario che specifica la spesa da sostenere e la relativa prevista copertura, suddivisa tra contributo atteso, risorse proprie ed eventuali risorse di terzi. Non sono ammissibili le azioni promozionali isolate che non risultino inserite in specifici progetti.

11. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

certificato camerale riferito al consorzio, rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione al Ministero, attestante che il consorzio risulta svolgere attività e non è soggetto a procedure concorsuali; tale certificazione può essere sostituita da una dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante;

fotocopia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda, qualora gli stessi non siano stati già consegnati in precedenza, ovvero fotocopia delle eventuali modifiche;

elenco delle imprese consorziate redatto secondo lo schema sottoindicato:

Denominazione e sede imprese consorziate	N. iscrizione Camera di Commercio	Settore di attività (industriale, commerciale, artigianale, di servizi)	Regione
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....

12. La domanda deve essere corredata da una dichiarazione del legale rappresentante attestante:

la data di costituzione del consorzio;

la composizione associativa del consorzio, secondo la tipologia delle imprese;

la natura di piccole e medie imprese di tutti gli associati come definite dai decreti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997), del 27 ottobre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 14 novembre 1997) e del 23 dicembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 1998);

la non appartenenza della maggioranza delle imprese associate a più di due consorzi, di cui uno promozionale e uno di promozione e vendita, che usufruiscono dei contributi finanziari annuali del Ministero del commercio con l'estero, fatta salva la partecipazione a consorzi che gestiscono esclusivamente una struttura estera;

la quota sottoscritta da ogni impresa associata non inferiore a L. 2.500.000 e non superiore al 20% del fondo o del capitale;

la disponibilità di una struttura operativa stabile in Italia;

l'eventuale disponibilità di una struttura all'estero;

l'eventuale ubicazione della sede del consorzio e di almeno i 4/5 delle associate nei territori compresi nell'obiettivo 1 (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna);

la tipologia del consorzio: promozionale, di vendita e di promozione, ovvero di gestione di struttura all'estero.

13. La presentazione del programma promozionale comporta l'impegno alla sua concreta esecuzione; l'eventuale rinuncia deve essere motivata e comunicata immediatamente.

14. Oltre alle spese specificamente sostenute per l'esecuzione delle azioni promozionali, possono essere finanziate anche le spese di gestione che, sia pure indirettamente, risultino collegate con la buona riuscita delle iniziative, limitatamente alla misura massima del 20% delle spese totali di ogni progetto.

15. Il programma dell'attività potrà essere aggiornato o integrato con nuovi progetti dopo la data del 28 febbraio 2001, solo se sussistono giustificazioni valide e obiettive; le integrazioni o i nuovi progetti devono essere presentati almeno sessanta giorni prima della loro esecuzione, e comunque non oltre il 30 giugno 2001. Le modifiche presentate dopo tale data non saranno prese in esame.

16. Per essere ritenuto ammissibile al contributo, il programma promozionale deve risultare conforme ai criteri definiti nella presente circolare, deve avere una evidente validità tecnico-economica in termini di promozione delle esportazioni e deve risultare coerente con le linee direttrici del programma promozionale 2001 indicate dal Ministro pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000.

17. Il programma promozionale si intende approvato se entro il 30 giugno 2001 non siano state formulate osservazioni da parte del Ministero.

18. L'erogazione del relativo contributo potrà avvenire su presentazione di rendicontazione da inviarsi entro il primo trimestre 2002.

Sezione III

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2000.

19. Il consorzio in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 83/1989 e dal decreto ministeriale 25 marzo 1992 può inoltrare la richiesta di liquidazione del contributo sulle spese effettivamente sostenute per l'attività promozionale svolta nel corso del 2000. La domanda di liquidazione deve essere redatta secondo il facsimile allegato (Modello B1) e inviata al Ministero non oltre la data del 31 marzo 2001. Alla domanda sono allegati:

fotocopia del bilancio relativo all'esercizio consortile 2000, comprensivo dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, depositato presso la C.C.I.A.A. e della nota di deposito da cui risultino gli estremi del deposito stesso;

distinta delle singole voci di spesa, firmata dal legale rappresentante a fronte delle quali viene richiesto il contributo, secondo l'articolazione prevista dall'art. 2 del decreto ministeriale 25 marzo 1992, riferite alle corrispondenti voci dei costi della produzione, lettera B del conto economico (Modello B2); in tale distinta vanno dettagliate le spese all'estero per attività promozionale, qualora le stesse siano di importo pari o superiore al 30% del totale delle spese su cui viene richiesto il contributo, ai fini del riconoscimento del requisito preferenziale; sono ammesse unicamente le seguenti spese relative ad azioni effettivamente svolte all'estero: partecipazione a fiere, ricerche di mercato, pubblicità sulla stampa estera, azioni promozionali della sede estera, contatti di affari e inoltre viaggi, soggiorni, trasporto e spedizione, traduzioni, interpretariato e materiale pubblicitario se relativi alle predette attività;

certificazione rilasciata da società di revisione, relativa alle spese ammissibili a contributo, se il totale delle stesse supera lire 300 milioni;

dettagliata relazione, firmata dal legale rappresentante, sulle specifiche attività svolte nel 2000, con particolare riferimento alle attività promozionali, con l'indicazione di dati e/o informazioni sui risultati commerciali conseguiti o che potranno essere conseguiti nel breve-medio periodo a seguito delle iniziative promozionali realizzate;

ai fini del riconoscimento della struttura stabile in Italia, di cui all'art. 3, lettera *e),* del decreto ministeriale 25 marzo 1992, fotocopia del documento attestante la disponibilità della sede o eventuale dichiarazione dell'organismo ospitante (regione, provincia autonoma, associazione imprenditoriale, camera di commercio o società di servizi emanazione dei predetti enti) presso cui il consorzio ha la sede operativa, attestante che il consorzio usufruisce della sede e del personale dell'ente medesimo o della società di servizi (nonché, relativamente alla società di servizi, dichiarazione dell'ente attestante che la stessa rappresenta una propria emanazione);

ai fini del riconoscimento della struttura estera, di cui all'art. 3, lettera *c),* del decreto ministeriale 25 marzo 1992, documentazione attestante la disponibilità, in Paesi non comunitari, di struttura stabile per la promozione dei prodotti delle imprese consorziate; la sede estera non viene presa in considerazione se svolge unicamente attività commerciale o di deposito; qualora la sede svolga, accanto alle predette attività, anche attività promozionale, quest'ultima deve essere descritta in dettaglio;

fotocopia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda, qualora gli stessi non siano stati già consegnati in precedenza, ovvero fotocopia delle eventuali modifiche intervenute;

fotocopia delle eventuali modifiche della composizione sociale intervenute dal momento della presentazione della domanda di approvazione del programma;

qualora possa essere riconosciuta la maggiorazione a favore dei consorzi costituiti da meno di cinque anni, dichiarazione del legale rappresentante attestante che la maggioranza delle imprese associate non ha fatto parte in precedenza di altri consorzi destinatari di contributi statali;

20. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante attestante:

la non appartenenza delle imprese associate a più di due consorzi multiregionali, di cui uno promozionale e uno di promozione e vendita, che usufruiscono dei contributi finanziari annuali del Ministero del commercio con l'estero, fatta salva la partecipazione a consorzi che gestiscono esclusivamente una struttura estera;

la tipologia del consorzio: promozionale, di vendita e di promozione, ovvero di gestione di struttura all'estero;

la natura di piccole e medie imprese di tutti gli associati come definite dai decreti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997), del 27 ottobre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 14 novembre 1997) e del 23 dicembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 1998);

l'ammontare del fondo consortile al momento della presentazione della domanda di liquidazione;

la sottoscrizione della quota da parte di ogni consorziata non inferiore a L. 2.500.000 e non è superiore al 20% del fondo o del capitale;

la disponibilità di struttura stabile in Italia;

la disponibilità di struttura all'estero;

l'ammontare ed il valore percentuale delle spese sostenute per attività promozionale all'estero;

la eventuale ubicazione della sede del consorzio e di almeno i 4/5 delle associate nei territori compresi nell'obiettivo 1 (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna);

la non erogazione di contributi sulla generalità delle spese da parte di regioni, finanziarie regionali o organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni;

la eventuale erogazione di contributi su specifiche attività promozionali estere da parte di Ministeri, enti pubblici, regioni, finanziarie regionali o organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni, province, comuni, camere di commercio, centri esteri regionali.

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

21. Come previsto dall'art. 4, comma 1, della legge 21 febbraio 1989, n. 83, ai fini della determinazione del contributo vengono prese in considerazione le voci di spesa non dirette a sovvenzionare l'esportazione.

22. Per applicare i parametri del contributo previsti dall'art. 5, comma 5, della legge 21 febbraio 1989, n. 83, per i consorzi che risultano costituiti da non più di cinque anni, viene presa in considerazione la data di presentazione della domanda di liquidazione.

23. La somma tra il contributo del Ministero del commercio con l'estero ed i contributi erogati da altri enti pubblici non può superare il limite massimo del 70% delle spese ammesse.

Sezione IV

PRESENTAZIONE DI ELEMENTI DI INTEGRAZIONE DELLE DOMANDE

24. Il Ministero ha facoltà di chiedere ai consorzi di integrare le domande di approvazione del programma promozionale e di liquidazione del contributo, qualora nel corso dell'istruttoria si renda necessario disporre di ulteriori documenti, informazioni o attestazioni. I consorzi sono tenuti a rispondere con tempestività e completezza alle richieste formulate dal Ministero.

ESCLUSIONI

25. Sono esclusi dal contributo:

i consorzi monoregionali passati alle competenze delle regioni in base al decentramento amministrativo;

i consorzi multiregionali che associno in maggioranza imprese aderenti a consorzi monoregionali, i quali beneficiano dei contributi regionali;

i consorzi che in maggioranza associno imprese agricole, i quali beneficiano dei contributi previsti dalla legge n. 394/1981, art. 10.

26. Non si applica l'elevazione della percentuale del contributo al 70% ai consorzi multiregionali costituiti da meno di cinque anni che associno imprese che in precedenza abbiano fatto parte di altri consorzi destinatari di contributi da parte del Ministero.

ISPEZIONI E VERIFICHE

27. Ai sensi della legge n. 15/1968 e nei limiti previsti dalla stessa, le domande possono essere corredate da autocertificazioni. Il Ministero si riserva di disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche sullo svolgimento delle azioni promozionali secondo quanto riportato dalla relazione concernente le attività promozionali, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformità agli originali delle copie e delle traduzioni e sulla esistenza dei requisiti di idoneità a ricevere il contributo.

28. In caso di dichiarazione mendace il soggetto va incontro alle sanzioni penali previste, così come richiamato dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; inoltre questa amministrazione si riserva la facoltà di revocare il contributo finanziario concesso e di non accogliere successive domande di contributo.

COME CONTATTARE IL MINISTERO

29. L'ufficio incaricato dell'erogazione dei contributi si rende disponibile per gli eventuali ulteriori chiarimenti che si rendessero necessari. Gli operatori possono ottenere il supporto tramite la corrispondenza, i contatti telefonici e, previo appuntamento, mediante i colloqui diretti:

Indirizzo: Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese - Divisione III - Viale America, 341 - 00144 ROMA.

Dirigente: dott. Claudio Borghese - Telefono 06-59647548 06-59932460 - Fax 06-59932454 - E-mail: promo3@mincomes.it - clabor@mincomes.it

Vice Dirigente: dott.ssa Gabriella Tedone - Telefono 06-59932420.

Incaricati dell'istruttoria: sig.ra Giovanna Ono - Tel. 06-59932629; sig.ra Paola Pellegrini - Tel. 06-59932462; sig.ra Ivana Faina - Tel. 06-59932521.

Sito web: http://www.mincomes.it

Roma, 11 gennaio 2001

Il direttore generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese
CAPRIOLI

MODELLO A1

Schema di domanda di approvazione del programma promozionale 2001 ammissibile al contributo di cui alla legge 83/89 (in bollo)

Data ………………..

Al Ministero del Commercio con l'Estero
D.G. per la promozione degli scambi
e l'internazionalizzazione delle imprese - Div.III
Viale Boston, 25 ROMA

Oggetto: Legge 83/89 - Richiesta di approvazione del programma promozionale 2001

Il sottoscritto.. legale rappresentante del Consorzio .... , con sede in ...., telefono n. .... fax n. .... e-mail ... ., iscritto alla CCIAA di ...., al n. ...., vista la circolare di codesto Ministero n.............................del.........................., consapevole delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci, chiede l'approvazione del programma promozionale 2001. A tal fine comunica di avere incaricato il sig. ... quale referente per i rapporti con il Ministero e allega:.
1) il programma dell'attività promozionale verso l'estero da svolgere nel 2001, denominato............... ...., composto di n..............progetti per la spesa totale di Lit:......................... corredato degli eventuali provvedimenti con cui altri enti pubblici dichiarano di finanziare il programma;
2) il certificato camerale attestante che il consorzio risulta svolgere attività e non è soggetto a procedure concorsuali o, in sostituzione, dichiarazione;
3) l'elenco dei soci alla data di presentazione della domanda con il numero di iscrizione al Registro delle Imprese ed il settore di attività;

e dichiara che il consorzio:

- è stato costituito il ...
- ha natura multiregionale (ovvero consorzio monoregionale ubicato in regione a statuto speciale)
- svolge attività : - esclusivamente di promozione
  - di promozione e vendita
  - di gestione di struttura all'estero
- è formato da medie e piccole imprese come definite dai decreti indicati nella circolare
- risulta costituito da: n. imprese ..., di cui n. ... industriali
  n. ... commerciali
  n. ... artigiane
  n. ... di servizi
- dispone di un fondo consortile che alla data della domanda ammonta a lire....... ...e risponde ai requisiti specificati al punto 12 della circolare;
- il consorzio e i 4/5 delle consorziate sono ubicate nei territori dell'obiettivo 1 [NO] [SI]
- le consorziate sono associate ad altri consorzi nei limiti del punto 12 della circolare [NO] [SI]
- dispone di una struttura stabile in Italia [NO] [SI] in quanto ....
- dispone di una struttura stabile all'estero [NO] [SI] in quanto ....

Firma del legale rappresentante

(Sottoscrizione con invio di fotocopia di un documento di identità, ai sensi dell'art. 2 L 191/98)

MODELLO A2

Scheda concernente i progetti promozionali da realizzare nel 2001 in base alla legge 83/89

Progetto n................................ denominato..................... ....

Scelta del mercato estero (motivi, scopi)................ ....
....

Obiettivo del progetto e modi (indicatori e standard) per valutare i risultati promozionali
....
....

Azioni (per ciascuna: fasi, modi, tempi, luoghi, risorse da impiegare)...................
....
....

Ruolo di eventuali soggetti partecipanti (denominazione, rapporto con il richiedente, richiesta di finanziamento inoltrata ad altri enti pubblici)
....
....
....

Costo del progetto Lire... ....; le spese previste per ciascuna azione sono le seguenti:
....
....
....

Spese generale e di personale (limitatamente alla misura massima del 20%delle spese totali del progetto)
....
....
....

Firma del legale rappresentante

MODELLO B1

Schema di domanda di liquidazione del contributo ex legge 83/89 sull'attività promozionale svolta nel 2000 (in bollo)

Data ....

Al Ministero del Commercio con l'Estero
D.G. per la promozione degli scambi
e l'internazionalizzazione delle imprese - Div.III
Viale Boston, 25 00144 ROMA

Oggetto: Legge 83/89 - Richiesta di liquidazione del contributo sull'attività promozionale 2000

Il sottoscritto.................................... legale rappresentante del Consorzio ...., con sede in ...., telefono n. .... fax n. .... e-mail ... ., iscritto alla CCIAA di ...., al n. ...., consapevole delle conseguenze penali previste per le di dichiarazioni mendaci, vista la circolare di codesto Ministero n..........................del.......................,

chiede:

- la liquidazione del contributo sulle spese relative all'attività promozionale dell'anno 2000 per un totale di Lit........................, come specificate nella distinta;

comunica che:

- la somma può essere accreditata sul c/c n..........................., intrattenuto presso la banca............... ...., codice ABI n........... codice CAB n..................;
- il consorzio non è tenuto all'obbligo dell'esibizione della bolletta d'incasso;
- il consorzio è intestatario del codice fiscale n...................... (partita IVA... ... ...)

A tal fine allega la seguente documentazione:

1) fotocopia del bilancio relativo all'esercizio consortile 2000, comprensivo dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, depositato presso la C.C.I.A.A. da cui risultino gli estremi del deposito stesso e della nota di deposito;
2) distinta delle singole voci di spesa, firmata dal legale rappresentante, per il totale indicato in domanda, a fronte delle quali viene richiesto il contributo;
3) certificazione rilasciata da società di revisione, relativa alle spese ammissibili a contributo, se il totale delle stesse supera Lit. 300 milioni;
4) dettagliata relazione, firmata dal legale rappresentante, sulle specifiche attività svolte nel 2000, con particolare riferimento alle attività promozionali, con l'indicazione di dati e/o informazioni sui risultati commerciali conseguiti o che potranno essere conseguiti nel breve-medio periodo a seguito delle iniziative promozionali realizzate;

5) eventuale dichiarazione dell'organismo ospitante (regione, provincia autonoma, associazione imprenditoriale, camera di commercio o società di servizi emanazione dei predetti enti) presso cui il consorzio ha la sede operativa, attestante che il consorzio usufruisce della sede e del personale dell'ente medesimo o della società di servizi (nonché, relativamente alla società di servizi, dichiarazione dell'ente attestante che la stessa rappresenta una propria emanazione);
6) ai fini del riconoscimento della struttura estera, documentazione attestante la disponibilità, in Paesi non comunitari, di struttura stabile per la commercializzazione dei prodotti delle imprese consorziate;
7) certificato camerale riferito al consorzio, rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione al Ministero, attestante che il consorzio risulta svolgere attività e non è soggetto a procedure concorsuali ovvero dichiarazione in tal senso del rappresentante legale;
8) elenco delle imprese consorziate.

Inoltre dichiara che:

1. il consorzio
   - è stato costituito il ....
   - ha natura multiregionale (ovvero trattasi di consorzio monoregionale ubicato in regione a statuto speciale);
   - svolge attività : ☐ esclusivamente di promozione
     ☐ di promozione e vendita
     ☐ di gestione di struttura all'estero
   - è formato da piccole e medie imprese come definite nei decreti citati nella circolare;
   - raggruppa in maggioranza imprese che, precedentemente alla costituzione del consorzio medesimo, non hanno fatto parte di altri consorzi destinatari di contributi da parte del Ministero commercio con l'estero (per i consorzi costituiti da meno di cinque anni alla data di presentazione della domanda);
   - dispone di stabili strutture in Paesi non comunitari per la commercializzazione dei prodotti delle imprese consorziate NO
     S I (fornire i dati identificativi e l'indirizzo della struttura estera; inviando eventuale contratto d'affitto o di comodato; nella distinta di cui al MODELLO B2 devono essere riportare le spese relative alla struttura estera);
   - dispone di una struttura operativa stabile in Italia, rappresentata da propria sede e proprio personale NO
     S I (indicare gli elementi identificativi);
   - dispone di personale e sede messi a disposizione gratuitamente (a titolo oneroso) da regione, provincia autonoma, associazione imprenditoriale, camera di commercio o società di servizi emanazione dei predetti enti NO
     S I (inviare dichiarazione dell'ente ospitante; se trattasi di società di servizi, inviare, oltre alla dichiarazione della stessa, una dichiarazione dell'ente attestante che la società rappresenta una propria emanazione);
   -
   - ha sede nei territori compresi nell'obiettivo 1 (attualmente Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) e almeno i 4/5 delle imprese associate hanno sede in detti territori; NO
     S I (indicare le regioni);

SI (indicare le regioni);

- ha sostenuto spese per attività "promozionale" all'estero NO

  SI per un importo di Lit. ...., pari al .....% del totale delle spese su cui viene richiesto il contributo, come specificato nella distinta di cui al MODELLO B2;
- non è beneficiario di contributi erogati sulla generalità delle spese da regioni, finanziarie regionali o organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni;
- è beneficiario di contributi su specifiche attività promozionali estere da parte di ministeri, enti pubblici, regioni, finanziarie regionali o organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni, province, comuni, camere di commercio, centri esteri regionali NO

  SI importo ....

  ente erogatore ....

  norma in base alla quale è stato disposto il contributo ....

  iniziative per le quali lo stesso è stato erogato ....

  voce di bilancio in cui l'importo è stato registrato ....

- risulta costituito da n. .... imprese, di cui: n. industriali ....

  n. commerciali ....

  n. artigiane ....

  n. servizi ....

2. il fondo consortile, alla data di presentazione della domanda, ammonta a Lit. .... ed è interamente sottoscritto;
3. nessuna impresa detiene una quota del fondo sociale inferiore a Lit. 2.500.000 o superiore al 20% del fondo stesso;
4. le imprese partecipanti all'attività consortile sono contemporaneamente associate a due consorzi, di cui uno promozionale ed uno di vendita, che usufruiscono dei contributi finanziari annuali erogati dal Ministero o dalle regioni; NO

   SI (indicare le imprese, la ragione sociale del consorzio, specificando tipo di attività che svolge)
5. le imprese partecipanti all'attività consortile sono contemporaneamente aderenti ad altri consorzi che hanno come scopo sociale esclusivo la gestione di strutture all'estero NO

   SI (indicare le imprese e la ragione sociale del /dei consorzio/consorzi);
6. (per i consorzi costituiti da meno di cinque anni alla data di presentazione della domanda) il consorzio raggruppa in maggioranza imprese che, precedentemente alla costituzione del consorzio medesimo, non hanno fatto parte di altri consorzi destinatari di contributi da parte del Ministero commercio con l'estero.

Data

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Sottoscrizione con invio di fotocopia di un documento di identità, ai sensi dell'art. 2 L 191/98)

MODELLO B2

DISTINTA DELLE VOCI DI SPESA A FRONTE DELLE QUALI VIENE RICHIESTO IL CONTRIBUTO RICAVATE ESCLUSIVAMENTE ALL'INTERNO DELLA LETTERA B "COSTI DELLA PRODUZIONE" DEL CONTO ECONOMICO 1999

DESCRIZIONE DELLE SPESE	IMPORTO	RIFERIMENTO VOCE B COSTI DELLA PRODUZIONE

SPESE DI GESTIONE

1 – Personale	Lit....................	B..............................
2 - Consulenze e corrispettivi a terzi	Lit....................	B..............................
3 – Sede sociale e spese connesse al funzionamento dell'Ufficio	Lit....................	B..............................
4 – Quote annuali di ammortamento nei termini di legge	Lit....................	B..............................
5 – Organi sociali (*)	Lit....................	B..............................
6 – Imposte	Lit....................	B..............................
7 – Contributi ad organismi connessi all'attività consortile	Lit....................	B..............................

SPESE PROMOZIONALI

8 - Viaggi e missioni	Lit....................	B..............................
9 – Partecipazioni a fiere	Lit....................	B..............................
10 - Indagini di mercato	Lit....................	B..............................
11 – Pubblicità e pubbliche relazioni	Lit....................	B..............................
12 – Traduzioni e interpretariato	Lit....................	B..............................
13 – Attività di formazione connessa con l'export	Lit....................	B..............................
14 – Struttura stabile all'estero	Lit....................	B..............................

Del suddetto totale, le spese sostenute per attività "promozionale" all'estero, per un ammontare di Lit..............., pari al ......%, sono rappresentate dalle voci sottoindicate : (**)

DESCRIZIONE SPESE	IMPORTI
....	Lit...........................
....	Lit...........................
....	Lit...........................

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(*) Nella voce "organi sociali" vanno indicati soltanto gli emolumenti corrisposti ai soggetti che rivestono cariche consortili, non sono pertanto compresi gli emolumenti al Direttore Amministrativo.

(**) Nota bene: in tali voci non possono essere computati: gli emolumenti fissi o quota-parte degli stessi corrisposti al personale, le spese per manifestazioni internazionali in Italia, le spese per viaggi in Italia, le spese varie non specificate e le spese per servizi commerciali non attinenti ad attività promozionali.

01A0530

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 17 gennaio 2001, n. 900026.

Legge n. 488/1992 - Rettifica di errori materiali nella circolare n. 900516 del 13 dicembre 2000 concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni al settore turistico-alberghiero nelle aree depresse del Paese.

Alle Imprese interessate
Alle Banche concessionarie
Agli Istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'Ass.I.Lea.
All'Ass.I.Re.Me.
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

Si porta a conoscenza dei soggetti in indirizzo che nella circolare n. 900516 del 13 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6 del 9 gennaio 2001, a causa di alcuni errori materiali:

1) nel punto 3.8, alla fine dell'ultimo periodo, devono intendersi aggiunte le seguenti paroli «con riferimento a tali divieti e limitazioni, si richiama in particolare l'attenzione sulla dichiarazione di cui all'allegato n. 5 facente parte della documentazione da allegare alla domanda (si veda il punto 15 dell'allegato n. 8).».

2) nell'allegato n. 3, alla fine del punto v) devono intendersi aggiunte le seguenti parole: «a tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni, secondo lo schema di cui all'allegato n. 5»;

3) nell'allegato n. 3, punto xiv), nell'allegato n. 5, quarto, quinto e sesto alinea, e nell'allegato n. 9, «istruzioni per la compilazione della scheda tecnica», al punto B10, «Opere murarie e assimilabili», le parole «nell'arco dei», ripetute più volte, devono intendersi in tutti i casi sostituite dalle parole «a partire dai»;

4) nell'allegato n. 5. nelle note (6) e (7), le parole «nei dodici mesi», riportate all'interno delle parentesi, devono intendersi in entrambi i casi eliminate;

5) nell'allegato n. 5, nelle note (6) e (7), la parola «nei» deve intendersi sostituita dalle parole «a partire dai».

Roma, 17 gennaio 2001

Il Ministro: LETTA

01A0608

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto della fondazione «Il Faro», in Roma

Con decreto ministeriale del 20 dicembre 2000, sono state approvate le modifiche dello statuto della fondazione «Il Faro», con sede in Roma, di cui all'atto pubblico del 21 giugno 2000, numero di repertorio 201096/16121, a rogito della dott.ssa Giuseppina Morone, notaio in Torino.

01A0603

Estinzione della parrocchia di S. Andrea Ap. in Alfero in Verghereto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 dicembre 2000, viene estinta la parrocchia di S. Andrea Ap. in Alfero, con sede in frazione Alfero del comune di Verghereto (Forlì).

Il provvedimento di estinzione avrà efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche del tribunale di Forlì.

01A0570

Estinzione della parrocchia di S. Michele Arc. in Rioffredo, in Verghereto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 dicembre 2000, viene estinta la parrocchia di S. Michele Arc. in Rioffredo, con sede in frazione Rioffredo del comune di Verghereto (Forlì).

Il provvedimento di estinzione avrà efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche del tribunale di Forlì.

01A0571

Estinzione della parrocchia S. Nome di Maria in Calisese, in Cesena

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 dicembre 2000, viene estinta la parrocchia S. Nome di Maria in Calisese, con sede in frazione Calisese del comune di Cesena (Forlì).

Il provvedimento di estinzione avrà efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche del tribunale di Forlì.

01A0572

Estinzione della parrocchia di S. Giovanni Battista in Casale, in Cesena

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 dicembre 2000, viene estinta la parrocchia di S. Giovanni Battista in Casale, con sede in frazione Casale del comune di Cesena (Forlì).

Il provvedimento di estinzione avrà efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche del tribunale di Forlì.

01A0573

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazioni allo statuto della IAL CISL (Istituto addestramento lavoratori), in Roma, e dello statuto tipo degli IAL regionali

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 267 del 23 ottobre 2000 è stato approvato lo statuto dello IAL CISL (Istituto addestramento lavoratori) con sede in Roma e dello statuto tipo degli IAL regionali, nel testo modificato e definitivo di cui alla delibera del comitato di indirizzo e di controllo della sede nazionale dell'ente menzionato, in data 12 maggio 1998 e successivamente integrata con delibera del 28 ottobre 1999.

01A0388

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 23 gennaio 2001

Dollaro USA	0,9407
Yen giapponese	110,22
Corona danese	7,4656
Lira Sterlina	0,63880
Corona svedese	8,9590
Franco svizzero	1,5316
Corona islandese	80,48
Corona norvegese	8,2755
Lev bulgaro	1,9552
Lira cipriota	0,57803
Corona ceca	35,168
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	264,99
Litas lituano	3,7638
Lat lettone	0,5806
Lira maltese	0,4106
Zloty polacco	3,8532
Leu romeno	24773
Tallero sloveno	214,6993
Corona slovacca	43,723
Lira turca	631717
Dollaro australiano	1,6945
Dollaro canadese	1,4157
Dollaro di Hong Kong	7,3372
Dollaro neozelandese	2,1009
Dollaro di Singapore	1,6382
Won sudcoreano	1198,92
Rand sudafricano	7,3986

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A0789

CONFERENZA UNIFICATA
(ex art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281)

Accordo tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e le regioni, province, province autonome di Trento e Bolzano, comuni, comunità montane sulle linee guida per la definizione di azioni per l'avvio della funzionalità dei servizi all'impiego. (Sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 26 ottobre 2000).

Le presenti linee guida seguono «l'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni» dei 16 dicembre 1999, relativo all'individuazione degli standard minimi di funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego, e costituiscono un ulteriore strumento di accompagnamento al processo di decentramento amministrativo definito dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

Le stesse forniscono, altresì, elementi necessari per la definizione e la realizzazione dei «Masterplan» dei servizi per l'impiego, strumento di progettazione coordinata, finalizzato all'adeguata allocazione delle risorse del fondo sociale europeo (ob. 1 e ob. 3), in relazione all'obiettivo di sostegno alla riforma dei Servizi all'impiego, così come prevista nei documenti di programmazione 2000/2006 del FSE dell'Italia Asse A.

Le linee guida sono emanate, previo il confronto con le parti sociali maggiormente rappresentative, nell'esercizio del potere di coordinamento, promozione e indirizzo dell'Amministrazione Centrale, in coerenza con il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e con il regolamento di riforma sul collocamento ordinario, in corso di adozione. La direzione generale per l'impiego ne continuerà a concordare, nell'ambito del Master Plan, l'attuazione d'intesa con regioni e province.

Introduzione e obiettivi dei servizi per l'impiego.

Per la definizione delle azioni da avviare per il raggiungimento di un sistema efficiente ed efficace di servizi all'impiego, occorre precisare in primo luogo l'insieme di funzioni e di obiettivi dei servizi stessi, per poi articolare un'analisi delle risorse disponibili su base regionale e provinciale che costituisca il punto di partenza da cui muovere per azioni di valorizzazione, implementazione, integrazione ed ottimizzazione delle risorse date.

I servizi all'impiego, oltre alle prestazioni di base (accoglienza e gestione delle procedure amministrative), hanno come finalità:

A) la facilitazione dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

B) la prevenzione dei fenomeni di disoccupazione;

C) l'allargamento della partecipazione al mercato del lavoro, in particolare attraverso una maggiore partecipazione della manodopera femminile e di altri segmenti sotto rappresentati nel mercato del lavoro.

Le strutture territoriali, che costituiscono le articolazioni operative dei sistema decentrato dei servizi all'impiego, così come individuate dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 469/1997, devono essere in grado di fornire i servizi corrispondenti, sulla base delle scelte di indirizzo espresse ai diversi livelli di strategia d'intervento (nazionale, regionale, provinciale, locale) e considerando le caratteristiche specifiche dei mercati del lavoro locali. È, pertanto, essenziale l'organizzazione di un sistema in rete delle strutture informative che operano a livello territoriale.

Le azioni attraverso le quali i SPI, in raccordo con i servizi locali predisposti per la gestione delle materie di istruzione, formazione e orientamento, potranno operare comprendono, per il primo ambito di obiettivi, l'attivazione di:

A) Intermediazione e facilitazione dell'incontro tra lavoratori e imprese:

strategie di sollecitazione ed esplicitazione della domanda di lavoro;

sistemi di informazione mirata, di domanda e offerta di lavoro (gli apparati di reperimento e di diffusione delle informazioni appaiono come un ambito particolarmente cruciale per il successo di tutte le politiche di servizio);

sistemi di mediazione tra domanda e offerta, comprese le attività di preselezione.

B) Prevenzione dei fenomeni di disoccupazione e adeguamento interventi sia individuali che per gruppi di utenti delle caratteristiche dell'offerta (occupabilità):

questo ambito di attività comprende l'orientamento, ma anche, ad esempio, azioni di promozione di esperienze di lavoro ed anche di autoimprenditorialità;

un'immediata occasione di interventi in un'ottica di prevenzione è costituita dalla recente decisione del Governo di alfabetizzazione linguistica e informatica per i giovani disoccupati del sud;

C) Allargamento della partecipazione al mercato del lavoro promovendo l'occupabilità della forza lavoro, anche di quella più difficilmente collocabile, facendosi carico di:

indirizzare le persone in cerca di lavoro verso esperienze (di formazione e di altre politiche attive) che ne migliorino in prospettiva le probabilità di impiego e che prevengono o contemperino rischi di deterioramento della loro impiegabilità potenziale;

operare affinché vengano superati gli effetti di scoraggiamento della forza lavoro in difficoltà di inserimento e vengano valorizzate occupazioni - specie nel settore dei servizi di prossimità - che siano orientate ad una maggiore compatibilità tra vita lavorativa e forme - anche «intermedie» - di inserimento lavorativo. I target principali di questo tipo di azioni sono le donne ed i lavoratori anziani;

promuovere il lavoro autonomo e gli strumenti di assistenza operativa a potenziali nuovi piccoli imprenditori anche incoraggiando l'autoimprenditorialità e «l'associazionismo»;

favorire l'inserimento dei disabili attuando la riforma di cui alla legge n. 68/1999;

definire interventi specifici per altre categorie di soggetti in condizioni di svantaggio (es. immigrati e detenuti).

Dato questo quadro di riferimento, è opportuno programmare un insieme di azioni finalizzate al miglioramento strutturale, organizzativo ed al rafforzamento delle risorse umane operanti nei SPI, onde predisporre un assetto adeguato ai nuovi compiti e conseguire standard comuni di funzionamento su tutto il territorio nazionale, tali da

prevenire fenomeni di disparità territoriale, al fine di dare completa attuazione all'accordo sancito il 16 dicembre 1999 dalla Conferenza unificata «Stato-Regioni».

1. *Aree di servizio.*

Per il funzionamento del «Sistema regionale del servizi per l'impiego» sono da prevedere le seguenti aree d'intervento:

accoglienza;
adempimenti amministrativi;
mediazione domanda/offerta:
raccolta e diffusione informazioni;
reperimento, acquisizione e trattamento delle vacancies;
preselezione.
servizi all'offerta:
orientamento;
percorsi di inserimento anche verso le azioni formative e di alternanza;
promozione di nuove opportunità, anche fuori area, in particolare per i residenti nel Mezzogiorno;
promozione di pari opportunità tra uomini e donne nel mercato del lavoro.
servizi alla domanda:
progettazione di strategie per un utilizzo diversificato delle risorse umane sulla base dell'esplicitazione dei fabbisogni professionali, occupazionali e formativi da parte delle imprese;
consulenza sugli incentivi all'assunzione e sulle diverse modalità di rapporto di lavoro;
coadiuvare in particolare nelle aree oggetto degli interventi di programmazione negoziata, il reperimento della forza lavoro;
raccordo progettuale ed operativo con le organizzazioni di imprese, con il sistema camerale e gli sportelli unici di cui al d.Lgs. n. 112/1998.
servizi al territorio:
individuazione di nuovi bacini occupazionali;
raccordo con altre aree di intervento locale per facilitare la conciliazione tra vita lavorativa ed esigenze familiari/individuali.

Tutte le aree di servizio menzionate dovranno essere gestite in maniera coordinata, con un sistema di condivisione delle risorse informative ed operative. A tal fine opererà il Sistema Informativo Lavoro (SIL), quale assetto organizzativo istituzionale policentrico, in cui convivono numerosi attori (MLPS, Regioni, Province), ciascuno titolare dei propri livelli di autonomia. Il ministero del lavoro dedicherà, pertanto, ulteriori fondi a tale sistema, mentre le regioni valorizzeranno le opportunità dei fondi strutturali.

Le strutture di servizio, inoltre, dovrebbero dotarsi di aree/punti di riferimento per i quali siano consentiti l'utilizzo e la consultazione in autonomia da parte di un'utenza più attrezzata.

2. *Azioni relative alla progettazione organizzativa.*

Il primo campo di intervento che occorre prevedere riguarda la progettazione organizzativa, volta sia all'efficienza della singola agenzia che alla sua integrazione funzionale con le altre strutture del mercato del lavoro. Detta progettazione organizzativa si basa su una preventiva opera di analisi, valorizzazione, adeguamento ed integrazione delle risorse esistenti.

Le azioni relative a questa fase sono individuabili tra le seguenti:

A - analisi della situazione da raggiungere:
analisi delle funzioni da svolgere;
analisi delle competenze professionali necessarie;
analisi delle dotazioni logistiche necessarie;
analisi delle fonti di dati da attivare;
analisi dei sistemi informativi da implementare;
analisi delle dotazioni tecnologiche necessarie;
analisi delle procedure da avviare.

B - analisi delle dotazioni di partenza:
ricognizione ed analisi delle competenze professionali esistenti;
ricognizione ed analisi delle dotazioni logistiche;
ricognizione ed analisi delle fonti informative disponibili;
analisi delle dotazioni di elaborazione dati e di rete;
analisi della dotazione di tecnologie;
analisi dello stato delle procedure.

C - progettazione organizzativa, per la messa a punto di un piano di adeguamento tra le dotazioni disponibili e quelle ritenute necessarie per l'assolvimento dei compiti prefigurati. In questo ambito è in molti casi da prevedere l'acquisizione di consulenze finalizzate a migliorare l'assetto organizzativo del servizi ed il controllo gestionale.

3. *Azioni relative all'adeguamento delle risorse umane e delle risorse strutturali.*

Il secondo gruppo di interventi riguarda le azioni che vanno predisposte per adeguare le caratteristiche delle risorse umane e quelle delle dotazioni strutturali al volume ed alla tipologia dei compiti che ci si propone di assolvere. Questo insieme di azioni viene svolto in conformità con le indicazioni scaturite dall'analisi organizzativa.

Tra gli interventi che rientrano in questo gruppo si prevede:

A - nel campo delle risorse umane:
azioni di riqualificazione ed aggiornamento degli operatori, finalizzate a poter disporre di professionalità adeguate all'espletamento delle diverse funzioni di SPI (accoglienza, amministrazione, consulenza sulle procedure, raccolta e diffusione delle informazioni, archiviazione e trattamento dei dati, servizi di comunicazione in rete, conduzione di colloqui ed interviste, orientamento, preselezione, progettazione di percorsi di inserimento mirati, organizzazione di incontri e gestione di gruppi, consulenza imprenditoriale, reperimento/acquisizione e trattamento delle vacancies presso le imprese, consulenza sulla legislazione del lavoro nazionale e comunitaria, anche in tema di pari opportunità, consulenza sull'utilizzo degli incentivi, consulenza su altri servizi del territorio, attività di consulenza e acquisizione di servizi per auditing); tale azione, nella maggior parte dei casi, non sarà sufficiente a risolvere nei modi adeguati le necessità di risorse umane degli SPI;
ricorso a figure professionali specialistiche al fine di rafforzare gli organici.

B - nel campo delle risorse strutturali:
acquisizione di attrezzature ed altri supporti integrativi destinati a migliorare la funzionalità e l'accoglienza delle strutture;
aggiornamento ed integrazione delle banche-dati;
acquisizione ed integrazione di attrezzature tecnologiche ed informatiche;
aggiornamento e messa a regime del sistema delle procedure.

4. *Avvio dei servizi di base.*

Il terzo momento di intervento riguarda la messa a regime ottimale delle strutture territoriali, con particolare attenzione ai principali target di utenza da servire. A questo scopo sarà necessario prevedere:

studi finalizzati alla progettazione delle funzioni e alla predisposizione di mappe identificative dell'utenza potenziale;
attività di collegamento tra le funzioni dei centri e le iniziative di sviluppo locale;
azioni finalizzate a costruire una efficace collaborazione tra SP, e agenzie del mercato del lavoro o territoriali (anche Eures);
attività di studio e progettazione di integrazione tra funzioni dei centri e iniziative per l'emersione e, in generale, per il contrasto al lavoro nero e irregolare;
azioni volte alla pubblicizzazione e valorizzazione del servizio presso i cittadini e presso differenti gruppi di utenti, comprendente la messa a punto di supporti informativi sia a stampa che web;
reperimento, acquisizione e trattamento delle *vacancies* presso le imprese;
azioni informative presso le imprese, volte alla individuazione delle esigenze formative e professionali inespresse;
avvio del front-desk per le imprese;
preselezione;
avvio del front-desk per le persone in cerca di lavoro e costituzione delle èquipes di intervento settoriali (ad es. per interventi a sostegno della mobilità geografica del soggetti alla ricerca di lavoro);
azioni finalizzate alla lotta del lavoro sommerso attraverso attività informative e di formazione onde prevenire il consolidamento di fenomeni di irregolarità.

Tali azioni si dovranno accordare con le esperienze realizzate nell'Unione Europea, mediante l'avvio di scambi di buone prassi, come previsto dalla Strategia comunitaria di coordinamento in materia di lotta alla disoccupazione.

Le presenti linee guida costituiscono, assieme all'accordo del 16 dicembre 1999 sugli «standard minimi di funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego» documento base per la definizione del Master Plan sui servizi all'impiego. Nel corso delle attività di definizione e realizzazione del Master Plan, si apporteranno iritegrazioni alle linee guida attraverso lo stesso metodo del confronto istituzionale e sociale che ne ha consentito l'emanazione.

L'attuazione delle medesime sarà realizzata nel quadro più generale di realizzazione della riforma della pubblica amministrazione e della valorizzazione dell'autonomia gestionale e delle competenze professionali degli operatori.

Attraverso ulteriori atti e interventi si procederà alla definizione e promozione di iniziative aventi come obiettivi congruenza e omogeneità dell'attuazione nelle diverse aree del Paese.

01A0577

COMUNE DI ACQUAPPESA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Acquappesa (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione n. 181 del 14 dicembre 2000 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota dell'addizionale IRPEF al 0,4%.

01A0638

COMUNE DI ARTA TERME

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Arta Terme (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione n. 97 del 19 dicembre 2000 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di introdurre e stabilire in 0,2 punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2001.

01A0639

COMUNE DI BOGLIASCO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Bogliasco (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione n. 160 del 12 dicembre 2000 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di approvare l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2001 nella misura dello 0,5%.

01A0640

COMUNE DI BUSSOLENGO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Bussolengo (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione n. 203 del 12 dicembre 2000 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di aumentare l'aliquota della compartecipazione all'addizionale provinciale e comunale sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,4 punti percentuali.

01A0641

COMUNE DI CASTENEDOLO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Castenedolo (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione n. 77 del 19 dicembre 2000 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di fissare l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001, nella misura dello 0,2%.

01A0642

COMUNE DI CENTALLO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Centallo (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione n. 209 del 18 dicembre 2000 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di stabilire, con effetto dal 1º gennaio 2001, l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l'anno 2001, nella misura dello 0,4%.

01A0643

COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Concordia Sulla Secchia (provincia di Modena) ha adottato la seguente deliberazione n. 137 del 19 dicembre 2000 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di istituire dal 1º gennaio 2001 l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura di 0,2 punti percentuali.

01A0644

COMUNE DI GUIDIZZOLO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Guidizzolo (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione n. 215 del 14 dicembre 2000 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis)

Di determinare l'aliquota dell'addizionale IRPEF, per l'anno 2001, nella misura dello 0,4%.

01A0645

COMUNE DI MALFA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Malfa (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione n. 49 del 22 dicembre 2000 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis)

Di istituire, per l'anno 2001, l'addizionale comunale IRPEF applicando l'aliquota di 0,3 punti di percentuale .

01A0646

COMUNE DI MARANO VICENTINO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Marano Vicentino (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione n. 291 del 21 dicembre 2000 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis)

Di avvalersi della facoltà di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e di stabilire la variazione in aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con effetto dal 1º gennaio 2001, nella misura 0,2 punti percentuali.

01A0647

COMUNE DI MONTAGNANA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Montagnana (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione n. 83 del 27 dicembre 2000 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis)

Di determinare l'aliquota «opzionale» dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'anno 2001, in 0,2 punti percentuali.

01A0648

COMUNE DI OSIMO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Osimo (provincia di Ancona) ha adottato la seguente deliberazione n. 182 del 6 dicembre 2000 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis)

Di determinare l'aliquota dell'addizionale nella misura dello 0,2%.

01A0649

COMUNE DI PAGLIETA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Paglieta (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione n. 112 del 15 dicembre 2000 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis)

Di incrementare di 0,2 punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2001, determinata nell'anno 2000 nella misura dello 0,2 con deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 28 febbraio 2000, di tal chè complessivamente ha misure dell'aliquota dell'addizionale IRPEF per l'anno 2001 risulta di 0,4 punti percentuali.

01A0650

COMUNE DI PEZZOLO VALLE UZZONE

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Pezzolo Valle Uzzone (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione n. 38 del 27 novembre 2000 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis)

Di stabilire per l'anno 2001 in 0,3 punti percentuali l'aliquota addizionale dell'IRPEF da applicarsi nell'anno 2001.

01A0651

COMUNE DI SALZANO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Salzano (provincia di Venezia) ha adottato la seguente deliberazione n. 225 del 21 dicembre 2000 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis)

Di confermare in 0,3 la percentuale dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul redddito delle persone fisiche IRPEF per l'anno 2001;

01A0652

COMUNE DI TORREGLIA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Torreglia (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione n. 111 dell'11 dicembre 2000 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis)

Di applicare con effetto dal 1º gennaio 2001, l'incremento annuo - dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF *(omissis),* nella misura di 0,1 punti percentuali e quindi di stabilire una aliquota complessiva per il 2000 di 0,5 punti percentuali.

01A0653

COMUNE DI TORTORA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Tortora (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione n. 200 del 13 dicembre 2000 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis)

Di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360/1998, in 0,1 punti percentuali l'ulteriore aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'anno 2001, portando la medesima percentuale allo 0,5 punti.

01A0654

AGENZIE DELLE ENTRATE

Comunicato concernente il regolamento di amministrazione

Nella riunione del 30 novembre 2000, il comitato direttivo, sulla proposta del direttore, ha deliberato (delibera n. 4) l'unito regolamento di amministrazione ai sensi dell'art. 71, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, che è sottoposto al Ministro delle finanze.

01A0605

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto ministeriale 19 luglio 2000, n. 403, recante: l'«Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 2001).

L'intestazione del decreto ministeriale citato in epigrafe, posta prima del titolo, riportata sia alla pag. 1 del «Sommario», che alla pagina 26, prima colonna, della *Gazzetta Ufficiale* suindicata, come «*Ministero della sanità*», deve intendersi, invece: «*Ministero delle politiche agricole e forestali*», in quanto il decreto medesimo è stato adottato dal Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro della sanità.

01A0721

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270, recante: «Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 165/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 230 del 2 ottobre 2000).

All'art. 55, comma 3, del decreto citato in epigrafe, pubblicato nel suindicato supplemento ordinario, dove è scritto: «3. L'incarico di sostituzione non può essere superiore ai tre mesi. Un ulteriore incarico può essere conferito presso la stessa o altra Azienda solo dopo una interruzione di almeno *0* giorni...», leggasi: «3. L'incarico di sostituzione non può essere superiore ai tre mesi. Un ulteriore incarico può essere conferito presso la stessa o altra Azienda solo dopo una interruzione di almeno *30* giorni ...».

01A0722

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651019/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77